

LEGISLAZIONE•PROCEDURE CONCORSUALI

Procedure concorsuali

“Schema del d.d.l. di riforma delle procedure concorsuali redatto dalla Commissione istituita con d.m. 27 febbraio 2004 dal Ministro della Giustizia di concerto con Ministro dell'Economia e delle Finanze, presentato agli uffici legislativi dei Ministeri deleganti”

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo II

ISTITUTI DI ALLERTA E PREVENZIONE

Titolo III

COMPOSIZIONE CONCORDATA DELLA CRISI

Capo I - *Apertura della procedura*

Capo II - *Effetti dell'apertura*

Capo III - *Approvazione e omologazione del piano*

Titolo IV

PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONCORSUALE

Capo I - *Presupposti e apertura*

Capo II - *Organi e tutele*

Capo III - *Custodia e amministrazione delle attività*

Capo IV - *Piano di regolazione dell'insolvenza*

Capo V - *Effetti per il debitore*

Capo VI - *Effetti per i creditori*

Capo VII - *Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori*

Capo VIII - *Effetti sui rapporti giuridici pendenti*

Capo IX - *Accertamento del passivo*

Capo X - *Liquidazione dell'attivo*

Capo XI - *Ripartizione dell'attivo*

Capo XII - *Cessazione della procedura*

Capo XIII - *Esecuzione concorsuale minore*

Capo XIV - *Procedure semplificate*

Titolo V

CRISI E INSOLVENZA DELLE SOCIETÀ

Capo I - *Gruppi*

Capo II - *Azioni di responsabilità*

Capo III - *Patrimoni destinati*

Titolo VI

DISPOSIZIONI PENALI

Titolo VII

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Titolo VIII

RELAZIONI CON ALTRI ORDINAMENTI STATALI

Titolo IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità degli istituti di allerta e prevenzione, delle procedure di composizione concordata della crisi e di liquidazione concorsuale

Gli istituti di allerta e prevenzione sono diretti a far emergere con tempestività la crisi dell'impresa in funzione di ricercare le soluzioni più adatte per il suo superamento.

La procedura di composizione concordata della crisi è diretta a consentire al debitore di superare la crisi o di regolare il suo stato di insolvenza proponendo ai creditori un piano che può avere finalità conservative, liquidatorie o miste.

La procedura di liquidazione concorsuale è diretta a soddisfare i creditori concorsuali attraverso la liquidazione del patrimonio del debitore e la successiva distribuzione del ricavato ovvero attraverso un piano di regolazione dell'insolvenza alternativo alla liquidazione del curatore.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente legge l'espressione:

- a) "debitore" indica l'imprenditore, il soggetto cui è estesa la procedura ai sensi dell'articolo 37, il soggetto cui si applica la procedura di cui al Titolo IV Capo XIII e, in quanto compatibile, il patrimonio destinato di cui al Titolo V, Capo III; all'espressione "debitore" è sostituita l'espressione "impresa" quando si vuole fare riferimento all'attività economica considerata soggetto della procedura di composizione concordata della crisi e della procedura di liquidazione.
- b) "apertura della procedura di composizione concordata della crisi" indica la data in cui viene depositata la dichiarazione di crisi presso il tribunale competente.
- c) "apertura della procedura di liquidazione" indica la data in cui viene pubblicata la sentenza che accerta lo stato di insolvenza del debitore o quella che estende la procedura ai soggetti di cui all'articolo 37.
- d) "tribunale competente" indica il tribunale nel cui circondario si trova la sede effettiva dell'impresa o la residenza del debitore ai fini delle disposizioni di cui al Titolo IV Capo XIII.
- e) "piccolo imprenditore", esclusivamente ai fini dell'applicazione delle procedure di composizione concordata della crisi e di liquidazione concorsuale semplificata, indica l'imprenditore, individuale o collettivo, che nei tre anni precedenti l'apertura della procedura ha realizzato ricavi annui inferiori, mediamente, a euro 250.000,00. L'importo è aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia sulla base dei dati ISTAT relativi al prodotto interno lordo; dopo il primo triennio il dato deve essere disaggregato per regione se lo scostamento fra la media nazionale del prodotto interno lordo e quella della singola regione è superiore al 25%.
- f) "debito o credito prededucibile" indica quello che secondo l'ordine di cui all'articolo 46 secondo comma n. 1 deve essere soddisfatti per primo.

- g) “classe di creditori” indica l’insieme di creditori con uguali posizioni giuridiche; “gruppi di creditori” indica l’insieme di creditori con interessi economici omogenei in relazione all’offerta di soddisfacimento o alle altre modalità di attuazione del piano nella procedura di composizione concordata della crisi o nel piano di regolazione dell’insolvenza.
- h) “crisi” indica la situazione patrimoniale, economica o finanziaria in cui si trova l’impresa, tale da determinare il rischio di insolvenza.
- i) “stato di insolvenza” indica la situazione in cui l’imprenditore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Art. 3 Istituzione delle sezioni

Presso i tribunali nonché presso le corti d’appello sono istituite sezioni specializzate per tutte le materie di cui alla presente legge, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di organico.

Alla trattazione e decisione delle controversie derivanti dalla presente legge possono essere destinati magistrati non assegnati alle sezioni specializzate quando, in base alle specifiche disposizioni della presente legge, è stabilito che uno o più magistrati non possano partecipare al procedimento a garanzia della terzietà e imparzialità del giudice.

Art. 4 Composizione

Le sezioni specializzate sono composte da un numero di giudici non inferiori a quattro, designati tra magistrati dotati di competenze specifiche.

Ai giudici assegnati alle sezioni può essere attribuita anche la trattazione di altri affari per riconosciute esigenze di servizio.

Art. 5 Competenza per materia

Il tribunale individuato ai sensi dell’articolo 2 lett. d è competente per la trattazione e decisione del procedimento di composizione concordata della crisi, di liquidazione concorsuale e di ogni controversia che ne derivi, nonché per i procedimenti di cui al Titolo IV Capi XIII e XIV della presente legge.

Art. 6 Rinvio a leggi speciali

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali relative alle procedure speciali non concorsuali e alla liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione, delle società di intermediazione mobiliare, delle società di gestione del risparmio, delle società fiduciarie di cui all'art. 60 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, delle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e della legge 1 agosto 1986, n. 430, delle società di gestione dei mercati regolamentati, delle società di gestione accentrata, delle banche, dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e dei consorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410.

Art. 7 Comunicazioni e pubblicazioni

Le notificazioni e le comunicazioni al debitore, agli organi della procedura, ai creditori e ai terzi oltre che con le forme di cui agli articoli da 136 e seguenti del codice di procedura civile, possono essere effettuate con ricorso a mezzi informatici e telematici, in quanto compatibili con le esigenze della procedura, purché sia possibile la conservazione della prova certa dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario.

Le pubblicazioni sono effettuate con iscrizione dell'atto presso l'ufficio del registro delle imprese; gli organi della procedura possono stabilire, per agevolare la conoscenza da parte dei terzi, ulteriori forme di pubblicazione con l'inserimento dell'avviso, nella gazzetta ufficiale della repubblica o su organi di stampa, dell'avvenuta iscrizione dell'atto presso l'ufficio del registro delle imprese.

TITOLO II

ISTITUTI DI ALLERTA E PREVENZIONE

Art. 8 Obblighi di comunicazione

I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari devono trasmettere ogni quindici giorni alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura del luogo ove esercitano le loro funzioni, un elenco dei protesti per mancato pagamento levati nei quindici giorni precedenti. L'elenco deve indicare la data di ciascun protesto, il cognome, il nome e il domicilio della persona alla quale è stato fatto e del richiedente, la scadenza del titolo protestato, la somma dovuta ed i motivi del rifiuto di pagamento.

Eguale obbligo hanno i procuratori del registro per i rifiuti di pagamento fatti in conformità della legge cambiaria, nonché la cancelleria del tribunale con riferimento alle esecuzioni mobiliari e immobiliari.

Art. 9 Obblighi delle amministrazioni pubbliche.

Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, individuate dal regolamento di cui al secondo comma di tale disposizione, e le società di somministrazione di energia, devono segnalare alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura del luogo ove ha sede l'impresa, i crediti, iscritti a ruolo ovvero assistiti da titolo esecutivo, di importo superiore a euro 100000,00 per i quali sussiste un ritardo nel pagamento di oltre sei mesi.

Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 terzo comma della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Ministro della Giustizia ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto fra loro, individuano le tipologie di crediti pubblici e gli enti tenuti alle comunicazioni di cui al primo comma del presente articolo.

Gli enti di cui al presente articolo hanno altresì l'obbligo di comunicare, negli stessi termini, la cessazione dello stato di morosità o altri fatti dai quali emerga l'insussistenza del debito.

Art. 10 Obblighi degli organi di controllo delle società di capitali

Gli organi di controllo delle società di capitali devono comunicare, per iscritto e senza ritardo, all'organo amministrativo ogni fatto idoneo a pregiudicare la continuità dell'impresa e del quale sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, con l'invito a porvi rimedio.

Il revisore contabile e la società di revisione hanno il medesimo obbligo di segnalazione nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo.

In mancanza di idonee iniziative da parte dell'organo amministrativo, l'organo di controllo deve convocare senza ritardo l'assemblea dei soci per le opportune deliberazioni ai sensi dell'art. 2406 del codice civile.

Se le iniziative assunte dalla società non sono idonee ad assicurare la continuità dell'impresa, l'organo di controllo deve segnalare, per iscritto, i fatti dei quali è a conoscenza al tribunale competente e comunicare alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura l'avvenuta segnalazione alla autorità giudiziaria.

Il tribunale convoca gli amministratori e i sindaci affinché riferiscano sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, eventualmente delegando ad un giudice l'audizione.

Se emergono fatti di insolvenza, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41 terzo comma, ovvero quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270; se emergono fatti rivelatori di una situazione di crisi, il tribunale può invitare gli amministratori a valutare l'opportunità di accedere alla procedura di composizione concordata della crisi..

Art. 11 Pubblico registro

E' istituito presso le Camere di Commercio, Industria e Agricoltura di ogni provincia un pubblico registro che costituisce un'apposita banca di dati delle comunicazioni di cui agli art. 8, 9 e 10.

Le Camere di Commercio sono titolari del trattamento e responsabili delle sue modalità anche sotto il profilo della sicurezza. L'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali e la relativa tutela giurisdizionale restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Le Camere di Commercio adeguano i propri regolamenti di organizzazione al fine di assumere le funzioni ed i compiti di cui al presente articolo.

Le Camere di Commercio devono trasmettere al tribunale competente i nominativi dei soggetti iscritti nel pubblico registro, aggregati per singolo imprenditore, entro quindici giorni dalla seconda segnalazione.

Presso i tribunali competenti, è istituito un registro tenuto con modalità informatica, nel quale devono essere raccolte e suddivise per nominativo le segnalazioni pervenute.

Art. 12 Organismi di analisi e supporto

Il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, promuove la costituzione di società a partecipazione pubblica maggioritaria, con compiti di analisi delle situazioni di crisi delle imprese e di supporto alla loro soluzione, anche attraverso lo svolgimento di servizi di assistenza, consulenza e promozione di soluzioni concordate fra debitore e creditori o stipula convenzioni ed accordi, con società private, scelte mediante idonea procedura selettiva ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, al fine dello svolgimento di tali servizi.

TITOLO III
PROCEDURA DI COMPOSIZIONE CONCORDATA DELLA CRISI

CAPO I
APERTURA

Art. 13 Presupposti oggettivi e soggettivi

L'imprenditore può accedere alla procedura di composizione concordata della crisi secondo le disposizioni di questo titolo, se sussistono i seguenti requisiti:

- 1) è iscritto nel registro delle imprese;
- 2) nei tre anni precedenti non è stato sottoposto ad una procedura di liquidazione concorsuale o non ha fatto ricorso ad una procedura di composizione concordata della crisi;
- 3) l'impresa si trova in una situazione economica come definita nell'articolo 2 lett. h - i.

Art. 14 Soggetti legittimati

Possono accedere alla procedura anche gli imprenditori soggetti al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e alla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ferme restando le disposizioni delle predette leggi, nonché con le modalità semplificate di cui all'articolo 35 i piccoli imprenditori.

La dichiarazione relativa allo stato di crisi, con le modalità di cui all'articolo 20, può essere depositata dall'imprenditore entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese e, nel caso dell'imprenditore defunto, dal suo erede entro un anno dal decesso dell'imprenditore, purché l'eredità non si sia già confusa con il suo patrimonio.

Art. 15 Inizio della procedura

L'imprenditore che vuole accedere alla procedura di composizione concordata della crisi deve depositare presso la cancelleria del tribunale competente, una dichiarazione, dallo stesso sottoscritta, relativa allo stato di crisi nel quale versa l'impresa e con l'indicazione delle cause; unitamente al deposito della dichiarazione, l'imprenditore, con ricorso, deve chiedere al tribunale

l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 18 e deve specificare, indicandone i motivi, se intende raccogliere il consenso dei creditori in adunanza.

La dichiarazione è accompagnata dai seguenti documenti:

- 1) copia delle scritture contabili;
- 2) una situazione patrimoniale e finanziaria e un conto economico aggiornati dell'impresa, con una relazione illustrativa, sottoscritti dall'imprenditore e da un soggetto professionale esperto della materia; la relazione deve contenere altresì l'indicazione dei ricavi dei precedenti dodici mesi, il numero dei dipendenti occupati alla data di presentazione ed il totale dell'attivo dello stato patrimoniale;
- 3) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, eventualmente divisi in classi e in gruppi;
- 4) l'elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
- 5) il piano di composizione della crisi;
- 6) se l'imprenditore è una società con soci illimitatamente responsabili, devono esserne altresì indicati il valore dei beni e i creditori particolari.

Il debitore deve depositare una somma pari al 2,0 % del valore dell'attivo dello stato patrimoniale ovvero una garanzia, prestata da istituti di credito o da altre società o enti autorizzati per legge alla prestazione di cauzioni, per analogo ammontare.

Art. 16 Contenuto del piano

Il piano deve contenere l'indicazione del trattamento proposto ai creditori, la descrizione delle garanzie offerte e delle attività dirette a realizzare gli obiettivi del piano, con particolare riferimento alle iniziative per la salvaguardia, totale o parziale, dei complessi produttivi, se ne sussistono le condizioni.

Il piano può contenere previsioni di pagamento dei creditori o altre modalità di soddisfazione secondo criteri di attribuzione eventualmente diversi e anche in deroga a quelli previsti dall'articolo 154.

Il debitore che presenta il piano può suddividere i creditori in classi e gruppi.

In questo caso il piano deve contenere l'indicazione dei criteri della formazione delle classi o dei gruppi avuto riguardo, anche, all'oggetto delle obbligazioni assunte dal debitore, al carattere privilegiato o chirografario del credito dovuto secondo le previsioni dell'elenco dei creditori, alla

entità del credito, all'estraneità ovvero alla partecipazione del creditore al rischio oggettivamente connesso alle attività di impresa. Il debitore designa provvisoriamente un rappresentante comune della singola classe o gruppo che può essere sostituito dalla maggioranza numerica dei creditori della classe o del gruppo.

Il piano deve precisare trattamenti diversi rispetto a creditori appartenenti a diverse classi o gruppi e può prevedere oltre al pagamento per intero o in percentuale, riduzione dei crediti, dilazioni, assegnazioni di beni in luogo di pagamenti, forme diverse di garanzia e in particolare l'attribuzione a classi e gruppi di creditori, di azioni, quote o obbligazioni e altri strumenti finanziari e titoli di debito. Nell'ambito di ciascun gruppo o classe, il trattamento di tutti i componenti deve essere paritario, salva diversa volontà dichiarata dai singoli creditori ed allegata al piano.

Sono nulli gli accordi tra i soggetti che hanno presentato il piano e i creditori, aventi ad oggetto attribuzioni di vantaggi non considerati nel piano, eventualmente conclusi per favorirne l'approvazione o per ottenere un comportamento nel procedimento in corso, contrario ai principi di libertà di manifestazione del consenso e di parità di trattamento fra posizioni omogenee.

Il piano non può contenere proposte soggette a condizione, salvo il caso in cui, in presenza di un gruppo di società che accedono alla procedura, il piano presentato da una o più società del gruppo sia condizionato all'accettazione del piano di altra o altre società dello stesso gruppo.

Art. 17 Deposito e pubblicità della dichiarazione

La dichiarazione ai sensi dell'articolo 15, può essere presentata anche dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 41 o all'articolo 6 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ma non oltre la data della prima udienza fissata per la convocazione del debitore.

La dichiarazione è pubblicata con l'iscrizione in apposito registro da parte del cancelliere del tribunale competente; copia della dichiarazione con attestazione della avvenuta iscrizione nel registro è immediatamente trasmessa dal cancelliere all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.

Il tribunale dispone, se ritenute opportune, ulteriori forme di pubblicità.

CAPO II

EFFETTI DELL'APERTURA

Art. 18 Provvedimenti iniziali

Il tribunale, verificata la sussistenza dei requisiti di accesso alla procedura, previa eventuale richiesta di integrazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 6 dell'articolo 15, entro cinque giorni dal deposito della dichiarazione:

- 1) delega alla procedura un giudice;
- 2) nomina uno o tre commissari giudiziali; se l'imprenditore è soggetto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o alla legge 18 febbraio 2004, n. 39 invita il Ministro delle attività produttive a designare uno o più commissari giudiziali e provvede in conformità alla relativa nomina; ai commissari giudiziali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui gli articoli 58, 63, 64, 65;
- 3) nomina il consiglio dei creditori, sentito il debitore; al consiglio dei creditori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 66 e 67;
- 4) se vi è stata la motivata richiesta del debitore, ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito della relazione del commissario giudiziale.

Il tribunale se verifica che non sussistono i requisiti di accesso alla procedura, con decreto motivato, soggetto a reclamo ai sensi dell'articolo 75, dichiara cessati gli effetti di cui agli articoli 21 e 22 conseguenti al deposito della dichiarazione e ne dà immediata comunicazione all'ufficio del registro delle imprese per la relativa iscrizione.

In questo caso, se sussiste l'insolvenza, il tribunale procede ai sensi dell'articolo 41 terzo comma n. 3.

Se la dichiarazione è depositata presso un tribunale diverso da quello indicato ai sensi dell'articolo 2 lett. d, il presidente del tribunale o della sezione, con decreto, trasmette la dichiarazione al tribunale competente. Gli effetti di cui al presente Capo si producono con riferimento all'iscrizione, di cui all'articolo 17, secondo comma, della dichiarazione presso il tribunale competente.

Art. 19 Organi della procedura

Fatte salve le disposizioni che determinano le funzioni degli organi della procedura, si osservano i seguenti principi:

- a) il giudice delegato vigila sugli atti del commissario e del consiglio dei creditori; se il piano prevede la suddivisione in classi o gruppi e ritiene che la loro formazione a cura del debitore non sia coerente rispetto a quanto disposto negli articoli 2 lett. g e 16, il giudice delegato invita il debitore ad apportare eventuali variazioni;
- b) il commissario giudiziale esercita il controllo sull'amministrazione del patrimonio del debitore e dei soci illimitatamente responsabili nelle società in cui sono previsti, riferisce al giudice delegato ogni fatto rilevante per la prosecuzione della procedura e informa il consiglio dei creditori;
- c) il consiglio dei creditori sorveglia la gestione dell'impresa e collabora con il commissario giudiziale e il debitore in modo da favorire l'utile prosecuzione della procedura.

Art. 20 Amministrazione dei beni ed esercizio dell'impresa

Durante la procedura di composizione concordata della crisi il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa.

Il tribunale, su istanza del consiglio dei creditori o di due o più creditori che rappresentino almeno un decimo dell'esposizione debitoria di cui agli elenchi, sentito il debitore e il commissario giudiziale, se l'andamento della gestione dell'impresa appare pregiudizievole per l'attuazione del piano, può affidare, con decreto soggetto a reclamo ai sensi dell'articolo 75, al commissario giudiziale in tutto o in parte la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni del debitore, determinandone i poteri. In questo caso il decreto è comunicato all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.

Il commissario giudiziale al termine dell'incarico, deve rendere il conto della sua amministrazione; si applica, in quanto compatibile, il procedimento di cui all'articolo 160.

Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti dal debitore, prima della approvazione del piano, senza l'autorizzazione del consiglio dei creditori, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori all'apertura della procedura.

Nel caso di società con soci illimitatamente responsabili, l'amministrazione dei beni è riservata ai soci; il commissario giudiziale se rileva il pericolo che vengano compiuti atti idonei a pregiudicare l'attuazione del piano può chiedere al giudice delegato l'adozione di misure cautelari sul patrimonio dei soci; in questo caso si applica l'articolo 23 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 senza necessità della introduzione del giudizio di merito.

Se nel corso della procedura muore il debitore, la prosecuzione spetta agli eredi o al curatore speciale nominato dal giudice delegato.

Art. 21 Effetti conseguenti all'apertura della procedura

Dalla data del deposito della dichiarazione di cui all'articolo 15 o 17 e sino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del piano, i creditori per titolo o causa anteriori all'apertura della procedura non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, ovvero di autotutela negoziale, sul patrimonio del debitore e su quello dei soci illimitatamente responsabili nel caso di società di persone o in accomandita per azioni.

Per lo stesso periodo indicato nel comma precedente, i termini di prescrizione e di decadenza sono sospesi.

I pagamenti, la concessione di garanzie e l'attribuzione di diritti di prelazione effettuati dal debitore dopo l'apertura della procedura, a favore di creditori anteriori sono inefficaci rispetto ai creditori concorrenti, salvo che non siano autorizzati dal consiglio dei creditori ai fini dell'attuazione del piano.

Si applicano, con riferimento alla data di apertura della procedura, le disposizioni di cui agli articoli 104 e 105.

Art. 22 Rapporti giuridici in corso di esecuzione

I rapporti giuridici preesistenti in corso di esecuzione, anche se intervenuti con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura anche in deroga a eventuali patti contrari.

Il consiglio dei creditori, nei casi di evidente opportunità ai fini dell'attuazione del piano e previa determinazione di un equo indennizzo da parte del commissario, autorizza lo scioglimento da tali rapporti; in questo caso l'indennizzo costituisce credito prededucibile.

Non si applicano, dalla data di apertura della procedura, le disposizioni degli articoli 2446, 2447, 2482 *bis*, 2482 *ter*, 2484 primo comma, n. 4 del codice civile.

La stipulazione di contratti di affitto di azienda per conservare il valore delle attività, disposta nel corso della procedura, non comporta gli effetti di cui all'art. 2112 del codice civile, limitatamente al periodo di vigenza del contratto.

Art. 23 Cessazione della procedura

Il tribunale, su istanza di uno o più creditori, del debitore o del commissario giudiziale, ovvero su segnalazione degli organi di controllo della società, sentiti, in ogni caso, il debitore, il commissario giudiziale e il consiglio dei creditori, può pronunciare con decreto motivato la cessazione della procedura quando accerta che:

- 1) i requisiti di accesso alla procedura sono venuti meno nel corso della stessa ovvero la loro insussistenza è risultata successivamente, ovvero
- 2) risulta evidente che il piano non può essere attuato perché i diritti dei soggetti interessati alla proposta contenuta nel piano non possono essere soddisfatti, ovvero
- 3) risulta evidente che non vi sono prospettive di accettazione del piano da parte dei creditori.

Nei casi predetti il tribunale, se l'insolvenza è accertata, procede ai sensi dell'articolo 41, terzo comma n. 3, ovvero ai sensi degli articoli 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e 4 della legge 18 febbraio 2004, n. 39; se tale iniziativa non è avviata, contro il decreto di cessazione della procedura è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 75.

Con l'apertura della procedura di liquidazione concorsuale o di amministrazione straordinaria restano salvi gli effetti degli atti e dei pagamenti legalmente compiuti nel corso della procedura di composizione concordata della crisi; ai crediti sorti durante la procedura è assicurato il trattamento di cui all'articolo 156 nella successiva liquidazione concorsuale o amministrazione straordinaria.

Gli accordi conclusi fra il debitore e i creditori conservano efficacia nella successiva procedura di liquidazione concorsuale, fatta salva la possibilità per le parti di condizionarne l'efficacia alla omologazione del piano.

I termini del periodo sospetto ai fini dell'esercizio delle azioni revocatorie ai sensi del Titolo IV Capo VII della presente legge decorrono dalla data di apertura della procedura di composizione concordata della crisi se il tribunale, con la sentenza di cui all'articolo 48, accerta che a quel momento già sussisteva lo stato di insolvenza.

CAPO III

APPROVAZIONE E OMOLOGAZIONE DEL PIANO.

Art. 24 Correzioni e integrazioni del piano. Relazione del commissario

Il debitore può depositare eventuali correzioni e integrazioni del piano entro il termine perentorio di trenta giorni dall'apertura della procedura; in questo caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 secondo e terzo comma.

Le correzioni e integrazioni del piano che comportano modificazioni del trattamento previsto per creditori, se questi hanno già manifestato il consenso o il dissenso, devono essere loro tempestivamente comunicate; dalla comunicazione decorre il termine di dieci giorni per la revoca del consenso o del dissenso.

Il commissario giudiziale deposita una relazione, consultabile dai creditori, sulla attuabilità del piano entro il termine di sessanta giorni dall'apertura della procedura.

Art. 25 Dichiarazioni di accettazione del piano

Il debitore deve depositare presso la cancelleria del tribunale le dichiarazioni di accettazione del piano sottoscritte dai creditori con modalità che ne assicurino la provenienza certa, entro il termine di quattro mesi dall'apertura della procedura; il tribunale, su istanza del debitore e se particolari ragioni lo richiedono, può prorogare il termine sino a ulteriori due mesi.

Le dichiarazioni di accettazione possono pervenire, in via alternativa e nello stesso termine, direttamente alla cancelleria del tribunale.

Si considerano non apposte le condizioni eventualmente allegate alle dichiarazioni di adesione.

Art. 26 Eventuale adunanza dei creditori e discussione del piano

Se il debitore ha chiesto la convocazione dell'adunanza, il commissario giudiziale comunica tempestivamente ai creditori che non hanno già manifestato il consenso o il dissenso, la data della adunanza con le forme di cui all'articolo 7.

L'adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato; il commissario giudiziale illustra il contenuto della relazione e il debitore e il consiglio dei creditori esprimono le loro osservazioni. Alla discussione può partecipare chiunque vi abbia interesse. Il giudice può consentire l'uso di strumenti informatici e telematici.

Al termine della discussione, i creditori possono manifestare il loro consenso o dissenso con dichiarazione verbale ricevuta dal cancelliere; è ammessa la manifestazione di voto da un mandatario speciale munito di delega, con procura che può essere scritta senza formalità sull'avviso di convocazione.

Se sorgono contestazioni sulla partecipazione al voto, sull'ammontare dei crediti o sulla formazione delle classi o dei gruppi, il giudice delegato provvede con decreto ai soli fini del computo delle maggioranze. Il provvedimento è impugnabile solo con la proposizione della opposizione alla omologazione.

Art. 27 Approvazione del piano

Il piano è approvato se riporta i consensi della maggioranza assoluta dei creditori votanti che deve rappresentare più della metà dei crediti risultanti negli elenchi; per creditori votanti si intendono coloro che manifestano il voto nella forma di cui all'articolo 25 o in adunanza.

Se sono previsti diverse classi o gruppi di creditori, il piano è approvato con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi delle classi e dei gruppi, unitariamente considerati, che deve rappresentare anche la maggioranza dei crediti; per ciascun gruppo e classe il consenso si forma con la maggioranza di cui al primo comma del presente articolo.

Il commissario giudiziale comunica immediatamente al giudice delegato l'esito della raccolta dei consensi, scaduto il termine di cui all'articolo 25, o della votazione alla fine della adunanza e ne dà avviso, senza ritardo, ai creditori con modalità tali da consentirne l'immediata conoscenza; il risultato della votazione è pubblicato altresì ai sensi dell'articolo 7 secondo comma.

Art. 28 Omologazione del piano

Il giudice delegato, se la proposta è stata approvata, decorsi quindici giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 27 ultimo comma, riferisce al tribunale che con decreto motivato, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il piano.

Il creditore che non ha approvato il piano può proporre opposizione alla omologazione, depositando in cancelleria, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dell'avviso di cui all'articolo 27 ultimo comma e comunque non oltre dieci giorni dalla pubblicazione effettuata ai sensi dell'articolo 7., ricorso ai sensi dell'articolo 70; in questo caso il tribunale deve valutare, nel giudizio di omologazione, se il risultato del piano, in funzione della tutela del creditore che ha proposto l'opposizione, sia presumibilmente non deteriore rispetto ad altre alternative concretamente praticabili compresa la procedura di liquidazione concorsuale.

Se le opposizioni sono proposte da creditori che rappresentano almeno un decimo dei crediti risultanti dagli elenchi o vi è relazione sfavorevole del commissario giudiziale, il tribunale deve altresì valutare l'attuabilità del piano.

Il debitore, se la proposta è stata approvata dalla maggioranza dei due terzi dei gruppi e delle classi, ma non è raggiunta la maggioranza del valore capitale dei crediti risultanti dagli elenchi, può presentare ricorso ai sensi dell'art. 70 per chiedere l'omologazione del piano, non oltre dieci giorni successivi alla pubblicazione di cui all'articolo 7 secondo comma. Il ricorso è promosso nei confronti del commissario giudiziale e del rappresentante comune delle classi o dei gruppi non consenzienti. In questo caso il tribunale può omologare il piano se valuta che è attuabile e che i creditori collocati nel gruppo o nella classe non consenziente ricevono presumibilmente dalla attuazione del piano un trattamento non peggiore rispetto a quello che potrebbero conseguire rispetto ad altre alternative concretamente praticabili compresa la procedura di liquidazione concorsuale.

Contro il decreto di omologa emesso dal tribunale ai sensi del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo, coloro che si ritengono danneggiati dal piano possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 75.

Se il piano non è approvato o non sussistono i presupposti per l'omologazione, il tribunale con decreto dichiara che il piano non è approvato e, in caso di insolvenza, avvia il procedimento di cui all'articolo 41 terzo comma n. 3.

Contro il decreto del tribunale che rigetta l'omologazione, può essere proposto reclamo ai sensi dell'articolo 75 se non è avviata l'iniziativa di cui al comma precedente ovvero se la stessa non si conclude con la sentenza di cui all'articolo 48.

Il decreto di omologazione è immediatamente esecutivo. Se è proposto reclamo, sino a che il provvedimento di omologazione non è divenuto definitivo, il giudice delegato stabilisce, con decreto, su segnalazione del commissario giudiziale le opportune cautele per l'adempimento del piano.

Art. 29 Effetti dell'omologazione del piano per i creditori

Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura della procedura.

I creditori dissenzienti o che non hanno manifestato il consenso, conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. I creditori che hanno prestato adesione, conservano questi diritti se non è stabilito diversamente dal piano.

L'adempimento del piano libera interamente il debitore dalle sue obbligazioni; la liberazione si estende ai soggetti di cui all'articolo 37.

Art. 30 Procedura semplificata di omologazione del piano

Se il debitore deposita, con la dichiarazione e i documenti indicati nell'articolo 15, una relazione, sottoscritta da un soggetto professionale esperto della materia, sulla attuabilità del piano, nonché le dichiarazioni di accettazione di creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti ove per almeno la metà di essi siano riferibili a banche o ad altri intermediari finanziari sottoposti a vigilanza, il tribunale, previa eventuale nomina di un esperto al fine di valutare l'esistenza delle condizioni per il soddisfacimento integrale dei creditori non aderenti al piano, procede ai sensi dell'articolo 28 primo comma; si applica altresì l'articolo 28 sesto, settimo e ottavo comma. Il compenso dell'esperto è posto a carico del debitore.

Il decreto di omologazione è reso pubblico in modo da assicurare la tempestiva conoscenza a tutti i creditori secondo quanto disposto dall'articolo 27 ultimo comma; i creditori che non hanno prestato adesione al piano possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 75 entro quindici giorni dalla ricezione dell'avviso e comunque non oltre trenta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 7 secondo comma.

Art. 31 Esecuzione del piano

Dopo il decreto di omologazione il commissario giudiziale e il consiglio dei creditori rimangono in carica esclusivamente al fine di sorvegliare l'attuazione del piano; devono riferire al pubblico ministero ogni fatto rilevante ai fini dell'azione di annullamento del piano.

Art. 32 Risoluzione del piano

Su ricorso di uno o più creditori, in caso di grave inadempimento degli obblighi derivanti dal piano, il tribunale procede ai sensi dell'articolo 70; il procedimento deve essere promosso anche nei confronti di coloro che abbiano garantito la procedura di composizione concordata della crisi. Al termine del procedimento, se sussistono i requisiti di cui al presente articolo e l'insolvenza è accertata, il tribunale, con sentenza, pronuncia la risoluzione del piano e provvede ai sensi dell'articolo 48 ovvero degli articoli 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e 4 della legge 18 febbraio 2004, n. 39.

La risoluzione non può essere pronunciata trascorsi due anni dall'omologazione del piano.

Art. 33 Annullamento del piano

Su ricorso di uno o più creditori ovvero del pubblico ministero, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, il tribunale procede ai sensi dell'articolo 70; il procedimento deve essere promosso anche nei confronti di coloro, se ve ne sono, che hanno garantito la procedura di composizione concordata della crisi. Al termine del procedimento, se sussistono i requisiti di cui al presente articolo e l'insolvenza è accertata, il tribunale con sentenza annulla il piano e provvede ai sensi dell'articolo 4.13 ovvero degli articoli 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e 4 della legge 18 febbraio 2004, n. 39.

L'azione di annullamento deve proporsi nel termine di tre mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni. dall'omologazione del piano.

Art. 34 Procedura di liquidazione concorsuale o di amministrazione straordinaria conseguente a risoluzione o annullamento

Con l'apertura della procedura di liquidazione concorsuale o di amministrazione straordinaria, restano salvi gli effetti degli atti e dei pagamenti legalmente compiuti nel corso e in esecuzione della procedura di composizione concordata della crisi; ai crediti sorti è assicurato il trattamento di cui all'articolo 156 nella successiva procedura di liquidazione concorsuale o di amministrazione straordinaria.

Il periodo sospetto per l'esercizio delle azioni revocatorie concorsuali decorre dalla pronuncia di risoluzione o annullamento, fatta salva l'azione di cui all'articolo 199.

I creditori anteriori non sono tenuti a restituire quanto hanno già legittimamente riscosso in esecuzione del piano risolto o annullato e continuano a partecipare al concorso, per le somme ancora dovute in base al piano risolto o annullato, conservando le garanzie preesistenti all'inizio della procedura ovvero efficacemente acquisite nel corso della stessa.

Art. 35 Procedura semplificata per il piccolo imprenditore

Nella procedura di composizione concordata della crisi del piccolo imprenditore si applicano le disposizioni che precedono, con esclusione di quelle contenute negli articoli 16 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 20 secondo e terzo comma, 26.

Il consiglio dei creditori non è nominato e le funzioni attribuite a tale organo sono demandate al commissario giudiziale.

Tutti i termini sono ridotti alla metà.

TITOLO IV
PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONCURSUALE

CAPO I
PRESUPPOSTI E APERTURA

Art. 36 Imprenditori soggetti alla liquidazione concorsuale

Sono soggetti alle disposizioni sulla liquidazione concorsuale gli imprenditori in stato di insolvenza, esclusi quelli di cui all'art. 6 nonché le imprese assoggettabili alla procedura di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 ed alla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Art. 37 Estensione della procedura ad altri soggetti

La sentenza di apertura della procedura di liquidazione concorsuale nei confronti della società produce l'assoggettamento, a tale procedura, dei soci illimitatamente responsabili, nonché dei soci che, pur se limitatamente responsabili, hanno disposto, anche indirettamente, dei beni sociali come di cosa propria attuando fraudolentemente, nell'interesse proprio o di terzi, una gestione che ha determinato l'insolvenza.

L'estensione ai soci illimitatamente responsabili come tali indicati negli artt. 2325, secondo comma e 2462 secondo comma del codice civile è ammessa se il regime di responsabilità illimitata è durato per un periodo complessivo non inferiore ad un anno.

Nei casi previsti dal primo comma del presente articolo, la responsabilità patrimoniale del soggetto nei cui confronti si estende la procedura concorsuale, fatto salvo quanto disposto per i soci di società personali ai sensi dell'articolo 2269 del codice civile e per l'accomandatario della società in accomandita per azioni, è limitata alle obbligazioni sorte nel periodo, riferito, rispettivamente, all'assunzione della qualità di socio illimitatamente responsabile ovvero alla sua fraudolenta ingerenza nella gestione della società.

L'estensione della procedura è ammessa anche con sentenza successiva a quella che ha dichiarato l'apertura del concorso, se la qualità di socio illimitatamente responsabile è accertata successivamente, fatta salva l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 40 terzo comma. Gli effetti si producono dalla sentenza che estende al socio la procedura aperta nei confronti della società.

Art. 38 Piccoli imprenditori

Con le forme e le modalità semplificate di cui al Titolo IV Capo XIV della presente legge, la procedura di liquidazione concorsuale si applica anche al piccolo imprenditore insolvente, individuale o collettivo, come identificato nell'articolo 2 lett. e.

Art. 39 Limiti dell'esposizione debitoria all'apertura del concorso

Non si fa luogo alla apertura del concorso, pur in presenza delle altre condizioni previste dalla presente legge, se l'esposizione debitoria, risultante dagli atti, è inferiore a euro 50.000,00. Tale limite è aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 40 Limiti temporali all'apertura del concorso

Non può essere sottoposto alla procedura di liquidazione concorsuale: 1) l'imprenditore, individuale o collettivo, decorso un anno dalla cancellazione del registro delle imprese; 2) l'imprenditore individuale o collettivo, che dimostra di avere reso conoscibile ai terzi la cessazione da oltre un anno della propria attività operativa o di liquidazione. I requisiti di cui agli articoli 39, 175 e 176 si valutano al momento della apertura della procedura.

La procedura di liquidazione aperta nei confronti della società non può essere estesa ai soggetti indicati nell'art. 37 per i quali è venuta meno, da oltre un anno, la responsabilità illimitata, se sono state osservate le disposizioni per rendere noto ai terzi il venire meno di tale responsabilità.

L'imprenditore individuale defunto o la società di persone nella quale sono deceduti tutti i soci illimitatamente responsabili, non possono essere sottoposti alla procedura di liquidazione dopo un anno dalla morte dell'imprenditore o dell'ultimo socio. L'erede può chiedere l'apertura nei confronti dell'imprenditore defunto, purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio.

Con l'apertura della liquidazione concorsuale cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.

Art. 41 Iniziativa per l'apertura della procedura

La domanda di apertura della procedura di liquidazione è proposta con ricorso del debitore, del soggetto che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 37, di uno o più creditori ovvero del pubblico ministero. Nei casi previsti dall'articolo 37 l'iniziativa spetta anche al curatore della procedura di liquidazione della società.

Il ricorso è depositato nella cancelleria del tribunale competente e deve contenere le fonti di prova e, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei fatti rivelatori dell'insolvenza.

L'iniziativa di ufficio è ammessa se i fatti indicatori dell'esistenza dello stato di insolvenza hanno carattere di univocità e risultano soltanto dalle seguenti fattispecie: 1) quando l'insolvenza del debitore è stata segnalata, con ordinanza motivata, da un giudice che l'abbia rilevata nel corso o all'esito di un giudizio civile nel quale il debitore è parte; 2) quando l'insolvenza emerge a seguito della segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo 10 quarto comma, ovvero a seguito di segnalazione di singoli componenti dell'organo di amministrazione o di controllo; 3) quando il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 18 secondo comma o 23; 4) quando vengono dichiarati la risoluzione o l'annullamento del piano omologato; 5) quando, a seguito di rinuncia alla domanda da parte del creditore o del debitore, emerge, per altre fonti, l'insolvenza dell'imprenditore.

Art. 42 Richiesta a tribunale incompetente

Se il ricorso di cui all'art. 41 è presentato davanti ad un tribunale diverso da quello indicato nell'art. 2, il tribunale dichiara con sentenza la propria incompetenza e indica il tribunale competente nonché il termine per la riassunzione non superiore a trenta giorni; se procede d'ufficio, con la sentenza con la quale dichiara la propria incompetenza, pronuncia contestuale decreto con il quale dispone l'immediata trasmissione degli atti a quello ritenuto competente.

Il tribunale indicato nella sentenza dichiarativa di incompetenza, se vi è stata tempestiva riassunzione o nel caso di trasmissione degli atti, e se si ritiene a sua volta incompetente deve sollevare regolamento di competenza.

Contro la sentenza pronunciata ai sensi del primo comma del presente articolo è ammesso esclusivamente regolamento di competenza.

Art. 43 Obblighi del debitore che richiede l'apertura della procedura

Il debitore che chiede l'apertura della procedura di liquidazione concorsuale deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili, lo stato patrimoniale e il conto economico per i due anni precedenti ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività dell'impresa, l'indicazione dei ricavi dei precedenti dodici mesi, il numero dei dipendenti occupati alla data di presentazione ed il totale dell'attivo dello stato patrimoniale, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e

personali su beni mobili o immobili in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.

Art. 44 Inizio del procedimento

Immediatamente dopo il deposito del ricorso, il presidente del tribunale o della sezione designa il giudice relatore; il tribunale fissa con decreto l'udienza per la convocazione del ricorrente e del debitore. Se il ricorso è presentato dal debitore e non occorre procedere ad attività istruttoria, la convocazione può essere omessa.

La convocazione del debitore è disposta con notificazione, eventualmente a carico del richiedente, ovvero con altro mezzo, anche informatico o telematico, idoneo ad assicurare la conoscenza del procedimento. Il debitore è tenuto ad eleggere domicilio per le successive comunicazioni e notificazioni.

Tra la data della comunicazione dell'avviso di convocazione o della notificazione del ricorso e quella dell'udienza di comparizione deve intercorrere un termine non inferiore a dieci giorni. Il termine può essere abbreviato dal tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. Il termine ridotto non può essere comunque inferiore a tre giorni liberi.

Copia del ricorso e del decreto viene comunicata al pubblico ministero con deposito presso la segreteria del suo ufficio. Il pubblico ministero può depositare memorie nella cancelleria del giudice adito e partecipare all'udienza.

Art. 45 Attività istruttoria e misure conservative

All'udienza il tribunale adotta ogni iniziativa istruttoria, anche d'ufficio, in modo che le parti siano informate dei fatti e delle prove da valutare ai fini della decisione. Alle parti è garantito il diritto alla deduzione di mezzi di prova e la facoltà, anche in contraddittorio, di presentare memorie difensive.

Il tribunale deve procedere all'espletamento della attività senza ritardo e il differimento dell'udienza è consentito solo per esigenze istruttorie.

Le attività che competono al tribunale in base all'articolo 44 e ai commi primo e secondo del presente articolo, spettano al giudice relatore eventualmente delegato dal tribunale.

Su istanza di parte, il tribunale, fino alla conclusione del procedimento, può assumere i provvedimenti cautelari necessari e diretti alla gestione e alla conservazione del patrimonio del debitore nonché quelli idonei ad assicurare gli effetti della decisione, adottando, in quanto

applicabili, le disposizioni degli articoli 669 *bis*, 669 *sexies*, 669 *novies*, 669 *decies*, 669 *duodecies* e 669 *terdecies* del codice di procedura civile; in questo caso il reclamo è proposto davanti alla corte d'appello.

Art. 46 Conclusione del procedimento

Il giudice delegato, esaurita la trattazione e l'istruttoria, riferisce al tribunale anche senza fissare apposita udienza davanti a collegio.

Il tribunale, se accoglie l'istanza o nei casi di cui all'articolo 41 terzo comma, pronuncia sentenza ai sensi dell'articolo 48, con la quale, accertata la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 1 quarto comma, 36 e 37, dichiara aperta la procedura di liquidazione.

Il tribunale se rigetta il ricorso, pronuncia decreto ai sensi dell'articolo 47 e su domanda del debitore, può condannare il creditore che ha assunto l'iniziativa di cui all'articolo 41 alla rifusione delle spese e, in caso di malafede o manifesta imprudenza, anche al risarcimento del danno, eventualmente liquidato d'ufficio.

Il tribunale può dichiarare il non luogo a provvedere a seguito della rinuncia del creditore o del debitore, solo se non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 41 n. 5; in ogni caso il cancelliere è tenuto a trattenere nel fascicolo copia del ricorso e dei documenti allegati.

Art. 47 Rigetto del ricorso

Il tribunale può, con decreto, pronunciare l'immediato rigetto della domanda di apertura della procedura, anche senza avere convocato il debitore, se sussiste l'ipotesi di cui all'articolo 39.

Il decreto preclude la riproposizione di un nuovo ricorso che non sia fondato su nuovi presupposti di fatto.

Il decreto di rigetto è comunicato ai sensi dell'articolo 7.

Art. 48 Sentenza che dispone l'apertura del concorso

Con la sentenza che dispone l'apertura della liquidazione concorsuale, il tribunale:

- 1) nomina il giudice delegato alla procedura;
- 2) nomina il curatore;
- 3) ordina al debitore il deposito dei bilanci e delle scritture contabili, entro ventiquattro ore, se non è stato ancora eseguito al momento del deposito della domanda ai sensi dell'articolo 4.1.8;

- 4) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore, il termine di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al numero seguente, per la presentazione in cancelleria delle domande;
- 5) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà alla formazione dello stato passivo
- 6) se la pronuncia è disposta ai sensi dell'articolo 41 terzo comma n. 3, stabilisce se l'insolvenza risale al momento di inizio della procedura di composizione concordata della crisi.

La sentenza produce immediatamente i suoi effetti dalla data del deposito in cancelleria o, per i terzi, nei soli casi previsti dalla presente legge, dalla data della pubblicazione effettuata con l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Art. 49 Notificazione e pubblicazione della sentenza

La sentenza di cui all'articolo 48 è immediatamente notificata ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto negli articoli 44, 45 e 46, ed è comunicata per estratto, ai sensi dell'articolo 136 del codice di procedura civile, al curatore ed al richiedente. L'estratto deve contenere il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza.

La sentenza è immediatamente pubblicata con il deposito in cancelleria e con l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'impresa ha sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta. A tal fine il cancelliere lo stesso giorno del deposito in cancelleria trasmette, anche in via telematica, l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle imprese.

Le comunicazioni devono essere effettuate secondo quanto disposto dall'articolo 7.

La sentenza di cui all'articolo 48 può contenere l'indicazione di altre forme di pubblicità idonee ad agevolare l'immediata conoscenza per i terzi dell'apertura del concorso; può anche esserne disposta la pubblicazione di un estratto su uno o più quotidiani.

Art. 50 Opposizione

Contro la sentenza che dichiara aperta la procedura di liquidazione concorsuale, può essere proposta opposizione davanti alla corte d'appello da parte del debitore o di qualunque interessato,

nel termine di trenta giorni dalla data di notificazione, per il debitore, o dalla data della pubblicazione di cui all'articolo 49 per ogni altro interessato. In ogni caso non può essere proposta decorso un anno dal deposito in cancelleria.

L'opposizione è proposta nei confronti del curatore e di chi ha presentato il ricorso; se è promossa da un creditore o da un terzo va proposta anche nei confronti del debitore.

Al procedimento di opposizione, si applicano le disposizioni previste dal Titolo II, Capo I del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e successive modificazioni di cui al Capo II del decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37 in quanto compatibili.

Contro la sentenza con la quale la corte d'appello ha deciso sull'opposizione, è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile escluso il n. 5.

L'opposizione non sospende gli effetti della sentenza impugnata.

La corte d'appello, su richiesta delle parti che hanno proposto impugnazione, del debitore ovvero del curatore, può, per gravi motivi, adottare provvedimenti diretti ad inibire, anche temporaneamente e parzialmente, l'attività di liquidazione del patrimonio. Al procedimento cautelare si applicano le disposizioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 escluso il terzo comma.

Art. 51 Sentenza nel giudizio di opposizione e gravami

La sentenza che revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione concorsuale è notificata al curatore, al creditore istante e al debitore, se questi non è opponente, e deve essere pubblicata, comunicata ed iscritta a norma dell'articolo 49.

La sentenza della corte d'appello che in accoglimento dell'opposizione, revoca la precedente pronuncia, produce immediatamente i suoi effetti; restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

Se è proposto ricorso per cassazione, il ricorrente può chiedere al tribunale che l'efficacia immediata della sentenza sia sospesa; la corte d'appello, valutata la presumibile fondatezza del ricorso può stabilire che, fino alla pronuncia definitiva, l'amministrazione del patrimonio assoggettato al concorso spetti congiuntamente al curatore e al debitore; in questo caso, eventuali contrasti sono risolti dal giudice delegato.

Se il debitore è stato condannato alla rifusione delle spese legali a favore di uno o più creditori, il giudice delegato, su loro richiesta, avuto riguardo alla efficienza causale della difesa,

può autorizzare che la somma dovuta dal debitore sia prelevata come debito prededucibile; in caso di contestazione va proposta la domanda ai sensi dell'articolo 133.

Art. 52 Effetti della sentenza di revoca

Nel caso di passaggio in giudicato della sentenza di revoca, si applica la disposizione di cui all'articolo 51 secondo comma ultima parte anche per gli atti compiuti ai sensi del terzo comma dell'articolo 41.

Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale con il decreto emesso ai sensi dell'art. 167 secondo comma e gravano sul creditore istante se è stato condannato al risarcimento dei danni per avere agito con malafede o manifesta imprudenza. In ogni altro caso, le spese della procedura e il compenso del curatore devono essere prelevate dal fondo istituito presso il ministero della giustizia.

Art. 53 Sentenza emessa da tribunale incompetente

La corte d'appello, se all'esito del giudizio di opposizione, dichiara con sentenza la propria incompetenza dispone l'immediata trasmissione degli atti al tribunale competente; il tribunale indicato nella sentenza dichiarativa di incompetenza, se non è stato proposto regolamento di competenza e se si ritiene competente, con decreto, nomina il giudice delegato e il curatore ed impartisce le ulteriori disposizioni per la prosecuzione della procedura; restano salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti. Se si ritiene incompetente deve sollevare regolamento di competenza.

Il curatore decaduto presenta il conto della gestione, a norma dell'articolo 160, al giudice delegato del tribunale competente che liquida il compenso.

Se nel giudizio di cui all'articolo 51 concluso con la sentenza di cui al primo comma del presente articolo, sono proposti ulteriori motivi di impugnazione, l'opposizione può essere riassunta ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura civile dinanzi alla corte d'appello competente.

Nei giudizi in corso pendenti davanti al tribunale incompetente nei quali è parte il curatore, il giudice della causa ordina la cancellazione della causa dal ruolo; gli effetti della domanda e delle attività compiute si conservano se la causa è riassunta dal nuovo curatore o dal terzo, davanti al tribunale competente, entro tre mesi dalla cancellazione.

Art. 54 Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di apertura del concorso.

Contro il decreto con il quale è stato respinto il ricorso proposto ai sensi dell'articolo 41, possono proporre reclamo alla corte di appello, entro quindici giorni dalla comunicazione, coloro che hanno presentato ricorso ai sensi dell'articolo 41, nonché il debitore anche per le domande di condanna alla rifusione delle spese e al risarcimento dei danni proposte al tribunale. Il reclamo può essere proposto anche dal debitore sottoposto alla liquidazione concorsuale nel caso di mancato accoglimento di sua richiesta di estensione della medesima procedura nei confronti di altri soggetti di cui all'articolo 37 primo comma.

Il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno.

Al procedimento davanti alla corte si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45 terzo comma e 70.

La corte di appello se accoglie il reclamo, rimette d'ufficio gli atti al tribunale per la sentenza di apertura della liquidazione concorsuale; in sede di remissione il tribunale provvede senza riaprire il procedimento ed è vincolato alla decisione della corte di appello; il termine di cui all'articolo 40 si computa con riguardo al decreto della corte d'appello.

Il decreto della corte d'appello che respinge il reclamo non è impugnabile, né revocabile.

Art. 55 Morte del debitore successiva alla apertura

Se il debitore muore dopo l'apertura della procedura, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.

Se ci sono più eredi, la procedura prosegue nei confronti di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo fra gli eredi entro quindici giorni dalla morte del debitore, il giudice delegato provvede alla designazione del rappresentante.

Nel caso previsto dall'articolo 528 del codice civile, la procedura prosegue nei confronti del curatore dell'eredità giacente e, in quello previsto dall'articolo 641 del codice civile, nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'articolo 642 del codice civile.

Se la morte interviene durante il giudizio di opposizione, questo prosegue nei confronti delle persone indicate nel secondo comma, osservate le disposizioni degli articoli da 299 a 305 del codice di procedura civile

Art. 56 Fascicolo della procedura

Immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza, il cancelliere forma un fascicolo, munito di indice, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, salvo che, per ragioni di riservatezza, non debba essere disposta la custodia separata.

Il consiglio dei creditori e ciascun suo componente hanno diritto di prendere visione di qualunque atto o documento contenuti nel fascicolo.

Analogo diritto, con la sola eccezione della relazione del curatore e degli atti eventualmente riservati su disposizione del giudice delegato, spetta anche al debitore.

Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di esaminare solo gli atti ed i documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.

Il diritto come sopra regolato comporta anche quello di estrarre copie.

Art. 57 Conflitto positivo di competenza

Se sono aperte più procedure di liquidazione nei confronti dello stesso debitore, il tribunale competente per la prosecuzione è quello che si è pronunciato per primo. Il tribunale che si è pronunciato successivamente se ritiene di adeguarsi alla decisione preventivamente assunta, con decreto, trasmette il fascicolo della procedura al tribunale competente; si applica la disposizione di cui all'articolo 53. Altrimenti deve sollevare regolamento di competenza d'ufficio per la risoluzione del conflitto.

CAPO II

ORGANI E TUTELE

Art. 58 Nomina e funzioni del curatore

Il tribunale nomina il curatore designandolo fra i professionisti, gli studi professionali associati e le società di professionisti con esperienza nella materia.

Non possono essere nominati come curatore il coniuge e i parenti e affini entro il quarto grado del debitore, i suoi creditori, chi ha prestato attività professionale a favore dell'imprenditore o si è ingerito nell'impresa nei due anni anteriori l'apertura della procedura, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con la gestione della procedura di liquidazione concorsuale.

Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.

Il curatore svolge personalmente le funzioni di amministrazione e liquidazione del patrimonio del debitore; il giudice delegato può autorizzare il curatore a delegarle ad altri, ferma restando la sua responsabilità e senza aggravio di spese per la procedura.

L'esercizio dei poteri può essere limitato, nei casi previsti dalla presente legge, da autorizzazioni e pareri vincolanti del giudice delegato o del consiglio dei creditori.

Se è nominato curatore uno studio professionale associato o una società tra professionisti, deve essere designato il soggetto persona fisica responsabile della procedura. In questo caso non è ammessa la nomina di coadiutori ai sensi del quarto comma del presente articolo.

Il curatore, con l'autorizzazione del consiglio dei creditori, può farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone, compreso lo stesso debitore, sotto la propria responsabilità.

Il curatore, se nel patrimonio del debitore sono compresi beni produttivi, provvede alla loro gestione conservativa, fatte salve le disposizioni in materia di esercizio provvisorio.

Art. 59 Limitazioni generali e integrazioni dei poteri del curatore

Il curatore non può assumere l'incarico di avvocato nei giudizi che riguardano la procedura concorsuale.

Il curatore deve essere autorizzato a stare in giudizio dal consiglio dei creditori per le controversie di cui al Titolo IV Capo IX della presente legge e per i procedimenti in camera di consiglio ovvero dal giudice delegato per ogni altra controversia; in ogni caso il difensore della procedura è nominato dal giudice delegato.

Il curatore, assunto il parere del consiglio dei creditori e sentito il debitore ove possibile, può consentire riduzioni di crediti, fare transazioni, compromessi, rinunzie alle liti, ricognizioni di diritti dei terzi, cancellare ipoteche, restituire pegni, svincolare cauzioni ed accettare eredità e donazioni.

Se tali atti sono di valore indeterminato o superiore a 50000,00 euro, è necessaria la motivata autorizzazione del consiglio dei creditori. Il limite è adeguato ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita.

Il giudice delegato, su richiesta motivata del consiglio dei creditori, può ordinare al curatore di non compiere gli atti indicati nel terzo comma del presente articolo, esclusa ogni valutazione di mera convenienza economica.

Art. 60 Deposito delle somme riscosse

Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore devono essere depositate entro cinque giorni presso un ufficio postale o presso una banca; anche se il deposito è costituito con un conto corrente non è consentita la convenzione d'assegno.

Il deposito deve essere intestato all'ufficio della procedura; i prelievi possono avvenire solo con le modalità stabilite dal giudice delegato e, in ogni caso, con mandato di pagamento.

Il depositario deve inviare al giudice delegato, ogni due mesi, un prospetto contenente un'analitica indicazione delle somme versate e ritirate, allegando, in tale ipotesi, le copie dei mandati di pagamento.

La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto è valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore.

Se è prevedibile che le somme disponibili non possano essere immediatamente destinate ai creditori, su richiesta del curatore e previa approvazione del consiglio dei creditori, il giudice delegato può disporre che le disponibilità liquide siano impiegate in operazioni finanziarie non aleatorie.

Art.61 Relazione al giudice

Il curatore, entro un mese dal decreto con il quale è reso esecutivo lo stato passivo, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del dissesto, sulla diligenza spiegata nell'esercizio dell'impresa, sulle responsabilità del debitore o di altri. Con separato atto il curatore presenta il programma della liquidazione ai sensi dell'articolo 4.10.1.

Se il debitore è una società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società.

La relazione è diretta al giudice delegato ed è ostensibile solo al consiglio dei creditori o a ciascuno dei suoi componenti.

Ogni sei mesi il curatore deve presentare al giudice delegato un'esposizione sommaria della sua amministrazione, la descrizione dell'andamento della liquidazione e delle modalità di soddisfazione dei creditori; se richiesto, deve altresì esibire i documenti giustificativi.

Il curatore ha diritto di richiedere ai soggetti che hanno intrattenuto rapporti patrimoniali con il debitore, copia della documentazione relativa al rapporto corrispondendo le spese di estrazione della copia; in caso di rifiuto, il curatore, se indica analiticamente i documenti oggetto della richiesta, può procedere ai sensi dell'articolo 633 e seguenti del codice di procedura civile.

Il curatore deve osservare quanto disposto dall'articolo 331 del codice di procedura penale e non è tenuto a fare espressa menzione nella relazione del contenuto della denuncia.

Art. 62 Reclamo contro gli atti del curatore

Contro gli atti di amministrazione del curatore, il debitore ed ogni altro interessato, entro il termine di cui all'articolo 70, possono proporre reclamo, per qualsiasi ragione, al giudice delegato che decide con decreto motivato, sentito in ogni caso il consiglio dei creditori, ai sensi dell'articolo 72.

Art. 63 Responsabilità del curatore

Il curatore deve adempiere ai doveri imposti dalla legge con la diligenza richiesta dalla natura professionale dell'incarico.

Il curatore è responsabile verso il debitore, i creditori o i terzi dei danni derivanti dalla inosservanza dei doveri impostigli per legge.

L'azione di responsabilità nei confronti del curatore revocato ai sensi dell'articolo 64 è promossa dal curatore successivamente nominato, previa autorizzazione del giudice delegato.

Le azioni del debitore, dei creditori o dei terzi nei confronti del curatore per il risarcimento dei danni causati durante il procedimento di liquidazione concorsuale possono essere esercitate soltanto dopo il provvedimento di chiusura, se concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata; in questo caso sull'ammissibilità decide il tribunale in camera di consiglio con decreto motivato su ricorso di chi intende promuovere l'azione assunte le informazioni necessarie.

Art. 64 Revoca del curatore

Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del consiglio dei creditori, revocare il curatore.

Il tribunale provvede con decreto, sentiti il curatore e il pubblico ministero.

Il curatore non può dimettersi dal suo ufficio dopo che ha ricevuto la comunicazione della sua convocazione in camera di consiglio per la revoca.

Contro il decreto di revoca è ammesso reclamo alla corte di appello nel termine di quindici giorni dalla sua comunicazione.

Al procedimento davanti al tribunale e alla corte d'appello si applicano le disposizioni di cui all'articolo 70 e seguenti.

Art. 65 Compenso al curatore

Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se la procedura cessa in conseguenza della omologazione del piano di regolazione dell'insolvenza, sono liquidati con decreto del tribunale, su relazione del giudice delegato, secondo le disposizioni stabilite con decreto del Ministro della giustizia.

La liquidazione del compenso è effettuata dopo l'approvazione del rendiconto e, se è stato omologato, dopo l'esecuzione del piano di regolazione dell'insolvenza. Il tribunale in considerazione della durata dell'incarico e dell'andamento della liquidazione può accordare al curatore acconti sul compenso.

Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti.

Il curatore non può pretendere alcuna altra forma di retribuzione oltre a quella liquidata dal tribunale. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale.

Art. 66 Nomina e funzioni del consiglio dei creditori

Il consiglio dei creditori è nominato dal giudice delegato con decreto immediatamente successivo a quello con il quale viene reso esecutivo lo stato passivo ovvero anche prima, in via provvisoria, se sussiste necessità in relazione al compimento delle funzioni allo stesso attribuite; in questo caso la nomina deve essere confermata o modificata.

Il consiglio rappresenta categorie diverse di creditori per posizione giuridica e interessi omogenei; il numero dei suoi componenti può variare a seconda dell'entità del passivo, ma deve essere dispari.

Il giudice delegato designa altresì uno o più componenti supplenti. I creditori possono designare un professionista perché li rappresenti nel consiglio dei creditori.

Le deliberazioni del consiglio dei creditori sono validamente assunte a maggioranza dei componenti; il voto può essere espresso in riunioni collegiali ovvero per mezzo telefax o con altro mezzo elettronico o telematico, purché sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto.

Il consiglio dei creditori coadiuva il curatore nell'esercizio delle sue funzioni ed esercita i conseguenti poteri di controllo e di informazione. Il consiglio esprime il parere sull'attività del curatore e lo autorizza al compimento di atti di amministrazione; il parere è vincolante solo ove espressamente previsto.

Il curatore può richiedere al giudice delegato la sostituzione del componente del consiglio, se ravvisa un conflitto di interessi in relazione allo svolgimento della procedura o al compimento di singoli atti.

Ai componenti del consiglio dei creditori spetta il diritto al rimborso delle spese con le modalità indicate dal giudice delegato. Nel caso di procedimenti particolarmente complessi e di attivo sufficiente a soddisfare almeno in parte i creditori concorrenti, ai componenti del consiglio può spettare un compenso liquidato dal giudice delegato in misura non superiore al dieci per cento del compenso liquidato al curatore.

Art. 67 Responsabilità del consiglio dei creditori

I componenti del consiglio sono responsabili nei confronti degli altri creditori per i danni ad essi cagionati, in violazione dei doveri loro imposti dalla presente legge, nell'esercizio delle attività che hanno ad oggetto le funzioni cui sono preposti.

Si applica la disposizione di cui all'articolo 63 ultimo comma.

Art. 68 Funzioni del giudice delegato

Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e sull'operato del curatore nonché altre funzioni espressamente previste nella presente legge.

Al giudice delegato sono altresì attribuiti:

- a) il potere di autorizzare il curatore a stare in giudizio secondo quanto disposto dall'articolo 59 secondo comma;
- b) la nomina dei difensori, consulenti e stimatori e la liquidazione del loro compenso;
- c) la risoluzione dei conflitti fra il curatore e il consiglio dei creditori;
- d) il potere di autorizzare l'azione di responsabilità nei confronti del curatore.

Il giudice delegato provvede con decreto motivato depositato in cancelleria.

Contro i decreti del giudice delegato, salvo disposizione contraria, può essere proposto reclamo al tribunale dal curatore, dal debitore, dal consiglio dei creditori e da chiunque vi abbia interesse secondo le disposizioni di cui agli articoli 70 e seguenti del presente Capo.

Art. 69 Funzioni del tribunale

Il tribunale risolve tutti i conflitti insorti, giudica della legittimità degli atti e dei provvedimenti assunti dagli organi della procedura. La cognizione si estende al merito soltanto se il reclamo proposto investe l'opportunità o la convenienza degli atti.

Il tribunale conosce di tutte le controversie che, anche nei confronti dei terzi, derivano dalla procedura; provvede alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato.

Art. 70 Procedimento camerale, atto introduttivo e giudice competente

La domanda si propone con ricorso da depositare nella cancelleria del tribunale.

Se l'oggetto della domanda è l'impugnazione di un provvedimento, il termine perentorio per la proposizione del ricorso è di dieci giorni e decorre: a) dalla sua notificazione o comunicazione integrale per il debitore e per i soggetti nei cui confronti si producono gli effetti del provvedimento stesso; b) in ogni altro caso il termine decorre dal deposito in cancelleria.

Se l'oggetto della domanda è un atto degli organi della procedura, il termine decorre dal momento in cui è comunicato ovvero da quando è stato conosciuto con prova certa. Sono salve le disposizioni della presente legge in cui sono previsti termini e decorrenze diverse.

In ogni caso l'impugnazione non è ammessa decorso un anno dal deposito del provvedimento in cancelleria o dal compimento dell'atto.

La parte sta in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura, salva la facoltà per il curatore che resiste al ricorso di partecipare personalmente al procedimento.

Il ricorso deve contenere le generalità delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione degli elementi di diritto costitutivi delle ragioni della domanda, le prove di cui la parte intende avvalersi, le conclusioni, nonché il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle successive comunicazioni.

Art. 71 Notificazioni e comunicazioni

Le notificazioni e comunicazioni alle parti costituite possono aver luogo oltre che a norma

degli articoli 136 e segg. del codice di procedura civile, con trasmissione dell'atto per posta elettronica, a mezzo telefax o con scambio diretto tra difensori nell'osservanza della vigente normativa sulla trasmissione di documenti informatici.

Art. 72 Udienza e trattazione del ricorso

La trattazione del procedimento è collegiale salvo quanto disposto nel caso di cui al penultimo comma del presente articolo. Il presidente del tribunale o della sezione designa il giudice incaricato della relazione, fissa l'udienza per l'audizione delle parti, la trattazione e la discussione del ricorso e ordina che il ricorso e il decreto siano comunicati, con le forme di cui all'art. 71, ai soggetti nei cui confronti il provvedimento è richiesto.

Il decreto contiene anche l'indicazione del termine per la comunicazione e la costituzione.

Le parti si costituiscono in cancelleria con il deposito di memoria difensiva che deve contenere le loro generalità e, in caso di contestazione del ricorso, l'esposizione di fatti controversi, l'indicazione delle fonti di prova, le ragioni in fatto e in diritto della contestazione della domanda e le conclusioni.

La trattazione del procedimento avviene davanti al giudice delegato alla procedura se è impugnato un atto del curatore o del consiglio dei creditori, salvo che il ricorrente non chieda l'immediata trattazione collegiale.

Il procedimento è regolato dalle disposizioni del presente Capo; tuttavia le parti possono partecipare al procedimento senza l'assistenza di un difensore e il giudice delegato può omettere la loro audizione purché assicurati, con scambio di memorie, il contraddittorio.

Art. 73 Attività istruttoria e discussione

Il giudice delegato non può far parte del collegio che provvede sulla impugnazione di un suo provvedimento. Il collegio può delegare un suo componente per le attività di trattazione, la decisione sull'ammissione della prova e sull'eventuale assunzione.

All'udienza il giudice esercita, anche d'ufficio, poteri istruttori, nell'osservanza del diritto alla prova delle parti, assicurando la loro preventiva informazione sui fatti oggetto dell'iniziativa istruttoria; indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione; il provvedimento conclusivo che si fonda su questioni non rilevate è nullo.

Le parti hanno diritto di dedurre mezzi di prova all'udienza ovvero, se il tribunale non ritiene di poter decidere immediatamente il ricorso, depositando memorie istruttorie entro il

termine perentorio di dieci giorni successivo all'udienza. Le parti hanno anche facoltà di depositare atti difensivi entro lo stesso termine.

Nella prima udienza, se possibile, ovvero in quella successiva da tenersi non oltre quindici giorni, il giudice assume le prove eventualmente ammesse e invita le parti alla discussione orale conclusiva ovvero fissa l'udienza per la discussione davanti al collegio.

Art. 74 Forme ed efficacia del provvedimento

Il tribunale, osservando le disposizioni degli articoli 112 e 116 del codice di procedura civile, a chiusura della trattazione e discussione orale, pronuncia con decreto motivato o con sentenza secondo quanto disposto nei singoli procedimenti, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione dei motivi; in caso di particolare complessità può riservarsi la decisione e in questo caso, gli effetti del provvedimento si producono dalla data del deposito in cancelleria.

Se non è proposto reclamo ai sensi dell'articolo 75, l'accertamento, contenuto nel provvedimento del tribunale, dei diritti soggettivi oggetto della pronuncia, ha effetto vincolante anche a fini diversi da quelli della procedura concorsuale.

Art. 75 Procedimento di reclamo

Contro il decreto è ammesso reclamo alla corte d'appello competente nei termini di cui all'articolo 70.

Al giudizio di reclamo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 70 a 74; le parti possono produrre nuovi documenti.

La proposizione del reclamo non sospende gli effetti del decreto impugnato; il presidente del collegio può sospendere l'efficacia, con decreto motivato non soggetto a reclamo, su richiesta di parte e in presenza di gravi motivi.

La corte d'appello pronuncia con decreto e conferma, modifica o revoca il provvedimento impugnato, esclusa la rimessione della causa al giudice di primo grado.

Art. 76 Ricorso per cassazione

Contro il provvedimento della corte d'appello che definisce il giudizio, è ammesso ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma della costituzione.

Art. 77 Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale ed alla corte d'appello

Alle controversie nelle materie di cui alla presente legge che hanno ad oggetto diritti soggettivi di terzi si applicano le disposizioni sul procedimento di cognizione di primo grado e di appello previste dal Titolo II, Capo I, Capo II e Capo IV del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni di cui al Capo II del decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37.

La competenza a decidere le controversie spetta al tribunale come individuato all'articolo 5 in composizione monocratica; la cognizione spetta al tribunale in composizione collegiale per le azioni di cui all'articolo 1, primo comma lett. a del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Art. 78 Procedimento sommario di cognizione

Le azioni del curatore nei confronti del debitore o di terzi che hanno ad oggetto la consegna di mobile, il rilascio di immobili o il pagamento di una somma di denaro, per un credito derivante dall'esercizio di diritti riconducibili alla procedura, anche se dipendente da una pregiudiziale pronuncia di mero accertamento o costitutivo, possono essere proposte con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale competente che procede in composizione monocratica.

Il giudice dispone la comparizione delle parti, entro sessanta giorni dalla data del deposito del ricorso fissando i termini per la notificazione e la costituzione del convenuto in modo da assicurare la tempestiva conoscenza del ricorso.

All'udienza, compiuti gli atti di istruzione indispensabili, se il giudice, a seguito della cognizione sommaria, ritiene sussistenti i fatti costitutivi del diritto fatto valere, pronuncia ordinanza di condanna immediatamente esecutiva non impugnabile.

Il convenuto, entro il termine di trenta giorni dalla formale conoscenza dell'ordinanza, può notificare al curatore l'atto di citazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 chiedendo, nelle forme ordinarie, l'accertamento della insussistenza del diritto oggetto dell'ordinanza. Nel corso del giudizio il convenuto può chiedere che l'ordinanza sia revocata; il provvedimento è impugnabile ai sensi dell'articolo 23, quinto comma, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e si applica l'articolo 24 del medesimo decreto, escluso il terzo comma.

Se la citazione non viene notificata entro il termine o il processo si estingue, l'ordinanza mantiene la sua efficacia e stabilità ai soli fini della liquidazione concorsuale, esclusi gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile.

Il giudice, con decreto motivato non impugnabile, rigetta il ricorso se, in accoglimento delle eccezioni del convenuto, ritiene che non sussistono i presupposti per l'emissione della ordinanza. Il decreto di rigetto non preclude la proposizione della domanda nelle forme e modalità

di cui all'articolo precedente.

Se nella ordinanza o nel decreto è contenuta la decisione sulle spese del procedimento è ammesso esclusivamente reclamo ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Capo III

CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONCURSUALI

Art. 79 Apposizione dei sigilli

Il curatore immediatamente dopo l'apertura della procedura di liquidazione procede alla apposizione dei sigilli, ai sensi degli articoli da 752 a 761 del codice di procedura civile, in quanto compatibili, sui beni e sulle cose che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica.

Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni, l'apposizione dei sigilli può essere delegata a uno o più coadiutori designati dal giudice delegato, sentito il consiglio dei creditori.

Art. 80 Cose non soggette all'apposizione dei sigilli

L'apposizione dei sigilli è omessa, ma la descrizione deve essere contenuta nel processo verbale, per le cose e i beni che ne sono esclusi dal codice di procedura civile nonché per i seguenti:

- 1) quelli che servono all'esercizio dell'impresa se questo, a giudizio del giudice, non può essere immediatamente interrotto;
- 2) le scritture contabili;
- 3) le cambiali e gli altri titoli scaduti o di imminente scadenza che devono essere consegnati al curatore per la riscossione;
- 4) il denaro contante, da consegnarsi ugualmente al curatore, il quale provvede a depositarlo a norma dell'articolo 60

Il curatore, dopo la vidimazione del cancelliere, può trattenere le scritture contabili, fermo restando l'obbligo di esibirle ad ogni legittima richiesta.

In ogni caso, prima o contestualmente alla apposizione dei sigilli, sui beni e sulle singole cose assoggettabili alla successiva presa in consegna, devono essere apposti

contrassegni idonei alla loro sicura identificazione e deve essere effettuata una riproduzione, con fotografie o filmati, delle cose stesse, dei locali contenenti arredi, macchinari, attrezzature, prodotti finiti o materie prime e delle aree adiacenti.

Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli o che sono necessarie all'uso personale della casa di abitazione, si procede a norma dell'articolo 758 del codice di procedura civile, osservata, comunque, la cautela di cui al terzo comma del presente articolo.

Art. 81 Rimozione dei sigilli e inventario

Per la rimozione dei sigilli si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 762 a 768 in quanto compatibili.

Il curatore deve fare l'inventario dei beni mobili e degli immobili nel più breve tempo possibile. A tale operazione procede secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il consiglio dei creditori, se già nominato, redigendo processo verbale. Possono intervenire i creditori.

Il giudice delegato, con decreto motivato, può disporre che il curatore proceda direttamente a redigere l'inventario, senza preventiva apposizione dei sigilli; può imporre specifiche disposizioni e cautele per l'inventario e, quando occorre, nomina uno stimatore. In tal caso, devono comunque essere osservate le cautele previste dal quarto comma dell'articolo 80.

Se, per qualsiasi ragione, il giudice ritiene di omettere la nomina dello stimatore, alla attribuzione di un valore economico ai beni mobili acquisiti all'attivo provvede il curatore sentito, ove possibile, il debitore ed assunte le opportune informazioni anche presso terzi.

L'inventario dei beni deve riguardare:

- 1) i beni che appaiono essere nel possesso del debitore, nonché quelli di cui può direttamente disporre, pur se non reperiti nei luoghi di sua appartenenza;
- 2) i beni che i terzi consentono di esibire, pur se di proprietà incerta;
- 3) i beni di proprietà del debitore e per i quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento, in virtù di un titolo negoziale opponibile al curatore; in tal caso, tuttavia, i beni non sono soggetti alla presa in consegna a norma dell'articolo successivo.

In deroga a quanto previsto nell'art. 102, i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali immediatamente riconoscibili possono essere restituiti con decreto del giudice

delegato su istanza della parte interessata e con il consenso del curatore, senza che debbano essere sottoposti ad inventario.

Art. 82 Presa in consegna dei beni inventariati

Il curatore prende in consegna i beni durante la formazione dell'inventario insieme con le scritture contabili ed i documenti attinenti alla procedura, con esclusione di quelli indicati nell'art. 81, quinto comma, n. 3.

Se il debitore possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica amministrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza di apertura della liquidazione ai competenti uffici perché sia trascritto nei pubblici registri.

Art. 83 Custode

La conservazione e l'amministrazione dei beni acquisiti sono affidate al curatore.

Tuttavia il giudice delegato, ravvisandone l'opportunità può, con decreto motivato, nominare un custode, determinandone il compenso.

Il giudice delegato su istanza del curatore o del consiglio dei creditori può disporre in ogni tempo la sostituzione del custode; il custode può rinunciare all'incarico solo per giusti motivi.

Art. 84 Cose gravate da garanzie reali mobiliari

Le cose gravate da garanzie reali mobiliari in possesso di un creditore o di un terzo, possono essere sottoposte ad inventario previa autorizzazione del giudice delegato, su richiesta del curatore, per essere assoggettate alla liquidazione concorsuale se ritenuta più vantaggiosa, salvo, comunque, il diritto dei creditori e dei terzi di presentare il ricorso ai sensi dell'articolo 133 con salvezza della garanzia.

CAPO IV

PIANO DI REGOLAZIONE DELL'INSOLVENZA

Art. 85 Presentazione del piano di regolazione dell'insolvenza

Dal giorno successivo alla apertura della procedura di liquidazione e sino al decimo giorno successivo al termine di decadenza di cui all'articolo 142 quarto comma, il debitore, uno o più creditori congiuntamente, un terzo o il curatore sono legittimati a presentare il piano di regolazione

dell'insolvenza.

Il piano è presentato con il deposito di un ricorso presso la cancelleria del tribunale, senza necessità di assistenza tecnica.

Il piano di regolazione deve contenere previsioni di pagamento dei creditori o altre modalità di soddisfazione in conformità a quanto previsto nell'articolo 87 secondo comma, secondo criteri di attribuzione eventualmente diversi e anche in deroga a quelli previsti per la procedura di liquidazione. Il piano deve comportare effetti di conservazione, anche parziale, del patrimonio produttivo dell'impresa se la situazione economica lo consente.

Il piano non può essere presentato dal debitore se è stato risolto o annullato quello di composizione concordata della crisi. In caso di rigetto della omologazione ai sensi dell'articolo 92, un nuovo piano di regolazione dell'insolvenza può essere presentato solo da un diverso soggetto legittimato ai sensi del primo comma del presente articolo.

Art. 86 Contenuto e proposte

Il piano deve contenere indicazioni dettagliate sugli atti e le operazioni conservative e liquidatorie ivi previste, sul trattamento riservato ai creditori, anche per classi o gruppi a norma dell'articolo 87, sulle garanzie offerte e su tutti gli altri elementi idonei a consentire ai creditori di prestare l'adesione al piano o di esprimere il dissenso.

Art. 87 Formazione di classi e gruppi di creditori

Ai fini di determinare le modalità di soddisfacimento dei crediti secondo il piano di regolazione, il soggetto che propone il piano può suddividere i creditori in classi o gruppi.

In questo caso il piano deve contenere l'indicazione dei criteri della formazione delle classi e dei gruppi avuto riguardo all'oggetto delle obbligazioni assunte dal debitore, al carattere privilegiato o chirografario del credito dovuto nei limiti dell'accertamento dello stato passivo, alla entità del credito, all'estraneità ovvero alla partecipazione del creditore al rischio oggettivamente connesso alle attività di impresa. Il proponente designa provvisoriamente un rappresentante comune della singola classe o gruppo che può essere sostituito dalla maggioranza numerica dei creditori della classe o del gruppo.

Il piano deve precisare trattamenti eventualmente diversi rispetto a creditori appartenenti a diverse classi o gruppi e può prevedere oltre al pagamento per intero o in percentuale, riduzione dei crediti, dilazioni, assegnazioni di beni in luogo di pagamenti, forme diverse di garanzia e in

particolare l'attribuzione a creditori o gruppi di creditori, di azioni, quote o obbligazioni e altri strumenti finanziari e titoli di debito della società debitrice o di società di nuova costituzione. Se il piano lo prevede, le azioni revocatorie concorsuali possono essere proposte o proseguite dal soggetto che ha presentato il piano sia per finanziare lo stesso sia per conseguire un migliore interesse dei creditori. Il debitore non può proporre o proseguire azioni revocatorie di atti che ha compiuto.

Se il piano è presentato prima che sia reso esecutivo lo stato passivo, il piano deve essere accompagnato dalla elencazione analitica dei crediti che devono essere soddisfatti e dei diritti su beni mobili o immobili di proprietà o in possesso del debitore.

Art. 88. Parità di trattamento

Nell'ambito di ciascun gruppo o classe il trattamento di tutti i componenti deve essere paritario, salva diversa volontà dichiarata dai singoli creditori ed allegata al piano.

Sono nulli gli accordi tra i soggetti che hanno presentato il piano e i creditori, che hanno ad oggetto attribuzioni di vantaggi non considerati nel piano, eventualmente conclusi per favorirne l'approvazione o per ottenere un comportamento processuale contrario ai principi di libertà di manifestazione del consenso e di parità di trattamento fra posizioni omogenee.

Art. 89 Autorizzazione alla comunicazione del piano

Dopo il deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 85 secondo comma, il curatore, se non ha presentato il piano, e il consiglio dei creditori devono esprimere il loro parere, con particolare riferimento ai presumibili risultati della liquidazione; possono presentare osservazioni anche ai fini della sua integrazione, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione del deposito del ricorso. Sul piano deve essere sentito il debitore se non proponente.

Il giudice delegato, acquisiti i pareri di cui al comma precedente, autorizza i soggetti che hanno presentato il piano, a comunicarlo a tutti i creditori che devono esaminarlo ai fini dell'approvazione ed indica le modalità della comunicazione. Il giudice delegato se il piano prevede la suddivisione in classi e gruppi e ritiene che la loro formazione a cura del proponente non sia coerente rispetto a quanto disposto nell'articolo 87 secondo comma, invita il soggetto che lo ha proposto ad apportare eventuali variazioni.

Il tribunale, con decreto soggetto a reclamo, su segnalazione del giudice delegato, su ricorso del curatore o di qualsiasi interessato, applicate le disposizioni sui procedimenti in camera

di consiglio, può negare l'autorizzazione alla comunicazione del piano se risulta manifestamente evidente che: a) non sono corretti i criteri di formazione delle classi o dei gruppi di creditori; b) il piano presentato non è attuabile; c) la proposta contenuta nel piano, tenuto conto anche dei pareri e delle osservazioni di cui al primo comma del presente articolo, non ha alcuna possibilità di essere approvata dai creditori; d) esistono gravi omissioni o incertezze sulla entità e sul rango dei crediti nel caso previsto dall'articolo 87 ultimo comma.

Art. 90 Approvazione del piano

Il giudice delegato stabilisce termini e modalità che i creditori devono osservare per esprimere il loro voto, comunque garantendo la certezza della provenienza della manifestazione di volontà. I creditori che non fanno pervenire il proprio voto entro il suddetto termine, si presumono consenzienti e il loro silenzio vale ad ogni effetto come approvazione del piano.

L'elenco dei creditori aventi diritto al voto e quello dei creditori votanti, se lo stato passivo non è ancora stato reso esecutivo, è redatto dal curatore.

Il piano è approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti che deve rappresentare più della metà dei crediti ammessi al passivo o risultanti negli elenchi. Se sono previsti diverse classi o gruppi di creditori, il piano è approvato con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi delle classi e dei gruppi, unitariamente considerati, che deve rappresentare anche la maggioranza dei crediti; per ciascun gruppo e classe il consenso si forma con la maggioranza di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 91 Potere di sospendere la liquidazione

Il giudice delegato può sospendere, anche parzialmente, l'attività di liquidazione, se risulta che la sua prosecuzione può compromettere l'approvazione o l'attuazione del piano.

Art. 92 Omologazione

Decorso il termine di cui all'art. 90 primo comma, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sull'esito della votazione.

Il giudice delegato, se la proposta è stata approvata, riferisce immediatamente al tribunale che con decreto motivato, verificata la regolarità della procedura, l'esito della votazione e valutati gli effetti conservativi del patrimonio produttivo dell'impresa se previsti nel piano, lo omologa. In questo caso il creditore dissenziente o non risultante dagli elenchi, può proporre reclamo contro il

decreto di omologazione con ricorso alla corte d'appello ai sensi dell'articolo 75; la corte d'appello se il reclamo investe la convenienza della proposta, deve valutare se il risultato del piano attribuisce ai creditori un trattamento presumibilmente non peggiore rispetto alla alternativa della liquidazione concorsuale.

Il proponente, se la proposta è stata approvata dalla maggioranza dei due terzi delle classi e dei gruppi ma al voto favorevole della maggioranza delle classi e dei gruppi non corrisponde anche la maggioranza per capitale, può presentare ricorso ai sensi dell'art.70 per chiedere l'omologazione del piano nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 90. Il ricorso è promosso nei confronti del curatore, se non proponente, e del rappresentante comune delle classi e dei gruppi che hanno espresso il dissenso. In questo caso il tribunale può omologare il piano se ritiene che i creditori collocati nella classe o nel gruppo non consenziente ricevono dalla attuazione del piano un trattamento non peggiore rispetto a quello presumibilmente conseguibile dalla liquidazione concorsuale. Contro il decreto di omologa, coloro che si ritengono danneggiati dal piano possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 75.

Contro il decreto del giudice delegato che accerta che la proposta non è stata approvata è ammesso ricorso al tribunale ai sensi dell'articolo 70; contro il decreto del tribunale che rigetta l'omologazione, può essere proposto reclamo ai sensi dell'articolo 75.

Art. 93 Efficacia del piano

Il piano è efficace nei confronti del proponente, del debitore e di tutti i creditori decorsi i termini per proporre reclamo ovvero esaurite le impugnazioni di cui all'articolo 92. In pendenza delle impugnazioni, su richiesta del proponente, il giudice delegato può adottare misure idonee a garantire i risultati del piano. Il tribunale dichiara la cessazione del procedimento di liquidazione a norma degli articoli 165 e seguenti del Capo XIII del presente Titolo, dopo che il decreto di omologazione è divenuto definitivo.

Con il provvedimento di chiusura, il curatore e il consiglio dei creditori. rimangono in carica esclusivamente al fine di sorvegliare l'attuazione del piano.

Il potere di controllo del tribunale è esercitato secondo le disposizioni di cui all'articolo seguente.

Il soddisfacimento dei creditori in adempimento del piano libera interamente il debitore dalle sue obbligazioni; la liberazione si estende ai soggetti nei cui confronti è estesa la procedura ai sensi dell'articolo 37.

Per le operazioni necessarie alla esecuzione del piano, le parti disciplinano i loro rapporti secondo le disposizioni del codice civile; al giudice delegato può essere richiesto di provvedere all'aggiornamento delle formalità risultanti dai pubblici registri.

Art. 94 Esecuzione forzata

I creditori concorsuali i cui crediti sono stati accertati e non sono stati oggetto di contestazione, possono agire in via esecutiva contro il debitore e contro il creditore o il terzo che ha proposto il piano, se non sono adempiuti gli obblighi contenuti nella proposta; il titolo esecutivo è costituito dal provvedimento definitivo di omologazione.

Il tribunale competente come individuato nell'articolo 2 lett.d conosce di tutte le controversie che sorgono dall'attuazione del piano.

Uno o più creditori, prima che sia decorso il termine di cui al successivo comma, possono presentare ricorso ai sensi dell'articolo 70 chiedendo la risoluzione del piano, solo per grave inadempimento, o l'annullamento in caso di frode; si applicano le disposizioni di cui agli articoli 48 e seguenti del Capo II. Il tribunale, se accoglie il ricorso, dispone anche la riapertura del procedimento di liquidazione.

Il tribunale dichiara la cessazione del procedimento di sorveglianza quando le obbligazioni previste nel piano vengono completamente adempiute e, in ogni caso, dopo che sono decorsi due anni dalla definitiva omologazione del piano.

CAPO V

EFFETTI PER IL DEBITORE

Art. 95 Spossamento

Dalla data di apertura della procedura di liquidazione e sino alla chiusura, la disponibilità e l'amministrazione dei beni e dei diritti del debitore spettano in via esclusiva al curatore compreso quanto perviene dopo l'apertura, fatte salve le seguenti eccezioni:

- 1) il diritto al risarcimento del danno morale;
- 2) i diritti di natura alimentare e quelli di mantenimento derivanti da rapporti di famiglia;
- 3) i rapporti aventi natura strettamente personale;
- 4) le cose che non possono essere pignorate per espressa previsione di legge;

5) i redditi, le pensioni ed eventuali altri proventi nei limiti di quanto necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia; il giudice delegato, sentito il parere del curatore e del consiglio dei creditori, stabilisce la misura di quanto va destinato alla procedura entro il limite massimo di due terzi secondo criteri di proporzionalità in base all'entità dei proventi. Il decreto del giudice delegato può essere impugnato ai sensi dell'articolo 70. Per i beni e i diritti sopravvenuti che derivano dall'esercizio di attività economica, alla procedura può essere devoluto solo il risultato al netto dei costi.

Art. 96 Inefficacia degli atti

Per tutti i beni e i diritti di cui all'art. 95 primo comma, compresi nella procedura, gli atti compiuti e i pagamenti effettuati dal debitore durante la procedura di liquidazione sono inefficaci nei confronti dei creditori; il terzo può invocare esclusivamente di non aver potuto conoscere il provvedimento di apertura per essere state tardivamente compiute le formalità pubblicitarie di cui all'articolo 49. L'accertamento della inefficacia del pagamento effettuato a mezzo di un intermediario può esser rivolto solo nei confronti dell'effettivo beneficiario.

Sono altresì inefficaci i pagamenti effettuati al debitore insolvente per i rapporti di cui all'articolo 95, primo comma, ma colui che ha pagato può dimostrare che le somme sono state acquisite dal curatore.

Art. 97 Opponibilità degli atti

Non sono opponibili al curatore e ai creditori gli atti per i quali la legge prescrive che gli effetti si producono nei confronti di terzi solo con il compimento di determinate formalità, se queste sono successive alla data di apertura della procedura di liquidazione, salvo che non incidano sulla sola sostituzione del creditore.

I provvedimenti di confisca, le misure cautelari adottate, in qualunque fase, dall'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale o di prevenzione e i corrispondenti provvedimenti adottati dalla autorità amministrativa, se relativi a singoli beni, sono opponibili al curatore e ai creditori se sono osservate le formalità di cui al comma precedente ovvero quelle prescritte nel singolo provvedimento della autorità che procede.

In ogni caso deve essere proposta domanda ai sensi dell'articolo 133 primo comma, salvo che la misura sia adottata nei confronti dell'azienda; in questo caso si applica l'articolo 101.

Art. 98 Giudizi pendenti e legittimazione processuale

In tutti i giudizi pendenti relativi ai beni e ai diritti di cui all'art. 95 primo comma, prima parte, la legittimazione processuale spetta in via esclusiva al curatore; il debitore può intervenire o essere convenuto nel processo ai soli fini dell'estensione degli effetti della decisione.

L'apertura della procedura di liquidazione determina l'interruzione automatica del processo fatta salva la facoltà del curatore di proseguirlo costituendosi alla prima udienza successiva.

Nei giudizi pendenti riguardanti diritti di credito, diritti reali o personali su beni mobili o immobili, dopo l'interruzione, il processo può essere riassunto nei confronti del debitore per ottenere una decisione con effetti extraconcorsuali.

In tutti i giudizi, attivi e passivi per i rapporti compresi nella procedura di liquidazione, nei quali è parte il curatore, il debitore non può essere sentito come teste.

Art. 99 Doveri del debitore e limitazioni personali

Il soggetto sottoposto alla procedura di liquidazione ha il dovere di collaborare con il curatore e con tutti gli altri organi della procedura. Ha l'obbligo di dichiarare quali sono i beni e i diritti di cui aveva la disponibilità e l'amministrazione, nonché di rendersi disponibile per tutte le esigenze della procedura. Il curatore può segnalare all'autorità amministrativa il soggetto che non si attiene al dovere di collaborazione, al fine di applicare eventuali misure tipiche, previste dall'ordinamento, volte ad attenuarne il diritto alla libera circolazione, nei soli limiti necessari alle esigenze della procedura.

Il giudice delegato, su richiesta del curatore, può altresì ordinare l'accompagnamento coattivo del soggetto sottoposto alla procedura quando non si rende reperibile e non si attiene al dovere di collaborazione, osservata la disposizione di cui all'articolo 68, terzo comma, del codice di procedura civile.

La corrispondenza diretta al debitore è inoltrata automaticamente, o comunque consegnata al curatore, con l'obbligo di questi di restituirla immediatamente al destinatario, se non ha ad oggetto rapporti attinenti alla gestione dell'impresa. Il curatore nell'esaminare la corrispondenza deve attenersi al dovere di riservatezza compatibilmente con le esigenze del suo ufficio.

Il debitore ovvero il coniuge e i figli aventi diritto al mantenimento, se dimostrano di non poter disporre di mezzi economici sufficienti al loro sostentamento, possono chiedere che sia prelevato a carico della massa un contributo periodico. La decisione sulla ricorrenza dei

presupposti e la misura del contributo spetta al curatore, sentito il parere vincolante del consiglio dei creditori.

Art. 100 Incapacità del debitore

Il debitore, per tutto il corso della procedura, salva espressa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore e il consiglio dei creditori, non può assumere l'incarico di amministratore o componente di organi di controllo nelle società di capitali e in altri enti economici, né può essere iscritto al registro delle imprese.

Le incapacità e le limitazioni di cui all'art. 99 si applicano a coloro che al momento della apertura della procedura rivestivano la carica di legale rappresentante .

Con decreto motivato, da adottare con le forme del procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 70, il giudice delegato, su ricorso del curatore o di uno o più creditori, può estendere, per un periodo limitato e comunque non superiore a tre anni, le incapacità di cui al primo comma del presente articolo agli amministratori e a coloro che hanno a qualunque titolo gestito l'impresa.

Con analogo procedimento, il giudice delegato può estendere, per un periodo non superiore a tre anni, le incapacità di cui al primo comma del presente articolo, se la procedura di liquidazione si è chiusa senza che sia stato accertato il passivo.

Tutti i provvedimenti di cui al presente Capo sono annotati presso il registro delle imprese.

L'apertura della procedura di liquidazione concorsuale, in deroga a quanto previsto nelle leggi speciali, non determina la revoca delle iscrizioni in albi o elenchi, delle affiliazioni e di ogni altro diritto che consente la partecipazione a gare e competizioni, se nel termine di novanta giorni viene autorizzato l'esercizio provvisorio ovvero l'azienda viene affittata o ceduta.

Art. 101 Procedimenti di prevenzione e sequestro di azienda

Se nel corso del procedimento di prevenzione disposto ai sensi della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni, comunque prima della confisca, risulta che l'impresa versa in stato di insolvenza, l'amministratore giudiziario, autorizzato dal giudice delegato, può chiedere al tribunale competente l'apertura della procedura di liquidazione ai sensi dell'articolo 102.

Il procedimento di prevenzione patrimoniale prosegue anche dopo l'apertura della liquidazione ma gli effetti della confisca restano sospesi fino alla chiusura della procedura concorsuale e si producono relativamente ai beni che residuano.

L'amministratore giudiziario deve essere sentito nel procedimento di accertamento del passivo e nella fase di liquidazione; è legittimato a proporre impugnazione ai sensi dell'articolo 138 per far valere che l'atto da cui il credito deriva è funzionale all'attività illecita o a quella economica che ne costituisce il frutto o il reimpiego, salvo che il titolare dimostri di averne ignorato senza colpa il nesso di funzionalità. Se l'impugnazione è accolta, l'importo che sarebbe spettato al creditore deve essere accantonato sino alla conclusione del procedimento di prevenzione.

CAPO VI

EFFETTI PER I CREDITORI

Art. 102 Diritti di credito e diritti su beni del debitore

Dalla data di apertura della procedura di liquidazione, tutti i diritti di credito, i diritti reali e personali su beni mobili e immobili, sorti prima della sentenza di cui all'articolo 38, devono essere accertati esclusivamente con il procedimento speciale di cui alle disposizioni seguenti della presente Sezione, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 81 ultimo comma.

Allo stesso procedimento sono soggetti i diritti sorti durante la precedente procedura di composizione concordata della crisi e quelli che sorgono durante la procedura, nei limiti di quanto disposto dall'articolo 156.

Le iscrizioni ipotecarie derivanti da provvedimenti provvisoriamente esecutivi adottati in occasione di giudizi relativi ai diritti di cui al primo comma del presente articolo, conservano efficacia se il diritto di credito accertato con il procedimento di cui alle disposizioni del successivo Capo IX, corrisponde per titolo a quello accertato nei provvedimenti sopra indicati.

L'attività istruttoria espletata in occasione di giudizi relativi ai diritti di cui al primo comma del presente articolo, è valutata dal giudice dell'accertamento del passivo ai sensi dell'art.116, primo comma, del codice di procedura civile.

Art. 103 Azioni esecutive e cautelari

Dalla data di apertura della procedura di liquidazione non possono essere iniziate o proseguite le azioni esecutive e cautelari, anche speciali o in forma specifica, relative a beni e diritti compresi nel patrimonio assoggettato alla procedura di liquidazione. Gli effetti sostanziali e

processuali che derivano dalle azioni esecutive iniziate prima dell'apertura del concorso si conservano a favore della procedura anche se il curatore non prosegue il processo esecutivo.

Il curatore, se lo ritiene più conveniente, può proseguire il procedimento esecutivo pendente su beni del debitore iniziato prima della procedura; se il procedimento esecutivo si trova nella fase di distribuzione del ricavato, deve essere integrato con l'intervento del curatore.

Per lo stesso periodo sono inibite le forme di autotutela esecutiva negoziale. I creditori muniti di pegno e di diritto di ritenzione su cose mobili non possono trattenere la cosa e soddisfarsi su di essa; nel caso di deperimento del bene o di ritardo o rifiuto nella consegna rispondono dei danni causati alla procedura.

Art. 104 Crediti concorsuali

I debiti pecuniari e non pecuniari del debitore si considerano scaduti alla data di apertura della procedura di liquidazione.

I crediti non pecuniari partecipano al concorso in misura pari al valore che essi avevano alla data di apertura della procedura di liquidazione. I crediti derivanti da rapporto di lavoro subordinato partecipano al concorso anche per il credito dovuto per il maggior danno eventualmente subito per la diminuzione di valore del credito sino alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo.

Le obbligazioni e gli strumenti finanziari, comunque denominati, emessi dalle società autorizzate, si valutano al prezzo nominale dedotti i rimborsi.

I creditori condizionali partecipano al concorso nel caso di condizione sospensiva e nei soli altri casi previsti dalla legge.

Dalla data di apertura della procedura di liquidazione e sino alla chiusura della stessa è sospeso ai soli fini del concorso e nei soli confronti del debitore, il decorso degli interessi, a qualunque titolo maturati, per i crediti chirografari e privilegiati; per i crediti derivanti da rapporto di lavoro subordinato la decorrenza degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto.

I creditori che vantano cause di prelazione partecipano al concorso anche per gli interessi maturati sino alla data di apertura della procedura di liquidazione nei limiti di cui agli artt.2749, primo comma, 2788 e 2855, secondo comma, del codice civile

La regolazione dei crediti chirografari, privilegiati e prededucibili avviene secondo i criteri di cui agli articoli 153, 156 e 157.

Art. 105 *Compensazione*

I creditori e il curatore possono far valere la compensazione legale delle rispettive pretese, anche derivanti da un unico rapporto negoziale, se alla data di apertura della procedura di liquidazione sussistono, anche per effetto della disposizione di cui all'art. 104 primo comma, i requisiti di esigibilità, liquidità, omogeneità; alle stesse condizioni possono essere compensati debiti e crediti maturati durante la procedura concordata della crisi ovvero durante la procedura di liquidazione. La compensazione non è ammessa fra i crediti vantati nei confronti del debitore e i debiti sorti nei confronti del curatore per diritti derivanti dall'esercizio di azioni della massa.

La compensazione è esclusa se il credito verso il debitore insolvente è stato acquistato per atto tra vivi nell'anno anteriore alla apertura della procedura di liquidazione o successivamente.

Nei giudizi ordinari promossi o proseguiti dal curatore, il convenuto può far valere la compensazione anche se il proprio credito non è stato insinuato al passivo o la domanda è stata respinta; se il credito è stato ammesso al passivo, l'accertamento della compensazione costituisce causa di revocazione ai sensi dell'articolo 138

Art. 106 *Coobbligazione*

In caso di pluralità di obbligati, di cui uno o più sono sottoposti alla procedura di liquidazione, il creditore ha diritto di concorrere per l'intero suo credito, detratto soltanto quanto riscosso in data anteriore alla apertura della prima procedura di liquidazione, sino a che non viene soddisfatto.

L'eventuale regresso fra gli obbligati è consentito solo dopo che il creditore è stato interamente soddisfatto.

Il soggetto che ha prestato garanzia nell'interesse del debitore sottoposto alla procedura di liquidazione e a favore del creditore, può partecipare al concorso, surrogandosi nei diritti del creditore, solo dopo avere estinto il debito garantito. Se il creditore non ha presentato domanda di ammissione al passivo, il garante è assimilato al creditore condizionale.

CAPO VII

EFFETTI SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI

- *il testo che segue rappresenta una proposta del Presidente della Commissione, sentite alcune organizzazioni di categorie imprenditoriali*
- *il testo in carattere "nero", rappresenta l'elaborato della Commissione condiviso a larghissima maggioranza*

Art. 107 Norma generale

Il curatore può far valere l'inefficacia degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e in danno del patrimonio del debitore prima dell'apertura della liquidazione concorsuale secondo le disposizioni di questo capo.

I comportamenti omissivi del debitore, per effetto dei quali egli perde un diritto o non può più farlo valere, eccetto le prescrizioni e le decadenze già maturate, sono equiparati agli atti.

La legittimazione all'esercizio dell'azione revocatoria contro gli atti di disposizione compiuti dal socio spetta anche al curatore nominato nella procedura di liquidazione concorsuale sociale.

Art. 108 Atti a titolo gratuito

Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal debitore nei due anni anteriori all'apertura della procedura, gli atti a titolo gratuito, esclusi quelli compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di utilità pubblica o sociale, e per quelli di liberalità i regali d'uso o di modico valore se proporzionati al patrimonio del donante.

Art. 109 Pagamenti per debiti non scaduti

Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se eseguiti dal debitore nei due anni anteriori alla data di apertura della procedura, i pagamenti di crediti che scadono in tale data o posteriormente o per i quali la scadenza è stata volontariamente anticipata al fine di avvantaggiare il creditore.

Art. 110 Revocatoria ordinaria

Il curatore può esercitare l'azione revocatoria degli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le disposizioni del codice civile.

L'azione è proposta dinanzi al tribunale come individuato nell'articolo 3, salvo che non sia già pendente il giudizio di cui al comma successivo, nei confronti del contraente immediato e nei confronti dei suoi aventi causa nei casi in cui è proponibile contro costoro.

La previsione di cui all'articolo 103 primo comma, non si applica all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal creditore. Nel processo pendente promosso dal creditore ai sensi dell'art. 2901 del codice civile, il curatore può intervenire sostituendosi al creditore nel giudizio; in questo caso, se le parti lo consentono, il giudice può estromettere il creditore dal processo.

La pronuncia che accoglie la domanda di inefficacia giova a tutti i creditori ammessi al passivo.

Art. 111 Revocatoria concorsuale

Il curatore può domandare che sia pronunciata l'inefficacia rispetto ai creditori, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, dei seguenti atti:

- 1) gli atti a titolo oneroso, compiuti nei due anni anteriori all'apertura della procedura, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso;
- 2) gli atti estintivi dei debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore all'apertura della procedura;
- 3) gli atti costitutivi di garanzie e di diritti di prelazione per debiti preesistenti non scaduti, compiuti nell'anno anteriore all'apertura della procedura;
- 4) gli atti costitutivi di garanzie e di diritti di prelazione per debiti scaduti, compiuti nei centottanta giorni anteriori all'apertura della procedura.

Il curatore può domandare che sia pronunciata l'inefficacia rispetto ai creditori, se prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, degli atti a titolo oneroso, di quelli costitutivi di garanzie e di diritti di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, se compiuti nei centottanta giorni anteriori all'apertura della procedura solo se hanno determinato un'ingiustificata alterazione della parità di trattamento dei creditori ovvero un danno al patrimonio del debitore, salvo quanto previsto nell'articolo 69.

Gli atti costitutivi di garanzie e di diritti di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati si presumono onerosi.

Art. 112 Revocatoria concorsuale aggravata

Ferma restando la fattispecie prevista nell'articolo 2467 del codice civile, ai fini dell'articolo 111 la conoscenza dello stato d'insolvenza si presume, fatta salva la prova contraria, e i termini ivi previsti sono raddoppiati, quando fra il debitore e l'altra parte esistono rapporti di collegamento qualificato.

Se il debitore è una persona fisica, esistono rapporti di collegamento qualificato fra questi e:

- 1) il coniuge, anche se il matrimonio è stato contratto dopo l'atto revocabile o per qualsiasi causa è cessato nell'anno anteriore all'atto;
- 2) i parenti e gli affini entro il quarto grado e i coniugi delle dette persone;
- 3) i conviventi o le persone che hanno convissuto stabilmente nell'anno anteriore all'atto revocabile.

Se il debitore è una società o altro ente, esistono rapporti di collegamento qualificato fra questi e:

- 1) i componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, i soci illimitatamente responsabili e i soggetti che hanno una partecipazione al capitale sociale superiore ad un quinto o strumenti finanziari di valore pari ad almeno un terzo del capitale sociale;
- 2) le persone o le società che, rispettivamente, sulla base di un rapporto di lavoro organico e continuativo ovvero nella ricorrenza dei rapporti indicati nell'articolo 2359 del codice civile, hanno la possibilità di essere informati dei rapporti patrimoniali ed economici del debitore;
- 3) le persone legate dai vincoli previsti al primo comma con quelli indicati ai numeri 1 e 2 del presente comma. La disposizione non si applica alle persone obbligate in forza di legge al segreto professionale sugli affari del debitore.

Art. 113 Esclusioni generali

Le disposizioni di cui all'articolo 111 secondo comma non si applicano per:

- 1) gli atti di interposizione nel pagamento e per tutti quelli previsti da leggi speciali relativi ai sistemi di pagamento e di compensazione e liquidazione di strumenti finanziari e derivati;
- 2) i pagamenti di debiti esigibili eseguiti alla scadenza, per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di cui alla presente legge e la prestazione di beni funzionali alla normale continuazione dell'impresa;
- 3) i pagamenti periodici eseguiti nel contesto di rapporti contrattuali continuativi per l'eccedenza fra l'importo della massima esposizione debitoria nel periodo in cui è provata la conoscenza dello stato di insolvenza e quello risultante alla data dell'apertura della procedura di liquidazione;

4) gli atti e i pagamenti che rappresentano una prestazione del debitore a fronte della quale sia stata acquisita contestualmente al suo patrimonio una controprestazione di eguale valore, salvo che l'operazione non sia stata posta in essere con l'intenzione di pregiudicare i creditori se alla data della stessa il terzo era consapevole di tale intenzione;

5) il pagamento di una cambiale o di un assegno del debitore, se il possessore di questa, in base alle disposizioni legali, doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato d'insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore;

6) i contratti per i quali il curatore si è avvalso della facoltà di subentro o non ha esercitato il diritto di recesso.

Art. 114 Esenzioni speciali

Le disposizioni di cui all'articolo 111 secondo comma non si applicano per le operazioni compiute con la Banca d'Italia; con le società di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 limitatamente alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7; con le società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 limitatamente all'articolo 4 terzo comma, fermo restando quanto previsto dal quarto comma della medesima disposizione; per i pagamenti effettuati secondo quanto disposto dall'articolo 89 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni; per i pagamenti effettuati secondo quanto disposto dall'articolo 4, quarto comma, del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, per le regolari operazioni di cui all'articolo 39 del t.u. 1° settembre 1993 n. 385.

Sono abrogate tutte le altre disposizioni contenute in leggi speciali che prevedono forme di esenzione o di riduzione dei termini per l'esercizio delle azioni revocatorie.

Art. 115 Revocatoria concorsuale contro gli aventi causa

L'azione revocatoria concorsuale può essere proposta contro gli eredi od altri successori a titolo universale.

L'azione revocatoria concorsuale può essere proposta contro i successori a titolo particolare:

- 1) se il successore ha ricevuto l'attribuzione a titolo gratuito;

2) se il successore, alla data dell'acquisto, era soggetto vincolato al debitore da rapporti di collegamento qualificato ai sensi dell'art. 112 secondo e terzo comma;

3) se il successore, alla data dell'acquisto, era a conoscenza delle circostanze sulle quali era fondata la revocabilità, per qualunque titolo, dell'acquisto del suo dante causa.

Art. 116 Effetti della revocazione

Se la domanda proposta ai sensi degli articoli 108 e 109 è accolta e al curatore deve essere restituita una somma di denaro o un bene, gli interessi e i frutti vanno corrisposti a far data dalla apertura della procedura di liquidazione. Se è accolta la domanda proposta ai sensi degli articoli 110 e seguenti del presente Capo e al curatore deve essere restituita una somma di denaro o un bene, gli interessi e i frutti vanno corrisposti a far data dalla proposizione della domanda.

La parte che ha effettuato le restituzioni di cui al comma precedente, nei limiti della somma capitale o del valore con riferimento al tempo indicato nel comma precedente, è ammessa allo stato passivo su sua istanza con attestazione da parte del curatore della avvenuta restituzione; il credito è assistito dalle originarie cause di prelazione. Se la restituzione è avvenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza che ha accolto la domanda di revoca, il credito è considerato condizionale.

Art. 117 Prescrizione della revocatoria concorsuale

L'azione revocatoria concorsuale si prescrive in tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione concorsuale.

Anche se l'azione è prescritta, il curatore può eccepire che la prestazione richiesta è fondata su un atto revocabile.

Art. 118 Conseguenza di procedure

Nel caso di apertura della procedura di liquidazione concorsuale, conseguente alla dichiarazione di insussistenza dei presupposti di accesso o di cessazione per interruzione o mancata omologazione della procedura di composizione concordata della crisi, i termini previsti dagli articoli 108, 109, 111 e 112 decorrono dall'apertura della procedura di composizione concordata della crisi se l'insolvenza risale a quella data secondo quanto accertato con la sentenza di cui all'articolo 48 n. 6.

Art. 107 Norma generale

Il curatore può far valere l'inefficacia degli atti compiuti, volontariamente o involontariamente, in pregiudizio dei creditori e in danno del patrimonio del debitore prima dell'apertura della liquidazione concorsuale secondo le disposizioni di questo capo.

I comportamenti omissivi del debitore, per effetto dei quali egli perde un diritto o non può più farlo valere ovvero viene conservata o rimane azionabile una pretesa patrimoniale contro di lui, sono equiparati agli atti.

La legittimazione all'esercizio dell'azione revocatoria contro gli atti di disposizione compiuti dal socio spetta anche al curatore nominato nella procedura di liquidazione concorsuale sociale.

Art. 108 Atti a titolo gratuito

Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal debitore nei due anni anteriori all'apertura della procedura, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso o di modico valore, quelli compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di utilità pubblica o sociale, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.

Art. 109 Pagamenti per debiti non scaduti

Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se eseguiti dal debitore nei due anni anteriori alla data di apertura della procedura, i pagamenti di crediti che scadono in tale data o posteriormente o per i quali la scadenza è stata volontariamente anticipata.

Art. 110 Revocatoria ordinaria

Il curatore può esercitare l'azione revocatoria degli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le disposizioni del codice civile.

L'azione è proposta dinanzi al tribunale come individuato nell'articolo 3, salvo che non sia già pendente il giudizio di cui al comma successivo, nei confronti del contraente immediato e nei confronti dei suoi aventi causa nei casi in cui è proponibile contro costoro.

La previsione di cui all'articolo 103 primo comma, non si applica all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal creditore. Nel processo pendente promosso dal creditore ai sensi dell'art. 2901 del codice civile, il curatore può intervenire sostituendosi al creditore nel giudizio; in questo caso, se le parti lo consentono, il giudice può estromettere il creditore dal processo.

La pronuncia che accoglie la domanda di inefficacia giova a tutti i creditori ammessi al passivo.

Art. 111 Revocatoria concorsuale

Il curatore può domandare che sia pronunciata l'inefficacia rispetto ai creditori, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, dei seguenti atti:

- 1) gli atti a titolo oneroso, compiuti nei due anni anteriori all'apertura della procedura, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso;
- 2) gli atti estintivi dei debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore all'apertura della procedura;
- 3) gli atti costitutivi di garanzie e di diritti di prelazione per debiti preesistenti non scaduti, compiuti nell'anno anteriore all'apertura della procedura;
- 4) gli atti costitutivi di garanzie e di diritti di prelazione per debiti scaduti, compiuti nei centottanta giorni anteriori all'apertura della procedura.

Il curatore può domandare che sia pronunciata l'inefficacia rispetto ai creditori, se prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, degli atti a titolo oneroso, di quelli costitutivi di garanzie e di diritti di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, se compiuti nei centottanta giorni anteriori all'apertura della procedura. Gli atti costitutivi di garanzie e di diritti di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati si presumono onerosi.

Alla conoscenza effettiva dello stato di insolvenza è equiparata la conoscenza delle circostanze di fatto dalle quali univocamente lo stato di insolvenza si può desumere.

Art. 112 Revocatoria concorsuale aggravata

Ferma restando la fattispecie prevista nell'articolo 2467 del codice civile, ai fini dell'articolo 111 la conoscenza dello stato d'insolvenza si presume, fatta salva la prova contraria, e i termini ivi previsti sono raddoppiati, quando fra il debitore e l'altra parte esistono rapporti di collegamento qualificato.

Se il debitore è una persona fisica, esistono rapporti di collegamento qualificato fra questi e:

- 1) il coniuge, anche se il matrimonio è stato contratto dopo l'atto revocabile o per qualsiasi causa è cessato nell'anno anteriore all'atto;

- 2) i parenti e gli affini entro il quarto grado e i coniugi delle dette persone;
- 3) i conviventi o le persone che hanno convissuto stabilmente nell'anno anteriore all'atto revocabile.

Se il debitore è una società o altro ente, esistono rapporti di collegamento qualificato fra questi e:

- 1) i componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, i soci illimitatamente responsabili e i soggetti che hanno una partecipazione al capitale sociale superiore ad un quinto o strumenti finanziari di valore parti ad almeno un terzo del capitale sociale;
- 2) le persone o le società che, sulla base di un rapporto societario o di lavoro, hanno la possibilità di essere informati dei rapporti patrimoniali ed economici del debitore;
- 3) le persone legate dai vincoli previsti al primo comma con quelli indicati ai numeri 1 e 2 del presente comma. La disposizione non si applica alle persone obbligate in forza di legge al segreto professionale sugli affari del debitore.

Art. 113 Esclusioni

Le disposizioni di cui all'articolo 111 secondo comma non si applicano per:

- 1) gli atti di interposizione nel pagamento e per tutti quelli previsti da leggi speciali relativi ai sistemi di pagamento e di compensazione e liquidazione di strumenti finanziari e derivati;
- 2) i pagamenti di debiti esigibili eseguiti alla scadenza, per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di cui alla presente legge e la prestazione di beni essenziali alla normale continuazione dell'impresa;
- 3) i pagamenti periodici eseguiti nel contesto di rapporti contrattuali continuativi, se il rapporto ha avuto una corretta esecuzione secondo un andamento regolare degli adempimenti;
- 4) il pagamento di una cambiale o di un assegno del debitore, se il possessore di questa, in base alle disposizioni legali, doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato d'insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore;

5) i contratti per i quali il curatore si è avvalso della facoltà di subentro o non ha esercitato il diritto di recesso.

Le disposizioni di cui all'articolo 111 secondo comma non si applicano per le operazioni compiute con la Banca d'Italia; con le società di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 limitatamente alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7; con le società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 limitatamente all'articolo 4 terzo comma, fermo restando quanto previsto dal quarto comma della medesima disposizione; per i pagamenti effettuati secondo quanto disposto dall'articolo 89 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni; per i pagamenti effettuati secondo quanto disposto dall'articolo 4, quarto comma, del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48.

Sono abrogate tutte le altre disposizioni contenute in leggi speciali che prevedono forme di esenzione o di riduzione dei termini per l'esercizio delle azioni revocatorie.

Art. 114 Legittimazione surrogatoria

Il creditore che ha sollecitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento il curatore ad esercitare una specifica azione revocatoria, indicando in concreto l'atto revocabile e le ragioni a suo fondamento, è legittimato ad esercitarla se il curatore non lo ha fatto entro i centottanta giorni successivi alla richiesta. L'azione è proposta anche nei confronti del curatore.

Nell'esercizio di tale azione il creditore agisce nell'interesse della massa. Se la domanda è accolta, in tutto o in parte, dopo che la sentenza è passata in giudicato, il creditore ha diritto al rimborso delle spese sopportate, come credito prededucibile, comunque entro il limite di quanto conseguito per effetto della sentenza.

Art. 115 Revocatoria concorsuale contro gli aventi causa

L'azione revocatoria concorsuale può essere proposta contro gli eredi od altri successori a titolo universale.

L'azione revocatoria concorsuale può essere proposta contro i successori a titolo particolare:

- 1) se il successore ha ricevuto l'attribuzione a titolo gratuito;
- 2) se il successore, alla data dell'acquisto, era soggetto vincolato al debitore da rapporti di collegamento qualificato ai sensi dell'art. 112 secondo e terzo comma;
- 3) se il successore, alla data dell'acquisto, era a conoscenza delle circostanze sulle quali era fondata la revocabilità dell'acquisto del suo dante causa.

Art. 116 Effetti della revocazione

Se la domanda proposta ai sensi degli articoli 108 e 109 è accolta e al curatore deve essere restituita una somma di denaro o un bene, gli interessi e i frutti vanno corrisposti a far data dalla apertura della procedura di liquidazione. Se è accolta la domanda proposta ai sensi degli articoli 110 e seguenti del presente Capo e al curatore deve essere restituita una somma di denaro o un bene, gli interessi e i frutti vanno corrisposti a far data dalla proposizione della domanda.

La parte che ha effettuato le restituzioni di cui al comma precedente, nei limiti della somma capitale o del valore con riferimento al tempo indicato nel comma precedente, è ammessa allo stato passivo su sua istanza con attestazione da parte del curatore della avvenuta restituzione; il credito è assistito dalle originarie cause di prelazione. Se la restituzione è avvenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza che ha accolto la domanda di revoca, il credito è considerato condizionale.

Art. 117 Prescrizione della revocatoria concorsuale

L'azione revocatoria concorsuale si prescrive in tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione concorsuale.

Anche se l'azione è prescritta, il curatore può rifiutare l'adempimento di una prestazione fondata su un atto revocabile.

Art. 118 Consecuzione di procedure

Nel caso di apertura della procedura di liquidazione concorsuale, conseguente alla dichiarazione di insussistenza dei presupposti di accesso o di cessazione per interruzione o mancata omologazione della procedura di composizione concordata della crisi, i termini previsti dagli articoli 108, 109, 111 e 112 decorrono dall'apertura della procedura di composizione concordata della crisi se l'insolvenza risale a quella data secondo quanto accertato con la sentenza di cui all'articolo 48 n. 6.

CAPO VIII**EFFETTI SUI RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI****Art. 119 *Rapporti pendenti***

Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è aperta la procedura di liquidazione concorsuale, il contratto,

fatte salve le diverse disposizioni del presente Capo, rimane sospeso fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del consiglio dei creditori dichiara di subentrarvi in luogo del debitore, assumendone tutti gli obblighi relativi, ovvero di sciogliersi.

Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a dieci giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche al contratto preliminare.

In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno.

L'azione di risoluzione del contratto promossa prima dell'apertura della procedura nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere dalla pronuncia di risoluzione un diritto alla restituzione di una somma o di un bene deve svolgere la domanda secondo le disposizioni di cui al Titolo IV Capo IX della presente legge.

Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dalla apertura della procedura di liquidazione.

Art. 120 Contratti che proseguono automaticamente

La disposizione di cui all'articolo 119 primo comma non si applica e il contratto prosegue automaticamente nei seguenti casi: vendita a rate con riserva della proprietà, locazione e locazione finanziaria se la procedura di liquidazione riguarda il venditore, il locatore o il concedente.

Per i contratti indicati nel comma precedente se la procedura riguarda il compratore, il conduttore o l'utilizzatore, il contratto prosegue automaticamente, ma il curatore può esercitare la facoltà di recesso; ai crediti maturati dopo l'apertura della procedura di liquidazione e sino al recesso spetta il trattamento di cui all'articolo 156.

Il curatore che recede dal contratto di locazione deve corrispondere al locatore un indennizzo per l'anticipato recesso che, nel dissenso fra le parti è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati; al credito per l'indennizzo spetta il trattamento di cui all'articolo 156.

La procedura di liquidazione nei confronti dell'assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i danni, salvo patto contrario e salva l'applicazione dell'articolo 1898 del codice civile, se ne deriva un aggravamento del rischio.

Se il contratto continua, il credito dell'assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio è anteriore all'apertura della procedura.

Art. 121 Contratti che si sciolgono automaticamente

La disposizione di cui all'articolo 119 primo comma non si applica e il contratto si scioglie automaticamente nei seguenti casi: cessione dei crediti d'impresa di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, conto corrente, anche bancario, in caso di apertura della procedura nei confronti di una delle parti, e mandato in caso di apertura della procedura nei confronti del mandatario.

Il contratto di borsa a termine si scioglie se il termine scade dopo la data di apertura della procedura nei confronti di uno dei contraenti; in questo caso, la differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli a quella data è versata alla procedura se il debitore risulta in credito; altrimenti il creditore fa valere il suo credito ai sensi dell'art. 102.

L'associazione in partecipazione si scioglie per l'apertura della procedura nei confronti dell'associante. L'associato ha diritto di far valere nel passivo il credito per quella parte dei conferimenti che non è assorbita dalle perdite che restano a suo carico. L'associato deve versare al curatore la parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico.

Art. 122 Vendita

In caso di apertura della procedura nei confronti del venditore, se la cosa venduta è già passata in proprietà del compratore, il contratto non si scioglie.

Se il contratto preliminare di cui all'articolo 119 terzo comma ha per oggetto la vendita di un bene immobile ed è stato trascritto ai sensi dell'art. 2645 *bis* del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo se il curatore si scioglie dal contratto. Si applicano gli articoli 2775 *bis* e 2825 *bis* del codice civile alla data di apertura della procedura di liquidazione concorsuale.

Art. 123 Vendita a rate

Il curatore della procedura di liquidazione aperta nei confronti del compratore a rate o a termine, se subentra nel contratto ai sensi dell'art. 119 primo comma deve prestare cauzione o pagare immediatamente il prezzo, con lo sconto dell'interesse legale, se il venditore lo richiede.

Art. 124 Vendita a consegne ripartite e somministrazione

Il curatore che subentra nel contratto deve pagare integralmente il prezzo delle consegne o dell'erogazione dei servizi avvenuti successivamente alla apertura della procedura.

Art. 125 Restituzione di cose non pagate

Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata spedita al compratore prima dell'apertura della procedura nei suoi confronti, ma non è ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, né altri ha acquistato diritti su di essa, il venditore può riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, se il curatore non intende farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.

Art. 126 Affitto di azienda

L'apertura della procedura di liquidazione concorsuale non è causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un giusto compenso, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Al compenso dovuto dalla procedura, spetta il trattamento di cui all'articolo 156.

Art. 127 Contratto di lavoro subordinato

In caso di apertura della procedura di liquidazione nei confronti del datore di lavoro, il contratto di lavoro subordinato prosegue, salva la facoltà del curatore di intimare il licenziamento del lavoratore, nei casi previsti dalla legge, ricorrendone i presupposti.

L'impugnazione del licenziamento è proposta ai sensi dell'articolo 413 del codice di procedura civile soltanto se è richiesta la reintegrazione nel posto di lavoro e la pronuncia può avere esecuzione per essere proseguita l'attività dell'impresa; in ogni altro caso la domanda va proposta ai sensi dell'articolo 102.

Art. 128 Appalto

Il contratto di appalto si scioglie in caso di apertura della procedura nei confronti di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del consiglio dei creditori, non dichiara di voler subentrare nel rapporto; in questo caso ne dà comunicazione all'altra parte nel termine di venti giorni dall'apertura della procedura e offre idonee garanzie.

Nel caso di apertura della procedura nei confronti dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non ne consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto.

Sono salve le norme speciali, relative al contratto di appalto per le opere pubbliche.

Art. 129 Clausola arbitrale e compromesso

L'apertura della procedura nei confronti di uno dei compromittenti non è causa di scioglimento del procedimento arbitrale pendente se è già stato designato l'arbitro o uno degli arbitri.

Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria prosegue ai sensi del presente Capo, il procedimento arbitrale può essere promosso.

Nei casi previsti nel primo e secondo comma del presente articolo, il procedimento arbitrale non può essere promosso o proseguire se ha ad oggetto un diritto compreso fra quelli indicati nell'articolo 102 che devono essere oggetto di accertamento ai sensi del Capo IX del presente Titolo.

Art. 130 Norme speciali

Le disposizioni previste in leggi speciali restano applicabili in quanto compatibili con i principi di cui all'articolo 119.

CAPO IX

ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

Art. 131 Provvedimento di arresto dell'accertamento del passivo

Il tribunale con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 48 primo comma n. 5, su istanza del curatore, depositata almeno dieci giorni prima, accompagnata da una specifica relazione sulle prospettive della liquidazione, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo a norma degli articoli seguenti della presente sezione, se è prevedibile che non possa essere acquisito un attivo da distribuire ai creditori una volta soddisfatti i crediti prededucibili e le spese di procedura.

Il tribunale dispone in conformità a quanto previsto nel comma precedente anche se la medesima fondata previsione di insufficiente realizzo si evidenzia nel corso delle eventuali udienze successive a quella fissata ai sensi dell'articolo 48.

Art. 132 Avviso ai creditori

A seguito dell'avviso di cui all'articolo 49, il curatore, viste le scritture dell'imprenditore e altre fonti di informazione, comunica immediatamente, ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, a mezzo posta presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore ovvero con le modalità di cui all'articolo 7:

- 1) che possono partecipare al concorso depositando nella cancelleria del tribunale, domanda ai sensi dell'articolo seguente;
- 2) la data fissata per l'esame dello stato passivo;
- 3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda.

Se il creditore ha sede o risiede all'estero la comunicazione può essere effettuata al rappresentante italiano, se esistente, ovvero secondo le modalità di cui al primo periodo del precedente comma.

Art. 133 Domanda di partecipazione al concorso

La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da depositare, almeno trenta giorni prima della udienza fissata ai sensi dell'articolo 48 primo comma n. 5, presso la cancelleria del tribunale competente; il ricorso può essere sottoscritto dalla parte o da un avvocato al quale sia stato rilasciato mandato alle liti nelle forme di cui all'art. 83 del codice di procedura civile; il ricorso, che può essere spedito anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione purché sia possibile fornire la prova certa della ricezione, deve contenere:

- 1) l'indicazione esatta della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;
- 2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
- 3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;

4) l'eventuale indicazione di una ragione di prelazione ed il titolo su cui si fonda, anche al fine di procedere alla graduazione dei crediti, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita se questa ha carattere speciale;

5) l'indicazione del numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o l'elezione di domicilio in un Comune nel Circondario ove ha sede il tribunale, ai fini della successive comunicazioni.

Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai nn. 1, 2 o 3; l'inammissibilità può essere rilevata d'ufficio dal giudice delegato. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4, il credito è considerato chirografario. I vizi del ricorso possono essere sanati entro il termine di cui all'articolo 135 secondo comma.

Se è omessa l'indicazione di cui al n. 5, tutte le comunicazioni successive a quella con la quale il curatore dà notizia della esecutività dello stato passivo, si effettuano presso la cancelleria.

Al ricorso sono allegati i documenti e le fonti di prova di cui il creditore o il terzo che chiede la restituzione o la rivendicazione, intende avvalersi.

Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda.

Il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2418 secondo comma del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori.

Art. 134 Effetti della domanda

La domanda di cui all'articolo precedente ha la natura e produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso della procedura di liquidazione sino alla chiusura, anche nei confronti dei terzi.

Se la domanda viene rinunciata, gli effetti si producono sino alla rinuncia. Nessun effetto si produce se la domanda viene dichiarata inammissibile.

Art. 135 Progetto di stato passivo e udienza di discussione

Il curatore esamina le domande di cui all'articolo 133 e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, precisando per ciascuno le sue conclusioni che, se difformi dalla domanda, devono essere motivate. Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta

l'azione per farla valere. Ai fini del procedimento di cui al presente Capo, il curatore è considerato terzo rispetto ai rapporti sostanziali fra il debitore e coloro che presentano la domanda di cui all'articolo 133.

Il curatore deposita il progetto di stato passivo nella cancelleria del tribunale almeno sette giorni prima dell'udienza e lo comunica ai creditori che hanno indicato l'indirizzo di posta elettronica; i creditori o titolari di diritti sui beni possono esaminare il progetto e presentare osservazioni scritte sino a due giorni prima della udienza. La stessa facoltà spetta al debitore. Il ritardo nel deposito del progetto di stato passivo, se rende necessario il differimento dell'udienza, è valutato ai fini della revoca del curatore.

All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato decide su ciascuna domanda, anche in assenza delle parti, nel rispetto del principio dell'onere della prova, nei limiti delle conclusioni formulate, delle eccezioni svolte dal curatore, di quelle rilevabili d'ufficio e di quelle svolte dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti compatibilmente con la natura del procedimento.

Delle operazioni si redige processo verbale, eventualmente in formato elettronico; se non possono concludersi alla udienza fissata ai sensi dell'articolo 48 primo comma n. 5, le operazioni proseguono ad altra udienza; in tal caso si riaprono i termini di cui all'articolo 133.

Art. 136 Provvedimento del giudice

Il giudice delegato, con decreto, accoglie la domanda in tutto o in parte ovvero la respinge o la dichiara inammissibile. Il decreto è succintamente motivato se sussiste contestazione da parte del curatore sulla domanda proposta ai sensi dell'articolo 133. La dichiarazione di inammissibilità non preclude la successiva riproposizione.

Il provvedimento di accoglimento con riserva è ammesso se il credito è sottoposto a condizione, se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 106 ovvero se il credito è stato accertato con sentenza non passata in giudicato ma pronunciata prima dell'apertura della procedura di liquidazione; in questo caso il curatore deve proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.

L'apposizione della riserva può essere limitata alla causa di prelazione, anche con riguardo al privilegio speciale. Lo scioglimento della riserva avviene secondo le disposizioni di cui all'articolo 161.

Con il provvedimento di accoglimento, il giudice delegato indica anche il grado della causa di prelazione.

La decisione del giudice delegato produce effetti soltanto ai fini del concorso. Al termine dell'esame di tutte le domande ovvero nei successivi quindici giorni, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.

Art. 137 Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo

Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, dà avviso a ciascun concorrente dell'esito della domanda e dell'avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo perché possa essere esaminato da tutti coloro che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 133. La comunicazione è data con le forme di cui all'articolo 132 ultimo comma.

Art. 138 Impugnazioni

Contro i provvedimenti resi dal giudice delegato può essere proposta opposizione, impugnazione o revocazione ai sensi delle disposizioni seguenti del presente Capo.

Con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contesta che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta; l'opposizione è rivolta nei confronti del curatore con facoltà degli altri creditori di proporre intervento adesivo.

Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta; l'impugnazione è rivolta nei confronti del concorrente la cui domanda è stata accolta; se l'impugnazione è proposta da un creditore o titolare di diritti mobiliari o immobiliari al procedimento partecipa anche il curatore cui spettano i poteri dell'interveniente adesivo. Se chi ha proposto impugnazione non è il curatore, con il reclamo di cui all'articolo seguente occorre allegare la prova dell'interesse alla impugnazione.

Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto vengano revocati se si scopre che il provvedimento è stato determinato da dolo, da errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile.

Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del curatore, sentita la parte interessata.

Art. 139 Procedimenti di impugnazione

I giudizi di opposizione, impugnazione o revocazione si svolgono nelle forme dei procedimenti in camera di consiglio come previsto negli articoli 70 e seguenti del Capo II del presente Titolo, salve le disposizioni di cui al presente articolo.

Il termine per la proposizione del reclamo è di quindici giorni decorrenti dalla data in cui perviene la comunicazione di cui all'articolo 137 in caso di opposizione o impugnazione o dalla data in cui vi è la prova della conoscenza di uno dei fatti di cui all'articolo 138 quarto comma; in ogni caso il reclamo non può essere proposto decorso un anno dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo.

La parte con l'assistenza necessaria di un difensore abilitato propone il reclamo con deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale che deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 133 nonché la specificazione dei motivi del reclamo a pena di inammissibilità. Non è consentita la proposizione di domande nuove.

Il presidente del tribunale o della sezione nomina il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti in camera di consiglio; il reclamo e il decreto di fissazione della udienza sono notificati alle parti come indicate nell'articolo 138 almeno venti giorni prima della udienza.

Le parti nei cui confronti è proposto il reclamo, devono costituirsi in cancelleria almeno cinque giorni prima della udienza; la costituzione avviene con il deposito di una memoria difensiva che deve contenere le generalità della parte, la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della opposizione alla domanda, le eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio, le fonti di prova, le conclusioni e l'indicazione del numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o l'elezione di domicilio nel Comune del Circondario ove ha sede il tribunale, ai fini della successive comunicazioni. Non è consentita la proposizione di domande riconvenzionali.

Nei procedimenti di opposizione, impugnazione o revocazione ciascun soggetto che partecipa al concorso può intervenire, entro il termine di costituzione di cui al comma precedente, spiegando intervento adesivo dipendente.

Art. 140 Provvedimenti del tribunale

Il tribunale, sentite le parti, se il reclamo è fondato su prova scritta e se sussiste pericolo nel ritardo, può disporre, con ordinanza non impugnabile, misure cautelari volte a conservare il diritto al riparto o il diritto alla restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili.

Il tribunale, sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, revoca o modifica il provvedimento del giudice delegato se nel corso del procedimento sopravvengono accordi fra le parti.

Il tribunale o il giudice relatore appositamente delegato, procede agli atti di istruzione che si rendono necessari nell'osservanza del diritto alla prova come disciplinato dall'articolo 1653; al termine dell'udienza pronuncia sentenza, provvisoriamente esecutiva; si applica, in quanto compatibile, la disposizione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Con la sentenza il tribunale revoca o modifica l'ordinanza con la quale sono state adottate misure cautelari.

La sentenza può essere impugnata esclusivamente con ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia della decisione impugnata.

Art. 141 Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione

Nei procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o rivendicazione, ai quali si applica il regime probatorio previsto nell'articolo 621 del codice di procedura civile, il titolare del diritto può modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso se il bene non è stato acquisito all'attivo della procedura. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia soddisfatto in prededuzione.

Art. 142 Domande tardive

Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili depositate in cancelleria oltre il termine di cui all'articolo 133, o dell'articolo 135 in caso di differimento dell'udienza, e non oltre quello di diciotto mesi dalla esecutività dello stato passivo sono considerate tardive; il tribunale, con la sentenza che dichiara aperta la procedura di liquidazione, in caso di particolare complessità, può prorogare il termine sino a ventiquattro mesi.

Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 135; il curatore, ogni centoventi giorni, dà avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data di fissazione dell'udienza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 133 a 140.

Il creditore ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 158 ultimo comma. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili se prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto. Se la richiesta di sospensione è respinta ed il bene viene venduto, si applica la disposizione di cui all'articolo 140, primo comma.

Decorso il termine di diciotto mesi, o quello maggiore a seguito della proroga, le domande tardive sono ammissibili soltanto se si prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile; le domande sono proposte con ricorso e si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste per il procedimento di reclamo in camera di consiglio.

Art. 143 Disposizioni sulla restituzione di azienda

Le disposizioni della presente Sezione si applicano, in quanto compatibili, alle domande di restituzione o di rivendicazione di aziende o rami di azienda.

L'accoglimento della domanda di cui al comma precedente non comporta il subentro nei debiti contratti nel corso dell'eventuale esercizio provvisorio.

CAPO X

LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO

Art. 144 Esercizio provvisorio

Con la sentenza che apre la procedura di liquidazione, il tribunale può disporre la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori.

Successivamente, su richiesta del curatore, il giudice delegato può autorizzare, con decreto motivato, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami, quando appare conveniente per i creditori o per una più proficua collocazione sul mercato; la continuazione può essere disposta solo se il consiglio dei creditori ha espresso parere favorevole.

Sono salve le disposizioni di leggi speciali che stabiliscono in modo diverso la disciplina dell'esercizio provvisorio.

Con il provvedimento con il quale viene disposto o autorizzato l'esercizio provvisorio, il tribunale o il giudice delegato fissano la durata e determinano i criteri generali cui deve uniformarsi la gestione.

Il curatore, almeno ogni due mesi, convoca il consiglio dei creditori per informarlo sull'andamento della gestione. In qualsiasi momento il consiglio dei creditori può chiedere al curatore la cessazione dell'esercizio provvisorio quando ritiene che sono venute meno le condizioni che lo hanno determinato. Il curatore trasmette la richiesta corredata dal proprio parere al giudice delegato che provvede con decreto.

Uguale iniziativa spetta al curatore sentito il parere del consiglio dei creditori.

Durante l'esercizio provvisorio i contratti pendenti relativi all'impresa o al ramo continuano e le disposizioni di cui al Titolo IV Capo VIII si applicano al momento della cessazione.

Art. 145 Programma di liquidazione

Entro sessanta giorni dal completamento delle operazioni di inventario, il curatore deve presentare al consiglio dei creditori il programma della liquidazione contenente le modalità della gestione e della liquidazione del patrimonio del debitore nonché l'elenco degli atti e dei pagamenti che intende impugnare, nel rispetto delle disposizioni del presente Capo.

Il programma può essere approvato dal giudice delegato solo se il consiglio dei creditori si è pronunciato favorevolmente ed è attuato dal curatore sotto la sorveglianza del consiglio dei creditori.

Il programma approvato, può essere in seguito modificato, con la medesima procedura, solo per sopravvenute esigenze.

Prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato ovvero del consiglio dei creditori, se già nominato, quando il ritardo può pregiudicare l'interesse dei creditori.

Art. 146 Affitto dell'azienda

Anche prima della presentazione del programma di liquidazione, il curatore, previa autorizzazione del consiglio dei creditori, può stipulare contratto di affitto, anche per singoli rami, dell'azienda del debitore.

In deroga a quanto stabilito nel codice civile, il contratto di affitto stipulato dal curatore deve prevedere anche il diritto del curatore di procedere alla ispezione della azienda, la costituzione di una garanzia per le tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e

dalla legge, il diritto di recesso del curatore dal contratto che può essere esercitato, sentito il consiglio dei creditori, con la corresponsione all'affittuario di un giusto indennizzo prededucibile.

Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario può essere concesso convenzionalmente, previa autorizzazione del giudice delegato. In tal caso, esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, o del singolo ramo, il curatore, entro dieci giorni, lo comunica all'affittuario, il quale può esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

La retrocessione da terzi di aziende o rami di aziende, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile, non comporta la responsabilità del patrimonio acquisito all'attivo per i debiti maturati sino alla retrocessione. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applica il Titolo IV Capo VIII della presente legge.

Se nel contratto di affitto le parti stabiliscono valori distinti per le singole componenti dell'azienda ai fini della determinazione del canone, il curatore ne tiene conto per la ripartizione dell'attivo imputando, una parte del canone ai sottoconti previsti nell'art. 157.

Art. 147 Vendita dell'azienda e delle attività

La liquidazione dei beni ai sensi degli articoli seguenti del presente Capo è disposta solo se non è possibile procedere alla vendita dell'intero complesso aziendale o di suoi rami.

La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le modalità previste dall'articolo 152 se comprende beni immobili; altrimenti si applica la disposizione di cui all'articolo 149, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2556 del codice civile.

Ai fini della vendita di aziende o di rami di azienda in esercizio, la scelta dell'acquirente è effettuata tenendo conto, oltre che dell'ammontare del prezzo offerto, delle garanzie prestate e della attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali.

Nell'ambito delle consultazioni relative al trasferimento d'azienda previste dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, il curatore, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti in materia.

Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, anteriori al trasferimento.

Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell'alienante prevista dall'art. 2560 del codice civile.

In ogni caso, la vendita deve essere preceduta da adeguata pubblicità, da effettuarsi anche con strumenti telematici e da comunicazioni informative ad imprese operanti nello stesso settore merceologico dell'impresa sottoposta alla procedura.

Art. 148 Disposizioni comuni per le vendite concorsuali

Il giudice delegato, su richiesta del terzo che ha presentato la domanda di restituzione o rivendicazione, può sospendere, con decreto, la liquidazione dei beni che ne sono oggetto, valutata la presumibile fondatezza della domanda.

Le vendite previste nel presente capo devono essere effettuate con procedure competitive, ricercando il massimo realizzo economico, fatto salvo quanto previsto nell'art. 147 attraverso strumenti di cessione improntati a speditezza, flessibilità e trasparenza.

Per gli atti di liquidazione previsti nel programma di cui all'art. 4.10.1, di valore economico superiore a € 50000,00 il curatore deve ottenere l'approvazione del consiglio dei creditori, valutata anche la convenienza economica delle operazioni di realizzo.

Il giudice delegato può sospendere, con decreto, la vendita prima che sia terminato il procedimento di liquidazione, se ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto.

Le vendite rientranti nel programma di liquidazione possono essere effettuate anche a mezzo di un commissionario, compresi gli istituti autorizzati e specializzati ai sensi di legge.

Il curatore può compiere attività di liquidazione anche con il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'art. 2560 del codice civile, osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.

Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell'acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti.

I parenti del debitore entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le società del gruppo come definite dall'art. 189, non possono acquistare a trattativa privata i beni, i diritti e le azioni oggetto di cessione.

Art. 149 Vendita di cose mobili

Il curatore può procedere alla liquidazione dei beni mobili ad offerte private ovvero secondo le disposizioni di cui al Titolo II, Capo II, Sezione III del Libro III del codice di procedura civile, in quanto compatibili, sostituito al giudice il curatore.

Per gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, una volta perfezionata la vendita e pagato integralmente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi.

Art. 150 Vendita dei crediti, dei diritti e delle quote di società a responsabilità limitata e cessione delle azioni, mandato a riscuotere

Il curatore può cedere i crediti compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.

Per la vendita della quota di società a responsabilità limitata si applica l'articolo 2471 del codice civile.

In alternativa alla cessione di cui al primo comma del presente articolo, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.

Art. 151 Vendita di immobili

Il curatore può procedere alla liquidazione dei beni immobili con il procedimento della vendita con incanto o senza incanto, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 567 e seguenti del libro terzo, capo quarto sezione terza del codice di procedura civile. L'ordinanza di vendita deve prevedere che il prezzo sia pagato entro un termine che decorre dal provvedimento di aggiudicazione ovvero se ricorre l'ipotesi di cui al quarto comma del presente articolo, dal decreto di trasferimento.

Un estratto del provvedimento che dispone la vendita è notificato dal curatore a ciascuno dei creditori ipotecari iscritti che non hanno proposto domanda di ammissione al passivo risultanti da pubblici registri.

L'aggiudicatario, se previsto nell'ordinanza di vendita, può subentrare nel contratto di finanziamento garantito da ipoteca sul bene aggiudicato purché versi al curatore l'importo delle rate scadute, gli accessori, le spese e la differenza di prezzo.

La domanda di partecipazione all'incanto o l'offerta di partecipazione alla vendita senza incanto, possono prevedere che il prezzo sarà pagato dopo il trasferimento del bene se l'interessato dimostra la concreta disponibilità di una banca ad effettuare il finanziamento in caso di aggiudicazione. In questa ipotesi, il giudice delegato emette il decreto di trasferimento, in favore dell'aggiudicatario definitivo, risolutivamente condizionato al mancato pagamento del prezzo nel termine previsto nell'ordinanza di vendita.

Per l'esecuzione delle vendite immobiliari il giudice delegato può disporre che si proceda con le modalità previste nell'articolo 591 *bis* del codice di procedura civile.

Il curatore può procedere altresì alla liquidazione ad offerte private, se ritenute più vantaggiose e se autorizzate, qualunque sia il prezzo, dal consiglio dei creditori.

In questo caso e ogni altro caso, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi sui beni trasferiti è ordinata dal giudice delegato con decreto, una volta pagato interamente il prezzo.

Art. 152 Vendita di navi, galleggianti ed aeromobili

La vendita di navi, galleggianti ed aeromobili iscritti nei registri del codice della navigazione deve essere effettuato a norma dell'articolo precedente e, in quanto compatibili, delle disposizioni previste dal codice della navigazione.

Art. 153 Rinuncia alla liquidazione

Il curatore può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, previa autorizzazione del consiglio dei creditori, se l'attività di liquidazione appare manifestamente non conveniente.

In questo caso il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'art. 103, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.

CAPO XI

RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO

Art. 154 Ordine di distribuzione delle somme

La massa passiva è costituita dai crediti risultanti dallo stato passivo dichiarato esecutivo ai sensi dell'articolo 136 e come eventualmente modificato a seguito dei giudizi di cui all'articolo 138.

Le somme disponibili sono erogate nel seguente ordine:

- 1) per il pagamento dei crediti prededucibili; se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo il criterio della graduazione e della proporzionalità, con riferimento all'ordine assegnato dalla legge;
- 2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute, secondo l'ordine assegnato dalla legge;
- 3) per il pagamento dei crediti chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi è stato ammesso, salvo quanto disposto dall'articolo 2411, primo comma, del codice civile.

Art. 155 Conti speciali

La massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti dall'articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme.

La massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte le altre entrate.

Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale.

Art. 156 Debiti e crediti prededucibili

Sono considerati debiti prededucibili quelli che per specifica disposizione di legge o per essere sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge devono essere soddisfatti ai sensi dell'articolo 153 secondo comma n. 1.

I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al Titolo IV Capo IX della presente legge, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare e di

quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'articolo 68 secondo comma n. 2; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'articolo 70.

I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, secondo un criterio proporzionale, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi sui crediti sorti nella procedura di composizione concordata della crisi è sospeso dalla data di apertura della procedura di liquidazione; gli interessi sugli altri crediti verso la massa decorrono fino al momento del pagamento.

I crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento di liquidazione che sono liquidi, esigibili e non contestati, per collocazione e per ammontare possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti; in questo caso vanno imputati, per il capitale, le spese e gli interessi legali maturati fino al momento del pagamento, sul ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, secondo un criterio proporzionale. Il pagamento deve essere autorizzato dal consiglio dei creditori ovvero dal giudice delegato se l'importo è superiore a euro diecimila; l'importo è aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia in base agli indici Istat sul costo della vita.

Art. 157 Crediti assistiti da prelazione

I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui all'art. 104, sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge.

I crediti garantiti da ipoteca e pegno e assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui all'art. 104, sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia e concorrono, per quanto ancora loro dovuto, con i crediti chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo.

I crediti di cui al comma che precede concorrono con quelli chirografari alle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati alla loro garanzia, salvo conguaglio.

Art. 158 Progetto di ripartizione parziale

Il curatore, dopo che è stato depositato il decreto previsto dall'art. 136, ogni sei mesi o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, deve presentare un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura.

Le somme ricevute per effetto di sentenza non passata in giudicato ovvero di provvedimento provvisoriamente esecutivo possono concorrere a formare il progetto di ripartizione ed essere distribuite solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza ovvero dopo che il provvedimento esecutivo è divenuto non più modificabile ai fini del concorso.

Le ripartizioni parziali non possono superare l'ottanta per cento delle somme da distribuire; il curatore deve altresì specificare le somme che spetterebbero:

- 1) ai creditori ammessi con riserva;
- 2) ai creditori opponenti per i quali sono state disposte le misure cautelari di cui all'articolo 140 primo comma;
- 3) ai creditori opponenti la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato;
- 4) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione o revocazione.

In questi casi le somme vanno trattenute e depositate secondo le modalità indicate dal giudice delegato.

Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute; in questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel terzo comma del presente articolo deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente.

I creditori ammessi al passivo ai sensi dell'art. 142 concorrono alle ripartizioni successive alla loro ammissione e hanno diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause non imputabili.

Art. 159 Procedimento di ripartizione

Il giudice delegato, sentito il parere del consiglio dei creditori, apporta al progetto le variazioni che ravvisa opportune e ne ordina il deposito in cancelleria, disponendo che tutti i creditori, compresi quelli che hanno proposto ricorso ai sensi dell'articolo 138, ne siano avvisati.

I creditori possono far pervenire entro dieci giorni dall'avviso le loro osservazioni. Trascorso tale termine, il giudice delegato, tenuto conto delle osservazioni, stabilisce con decreto il piano di riparto, rendendolo esecutivo.

Contro il decreto possono proporre ricorso ai sensi dell'articolo 70 i titolari di diritti di prelazione, i creditori che hanno proposto opposizione o impugnazione allo stato passivo, nonché quelli che hanno presentato domanda tardiva di ammissione al passivo, ancorché non abbiano presentato osservazioni.

Art. 160 Rendiconto del curatore

Al termine della liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni altro caso in cui cessa dalle sue funzioni, il curatore presenta il rendiconto analitico delle operazioni contabili e della attività di gestione della procedura.

Il giudice delegato verifica la regolarità formale del conto e, se del caso, invita il curatore a fare le opportune modifiche o integrazioni, sentito in ogni caso il consiglio dei creditori.

All'esito della verifica del giudice delegato, il conto viene depositato in cancelleria; il curatore comunica ai creditori che risultano dallo stato passivo, a coloro che hanno proposto opposizione o impugnazione, ai creditori in prededuzione che non sono stati soddisfatti e al debitore, che possono prenderne visione e presentare eventuali specifiche osservazioni entro il termine di dieci giorni dalla ricezione dell'avviso.

Se vengono presentate osservazioni, il giudice delegato fissa l'udienza per la discussione del rendiconto; se non vengono presentate osservazioni o se all'udienza stabilita sulle contestazioni si raggiunge un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 70.

In caso di sostituzione del curatore per qualsiasi ragione, la contestazione del rendiconto può essere sollevata anche dal nuovo curatore.

Se si avvia il procedimento in camera di consiglio, il giudice delegato non può far parte del collegio.

Art. 161 Scioglimento delle ammissioni con riserva

Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato accerta che sussistano le condizioni e modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.

Art. 162 Ripartizione finale

Approvato il rendiconto e liquidato il compenso, il curatore, sentito il consiglio dei creditori, predispone il riparto finale secondo le norme precedenti.

Le somme da ripartire, nel rispetto delle cause di prelazione, devono essere comprensive degli interessi maturati sul deposito costituito ai sensi dell'articolo 60 fino alla data della sua estinzione.

Nel riparto finale devono essere distribuiti anche gli accantonamenti fatti in precedenza, se è intervenuta la decisione irrevocabile sulle questioni che li avevano originati. Diversamente, gli accantonamenti devono essere mantenuti secondo le modalità stabilite dal giudice delegato e non impediscono la chiusura della procedura.

Se uno o più creditori non ricevono il pagamento o risultano irreperibili, la somma dovuta è depositata presso una banca, su un conto intestato alla procedura concorsuale.

In ogni caso, il curatore, nel momento della formazione dell'accantonamento o della costituzione del deposito, deve specificamente indicare i nominativi dei creditori che, decorsi cinque anni dalla chiusura della procedura hanno diritto di percepire le somme; di tale operazione dà avviso ai creditori interessati, al debitore e al soggetto presso il quale è costituito l'accantonamento o il deposito.

Se la causa che ha determinato la costituzione dell'accantonamento viene meno dopo la chiusura della procedura e in ogni caso dopo cinque anni dalla chiusura della procedura, qualunque interessato può ricorrere al giudice designato dal presidente del tribunale che ha dichiarato l'apertura del concorso, per chiedere la distribuzione delle somme accantonate o depositate.

Il giudice, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, previo pagamento delle spese, ordina la distribuzione delle somme, in via gradata, a favore del creditore a cui favore era stato disposto l'accantonamento o il deposito, ovvero dei creditori insoddisfatti secondo le indicazioni del curatore di cui al quinto comma del presente articolo; altrimenti dispone la restituzione delle somme al debitore, se reperibile, o la loro devoluzione al fondo istituito presso il ministero della giustizia.

Art. 163 Pagamento ai creditori

Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel progetto di ripartizione con assegni circolari intestati agli aventi diritto ovvero con bonifici bancari o con altri idonei mezzi, comunque tali da assicurare la conservazione della prova del pagamento stesso.

Se, prima della ripartizione, i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, se la cessione è stata tempestivamente comunicata unitamente alla necessaria documentazione che attesti in modo certo l'intervenuta vicenda successoria.

Nel caso di morte di creditori, verificatasi prima della ripartizione, le quote di riparto vanno assegnate all'erede che dimostra la sua qualità con adeguati mezzi.

Per i casi previsti dagli articoli 1201, 1202 e 1203 del codice civile si provvede in conformità al precedente secondo comma .

Nei casi previsti dai precedenti commi 2, 3 e 4 il curatore provvede anche alla rettifica formale dello stato passivo.

I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti , salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione; la ripetizione del pagamento è ammessa anche quando successivamente al pagamento emergono crediti prededucibili che non possono essere soddisfatti. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi dal momento del pagamento effettuato a loro favore in caso di revocazione o dal momento della richiesta di restituzione in ogni altro caso.

Art. 164 Riconsegna della documentazione contabile

Immediatamente prima di procedere alla chiusura della procedura e comunque in tempo utile per trattenere i fondi necessari, il curatore restituisce al debitore tutta la documentazione contabile acquisita ed attinente alla gestione della impresa.

Se la restituzione non è possibile, il curatore la deposita presso una impresa che espleta servizi di magazzinaggio e, preve le opportune comunicazioni al debitore o al suo erede, versa i futuri canoni al depositario impartendogli l'ordine di provvedere alla distruzione della documentazione, se non reclamata dall'avente diritto entro il termine di cinque anni dal deposito.

CAPO XII

CESSAZIONE DELLA PROCEDURA ED ESDEBITAZIONE

Art. 165 Casi di chiusura della procedura

La procedura di liquidazione concorsuale si chiude nei seguenti casi:

- 1) se non viene presentata alcuna domanda ai sensi dell'articolo 133 entro la data fissata per l'udienza di cui all'articolo 135;
- 2) se il tribunale provvede con decreto ai sensi dell'articolo 131;
- 3) quando tutti i creditori ammessi al passivo risultano soddisfatti per effetto dei pagamenti effettuati dal curatore in esecuzione delle ripartizioni ovvero quando nessun creditore risulta più partecipante al concorso, se sono stati soddisfatti tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;
- 4) quando è stata eseguita la ripartizione finale;
- 5) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori

La chiusura della procedura è ammessa anche se sono pendenti procedimenti per l'accertamento di crediti o diritti reali o personali su beni del debitore, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 140 primo comma e 162.

La chiusura della procedura di liquidazione concorsuale della società determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci di cui all'articolo 37, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di liquidazione come imprenditore individuale.

Art. 166 Casi di cessazione della procedura

La procedura cessa quando la sentenza dichiarativa di insolvenza è stata revocata ovvero quando è stato omologato il piano di regolazione dell'insolvenza.

Art. 167 Provvedimenti del tribunale ed effetti

Se si verifica uno dei casi di chiusura della procedura, il tribunale su istanza del curatore, del debitore, di uno o più creditori o su segnalazione del giudice delegato, verificate le condizioni, provvede con decreto motivato, disponendo, se sussistono ragioni di urgenza, l'immediata esecutività. Il decreto è pubblicato con le stesse formalità previste per la sentenza con la quale è stata aperta la procedura di liquidazione concorsuale.

Se si verifica uno dei casi di cessazione della procedura, il giudice delegato ordina al curatore la presentazione del rendiconto ai sensi dell'articolo 160; il tribunale con decreto dichiara

cessati gli effetti, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza di revoca o di omologazione, disponendone la pubblicazione unitamente alla sentenza di revoca o di omologazione del piano.

Con il decreto emesso ai sensi del primo e del secondo comma del presente articolo, il tribunale deve impartire le ulteriori disposizioni esecutive per attuare gli effetti della decisione.

Gli organi della procedura di liquidazione concorsuale cessano dalla data del decreto salvo che non sia diversamente disposto.

Tutte le azioni proposte dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dalla procedura di liquidazione non possono essere proseguite.

Art. 168 Impugnazione

Contro il decreto che dichiara la chiusura della procedura, o ne respinge la richiesta, può essere proposto reclamo da parte di qualunque interessato davanti alla corte d'appello con le modalità di cui all'articolo 70.

Il decreto che accerta la cessazione della procedura non è reclamabile, ma può essere revocato, su istanza di qualunque interessato, prima che siano stati eseguiti gli adempimenti pubblicitari.

Art. 169 Diritti dei creditori concorsuali dopo la chiusura della procedura

Dopo la chiusura della procedura i creditori che hanno partecipato al concorso e non sono stati soddisfatti, possono far valere i loro crediti nei confronti del debitore solo in mancanza di sua esdebitazione

In questo caso, i creditori che risultano tali dallo stato passivo possono chiedere che la pronuncia endoconcorsuale produca effetti nei confronti del debitore. A tal fine, il decreto con il quale è stato reso esecutivo lo stato passivo o la sentenza pronunciata al termine dei procedimenti di cui all'articolo 138, costituiscono prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di procedura civile.

Art. 170 Sopravvenienze attive

Se entro tre anni dal decreto di chiusura, al curatore cessato pervengono pagamenti od offerte di pagamento di somme che, se fossero pervenute durante la procedura, sarebbero state

destinate ai creditori, per essersi formato il titolo prima della apertura del concorso, il curatore o qualunque interessato possono chiedere una ripartizione supplementare.

Le somme devono essere ripartite agli aventi diritto in base alle risultanze dello stato passivo; a tal fine, alla scadenza dei tre anni, il curatore cui siano erogate somme, deve farne segnalazione al tribunale presso il quale era stata aperta la procedura; il presidente del tribunale designa il giudice che deve provvedere alla loro distribuzione previa redazione di un progetto di ripartizione.

Se le somme indicate nel comma precedente sono di entità tale da attribuire ai creditori una percentuale economicamente irrilevante, il giudice ordina il loro versamento al ministero della giustizia perché siano destinate al fondo destinato ai curatori.

Art. 171 Riapertura

Fuori dai casi previsti nell'articolo 170 la procedura di liquidazione concorsuale può essere riaperta entro il termine di cinque anni dal decreto di chiusura pronunciato ai sensi dell'articolo 165 nn. 2, 4 e 5 se sopravvengono nuove attività o se risultano attività preesistenti ma non liquide che non erano conosciute, dalla cui liquidazione si può presumere un'utile distribuzione a favore dei creditori.

La riapertura consegue altresì alla sentenza con la quale viene risolto o annullato il piano di regolazione dell'insolvenza

L'istanza di riapertura può essere proposta dal debitore, dal curatore o da uno o più creditori.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articolo 41 e seguenti del Capo I del presente Titolo; i creditori preesistenti partecipano al concorso secondo quanto accertato ai sensi del Capo IX del presente Titolo, ma possono partecipare anche i creditori nuovi.

Tutti i termini previsti nella presente legge decorrono dalla sentenza di riapertura.

Art. 172 Esdebitazione

Il debitore, nel caso di soddisfacimento in percentuale di almeno il venticinque per cento dell'ammontare complessivo del valore capitale dei crediti ammessi al passivo in via chirografaria, a seguito di ripartizione finale ai sensi dell'art. 165 n. 4 ovvero nel caso di esecuzione del piano di regolazione dell' insolvenza, può essere ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, secondo le disposizioni dell'articolo 173.

Art. 173 Procedimento di esdebitazione

Il tribunale, con il decreto con il quale dichiara la chiusura o la cessazione del procedimento di liquidazione, ovvero la cessazione del procedimento di sorveglianza ai sensi dell'articolo 94, su ricorso del debitore, verificate le condizioni di cui all'articolo 172 e tenuto altresì conto dei comportamenti cooperativi del medesimo, dispone l'estinzione dei debiti non soddisfatti integralmente, salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati.

Contro il decreto di rigetto il debitore può proporre reclamo ai sensi dell'articolo 75.

Contro il decreto di accoglimento, il pubblico ministero, il curatore e i creditori non integralmente soddisfatti, se il debitore ha distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, se ha cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del movimento degli affari o se ha fatto ricorso abusivo al credito, possono proporre opposizione, nei termini e con le modalità di cui agli articoli 70 e seguenti del Titolo IV Capo II, davanti al tribunale che giudica in diversa composizione.

L'opposizione, non sospende l'esecutività del decreto.

Art. 174 Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti

Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetto anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di cui all'articolo 133, per l'intero importo del credito, salvo che il creditore dimostri, proponendo l'opposizione di cui all'articolo 173, di aver ignorato, senza colpa, l'esistenza della procedura concorsuale. In questo caso l'esdebitazione è concessa se il debitore corrisponde al creditore ciò che avrebbe avuto diritto di percepire nel concorso.

CAPO XIII**ESECUZIONE CONCORSALE MINORE***Art. 175 Iniziativa del debitore*

Gli imprenditori che si trovano in stato di insolvenza e non raggiungono un indebitamento di 50000,00 euro, nonché i debitori non imprenditori con indebitamento superiore a 200000,00 euro, possono accedere ad una procedura di esecuzione concorsuale semplificata volta alla loro esdebitazione, salvo quanto previsto dall'articolo 186 terzo comma.

Il debitore non può accedere alla procedura prima che siano trascorsi cinque anni dalla chiusura di altra procedura concorsuale alla quale l'istante è stato in precedenza assoggettato ovvero se nello stesso periodo è stato condannato per i delitti di bancarotta fraudolenta o preferenziale o è in corso procedimento penale per tali reati.

La domanda si propone con ricorso al tribunale nel cui circondario si trova, rispettivamente, la sede dell'impresa o la residenza del debitore non imprenditore.

Al ricorso devono essere allegati: 1) copia delle scritture contabili o di altri registri se sussiste l'obbligo della tenuta; 2) dichiarazione del debitore sui debiti e sulla composizione del patrimonio con indicazione dei beni che si intendono destinare alla liquidazione; la dichiarazione deve essere prestata a pena di inammissibilità del ricorso.

Art. 176 Iniziativa dei creditori

L'accesso alla procedura prevista per il debitore non imprenditore, in caso di indebitamento superiore a 300000,00 euro, può essere richiesto anche da uno o più creditori, purché muniti di titolo esecutivo.

I creditori che propongono il ricorso di cui all'articolo precedente devono produrre certificazione degli estremi delle procedure esecutive pendenti nei confronti del debitore da cui risulta il superamento del limite di indebitamento indicato nel primo comma della presente disposizione. I creditori possono richiedere alle cancellerie dei tribunali presso i quali sono pendenti le procedure esecutive copia degli atti relativi.

Art. 177 Contenuto del ricorso ed effetti

Il debitore, nel ricorso, deve indicare se la procedura di esdebitazione deve avvenire con accordo o con liquidazione dei beni.

Anche nel ricorso presentato dai creditori può essere allegato un progetto di amichevole composizione sul quale il debitore può esprimere l'assenso entro il termine fissato dal giudice.

Con il deposito del ricorso si producono gli effetti di cui all'articolo 103.

Art. 178 Ammissione

Il tribunale, verificata la sussistenza dei requisiti previsti negli articoli 175 e 174, provvede con decreto motivato ai sensi dell'articolo 70, pronunciando l'ammissione alla procedura e specificando se questa deve proseguire su accordo o con la liquidazione dei beni. Altrimenti, con

decreto, dispone non luogo a provvedere; in questo caso la domanda può essere riproposta se è fondata su nuove circostanze di fatto.

Al procedimento partecipa il pubblico ministero.

Contro il decreto può essere proposto reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'articolo 75.

Il provvedimento di ammissione viene pubblicato con l'iscrizione nei registri di cancelleria delle esecuzioni mobiliari e immobiliari e, in quanto compatibile secondo la disposizione di cui all'articolo 7.

Art. 179 Procedimento proposto dal debitore

Con il decreto di ammissione il tribunale delega al procedimento un giudice.

Se è stato depositato il progetto di accordo, il giudice fissa una udienza ai sensi dell'articolo 70 alla quale il debitore e i creditori possono partecipare senza necessità di assistenza tecnica.

Il Giudice, verificata la presenza di tutti i creditori indicati nel progetto, se accerta la disponibilità alla conclusione dell'accordo, redige un verbale avente efficacia di titolo esecutivo per l'attuazione dell'accordo, o se occorre perfezionare le intese, delega un notaio per la stipulazione dell'accordo per atto pubblico o per l'autenticazione della scrittura privata redatta dalle parti.

Se l'accordo non viene raggiunto e il debitore non propone la liquidazione dei beni, il giudice dichiara l'estinzione del procedimento con decreto e la cessazione degli effetti di cui all'articolo 103.

Nel caso di ricorso per liquidazione dei beni, con il decreto di ammissione, il tribunale nomina il commissario scegliendolo fra i soggetti di cui all'art. 58 ovvero fra gli istituti costituiti in forma di società, autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni ai sensi dell'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, con l'incarico di procedere alla liquidazione dei beni e alla ripartizione. Se ricorre il caso di cui al comma precedente, alla nomina provvede il giudice delegato.

Art. 180 Commissario

Il commissario, sulla base dei dati di cui all'articolo 175 quarto comma e delle eventuali istanze di creditori non dichiarati, formula un progetto di accordo, sul quale, se richiesti, possono dare informazioni e suggerimenti gli stessi creditori. Il debitore è tenuto a collaborare con il

commissionario nella ricerca dei beni costituenti il patrimonio i cui all'articolo 175 quarto comma e nello svolgimento di tutte le attività dirette alla loro acquisizione.

Art. 181 Progetto di accordo amichevole

Il commissionario trasmette copia del progetto ai creditori, fissando la data dell'adunanza per la sua discussione, alla presenza del debitore.

Se l'accordo è concluso, con l'adesione dei creditori che lo approvano, anche a maggioranza riferita al capitale, il commissionario ne dà comunicazione al tribunale e provvede subito per l'attuazione. In mancanza di approvazione, il commissionario redige un programma di liquidazione dell'attivo e lo sottopone al giudice delegato, che lo approva con decreto.

Art. 182 Ripartizione

Il commissionario, esaurita la liquidazione, redige senza indugio e in base alla disposizione di cui all'articolo 153 concorsuale, un progetto di ripartizione dell'attivo trasmettendolo al giudice delegato, che provvede a dichiararne, con decreto, l'esecutività.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 70 e seguenti del Titolo IV Capo II.

Art. 183 Procedimento proposto dai creditori

Alla procedura aperta ad iniziativa dei creditori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 179 quinto comma, 180, 181 e 182.

Art. 184 Revocatorie

Nel procedimento di cui al presente Capo non sono esperibili le azioni revocatorie previste nel Titolo IV Capo VII della presente legge.

Art. 185 Norme applicabili

Per tutto quanto non previsto nella presente sezione, trova applicazione, in quanto compatibile, la disciplina di cui ai Capi X e XI del Titolo IV.

Le eventuali azioni legali esperibili nel corso della procedura o l'eventuale prosecuzione di quelle in precedenza instaurate sono espressamente autorizzate o intraprese dal commissionario, il quale provvede altresì alla nomina del difensore.

Art. 186 Chiusura

Con il decreto con cui, su istanza del commissario o del debitore, il tribunale dispone la chiusura della procedura, a seguito dell'esecuzione dell'accordo amichevole o della ripartizione finale dell'attivo, il tribunale, sentito il pubblico ministero: 1) liquida il compenso e le spese del commissario; 2) pronuncia la definitiva liberazione del debitore da tutti i debiti.

Contro il decreto è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 75.

La liberazione da tutti i debiti pregressi non può essere concessa se il debitore ha dolosamente arrecato pregiudizio ai creditori concorsuali nell'anno antecedente alla domanda ovvero se ha tenuto comportamenti non cooperativi od ostruzionistici durante la procedura ovvero, anche anteriormente ad essa, ha distratto l'attivo, esposto passività insussistenti, reso impossibile o gravemente difficoltosa la attività del commissario, fatto ricorso abusivo al credito.

Se il decreto di chiusura non interviene entro un anno dal provvedimento di ammissione, il tribunale dichiara l'estinzione del procedimento.

CAPO XIV

PROCEDURE SEMPLIFICATE

Art. 187 Semplificazioni per la procedura di liquidazione concorsuale del piccolo imprenditore

Il tribunale, con la sentenza che apre la procedura di liquidazione concorsuale nei confronti del piccolo imprenditore, dispone che la procedura si svolga con le seguenti modalità semplificate, ferme, per il resto, le disposizioni della presente sezione, in quanto compatibili:

- 1) la nomina del consiglio dei creditori è facoltativa;
- 2) l'acquisizione dei beni del debitore può essere effettuata direttamente con l'inventario, previa, se del caso, nomina di uno stimatore;
- 3) lo stato passivo è redatto dal curatore sulla base delle scritture contabili, delle dichiarazioni del debitore e delle altre notizie da lui eventualmente assunte; il giudice delegato, con decreto, ne attesta la regolarità formale e lo rende esecutivo con il deposito in cancelleria;
- 4) si applica la disposizione di cui all'articolo 138 ma il procedimento si svolge davanti al giudice in composizione monocratica che decide con decreto motivato;

5) per tutte le controversie che derivano dalla procedura, contro i provvedimenti del tribunale è ammesso soltanto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della costituzione;

6) non si applica la disposizione di cui all'articolo 171.

Art. 188 *Procedura semplificata successiva*

Il tribunale con decreto non soggetto a reclamo ma revocabile, in ogni tempo, su segnalazione del curatore può convertire la procedura di liquidazione in procedura semplificata se risulta, anche prima della formazione dello stato passivo, che la massa passiva è inferiore a 300000,00 euro.

TITOLO V

CRISI E INSOLVENZA DELLE SOCIETÀ E DEI GRUPPI

CAPO I

GRUPPI

Art. 189 *Definizioni*

Ai fini di quanto previsto dal presente capo si intendono per “imprese del gruppo”:

1) le imprese fra le quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359 primo e secondo comma del codice civile, anche se si tratta di soggetti diversi dalle società;

2) le imprese, anche se si tratta di soggetti diversi dalle società, soggette a direzione comune sulla base di un contratto intercorrente fra le stesse o di clausole dei relativi statuti societari o per effetto della composizione degli organi amministrativi o di altri concordanti elementi;

3) le imprese che esercitano attività di direzione e coordinamento di altre imprese.

Ai fini del presente capo si intende per “impresa capogruppo” quella che esercita attività di direzione e coordinamento delle “imprese del gruppo” come definite al primo comma.

Quando le imprese del gruppo sono legate sia da vincoli di controllo che da vincoli di direzione e coordinamento, per impresa capogruppo si intende quella che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Art. 190 Estensione delle procedure concorsuali alle imprese del gruppo.

Dalla data di apertura della procedura di liquidazione concorsuale nei confronti di una delle imprese del gruppo, le altre imprese del gruppo che si trovano in stato di insolvenza e per le quali il debitore non ha depositato la dichiarazione di crisi, sono assoggettate alla procedura di liquidazione concorsuale anche se non sussistono nei loro confronti i presupposti per l'applicazione della procedura di cui agli articoli 187 e 39. Il ricorso ai sensi dell'articolo 41 può essere presentato anche dal curatore.

Se per una delle imprese del gruppo è aperta la procedura di composizione concordata della crisi, la legittimazione al deposito della dichiarazione di cui all'articolo 15 spetta anche al commissario giudiziale.

Se viene aperta nei confronti della capogruppo una procedura di composizione concordata della crisi o di liquidazione concorsuale, il debitore, il curatore o il commissario giudiziale possono chiedere che le procedure già aperte nei confronti del gruppo vengano assoggettate alla disciplina applicabile alla capogruppo. Si applica il procedimento di cui all'articolo 70, salvo che vi sia ricorso congiunto del debitore e del curatore o commissario giudiziale; in questo caso il tribunale, omessa la convocazione delle parti, con decreto o con sentenza, dispone la trasformazione della procedura dando i provvedimenti di cui agli articoli 18 o 48.

Art.191 Acquisizione di informazioni sui rapporti di gruppo

Il commissario giudiziale o il curatore di una delle imprese del gruppo o il tribunale, d'ufficio, possono chiedere informazioni alla Consob e ad ogni altra pubblica autorità, ai fini di accertare l'esistenza dei rapporti di gruppo di cui all'art. 189. Possono chiedere altresì alle società fiduciarie previste dalla legge 23 novembre 1939 n. 1966, le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni intestate a loro nome.

Le informazioni suddette devono essere fornite entro quindici giorni dalla richiesta.

Art. 192 Tribunale competente

Il tribunale competente per le procedure concorsuali applicabili alle altre imprese del gruppo è quello dove è stata aperta la prima procedura di composizione concordata o di liquidazione concorsuale. Se la procedura applicata all'impresa capogruppo è stata aperta successivamente ad altre procedure aperte nei confronti di altre imprese del gruppo, il tribunale

competente per tutte è quello competente per l'impresa capogruppo. In questo caso il tribunale preventivamente adito provvede ai sensi dell'articolo 53 primo comma.

Art. 193 Organi delle procedure del gruppo

Alle procedure concorsuali applicate alle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per l'impresa assoggettata per prima alla procedura concorsuale o, in ogni caso, per la capogruppo. In questo caso, gli organi precedentemente nominati cessano le loro funzioni e trasmettono gli atti della procedura a quelli nominati successivamente per la capogruppo. E' fatta salva l'eventuale integrazione del consiglio dei creditori.

Art. 194 Procedura di composizione concordata della crisi e piano dell'insolvenza

La proposta contenuta nel piano di composizione concordata della crisi o nel piano di regolazione dell'insolvenza può essere unica per tutte le imprese del gruppo, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive.

Art. 195 Liquidazione dell'attivo

Il curatore di più procedure di imprese del gruppo può attuare modalità di liquidazione unitaria se ritenute più vantaggiose, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive.

Art. 196 Azione di responsabilità

Nei casi di direzione e coordinamento delle imprese del gruppo, l'impresa cui fa capo tale direzione, nonché gli amministratori che hanno esercitato tale direzione e gli organi di controllo che non hanno vigilato, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 197, rispondono dei danni cagionati ai creditori sociali e alla società o all'ente sottoposto a direzione, in conseguenza delle direttive impartite.

Si applica la disposizione di cui all'articolo 2497, primo comma ultimo periodo del codice civile.

CAPO II

AZIONI DI RESPONSABILITÀ

Art. 197 Azioni di responsabilità

Il curatore esercita, le azioni di responsabilità previste negli articoli 2394 *bis*, 2407, 2409 *sexies*, 2409 *decies*, 2409 *terdecies*, 2409 *noviesdecies*, 2485, 2486 del codice civile; tali azioni sono esercitate dal curatore, anche in deroga a quanto previsto nel codice civile, anche nelle procedure di liquidazione di società a responsabilità limitata e di società cooperative.

La legittimazione del curatore è esclusiva, ma non pregiudica il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo non creditore, che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli organi di amministrazione e di controllo.

Alle azioni di responsabilità di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste nei Capi I e III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e successive modificazioni.

Art. 198 Inefficacia degli atti compiuti dai destinatari di azioni di responsabilità

Gli atti a titolo gratuito e quelli di disposizione per i quali sussistono i presupposti oggettivi di cui all'articolo 111 primo comma, sono inefficaci nei confronti dei creditori se compiuti nei sei mesi anteriori alla apertura della procedura di liquidazione e per tutto il corso della stessa, salvo che l'altra parte provi che non conosceva la carica rivestita dal convenuto nell'azione di responsabilità, ovvero che non conosceva lo stato di insolvenza del soggetto sottoposto alla procedura di liquidazione.

Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente il curatore può esercitare l'azione di cui all'articolo 2901 del codice civile; in ogni caso si applica l'articolo 2902, secondo comma, del codice civile

Art. 199 Azioni di responsabilità a seguito di risoluzione o annullamento della procedura concordata della crisi

Il curatore, salvo quanto previsto nell'art. 197, può esercitare l'azione di risarcimento dei danni nei confronti dei creditori e dei terzi che con le loro condotte hanno fraudolentemente contribuito alla formazione del consenso necessario alla omologazione del piano di composizione concordata della crisi, poi annullato ai sensi dell'articolo 34. L'azione è esercitata nell'interesse dei creditori ammessi al passivo e può avere ad oggetto anche i danni derivanti dalla impossibilità di promuovere le azioni revocatorie concorsuali.

CAPO III

CRISI E INSOLVENZA DEI PATRIMONI DESTINATI

Art. 200 Crisi e insolvenza dei patrimoni destinati ad uno specifico affare

Le disposizioni sulle procedure di composizione concordata della crisi e di liquidazione concorsuale si applicano anche ai patrimoni destinati ad uno specifico affare limitatamente al caso previsto nell'articolo 2447 *bis*, primo comma lett. a del codice civile; ove non diversamente disposto dalle norme del presente capo si applicano le disposizioni di cui al Titolo III e al Titolo IV in quanto compatibili.

Art. 201 Tribunale competente

Il tribunale competente per le procedure di cui all'articolo 200 è quello indicato nell'art. 2 lett. d riferito alla sede effettiva della società.

Art. 202 Procedura di composizione concordata della crisi del patrimonio destinato

L'iniziativa per l'accesso del patrimonio destinato alla procedura concordata della crisi come regolata dal Titolo III della presente legge spetta alla società.

Il piano previsto nell'articolo 16 deve avere ad oggetto la regolazione della crisi limitatamente ai creditori particolari del patrimonio destinato.

Se la crisi riguarda la società e anche il patrimonio destinato, devono essere presentate due dichiarazioni; ai fini della regolazione dei rapporti fra la società e il patrimonio destinato, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del Capo I del presente Titolo V.

Art. 203 Procedura di liquidazione concorsuale del patrimonio destinato

L'iniziativa per l'apertura della procedura di liquidazione concorsuale del patrimonio destinato spetta alla società e, se sono stati nominati, agli amministratori preposti al patrimonio, ai terzi che hanno eventualmente effettuato apporti allo specifico affare ed ai titolari di strumenti finanziari di partecipazione all'affare, nonché ai creditori particolari e al pubblico ministero; l'iniziativa d'ufficio è limitata ai casi indicati nell'articolo 41 terzo comma.

Ai fini della presente legge, ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società si applicano le disposizioni che disciplinano i diritti, i doveri e le responsabilità penali del debitore limitatamente ai rapporti inerenti il patrimonio destinato.

Il curatore esercita le azioni di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società per i danni arrecati al patrimonio destinato ovvero ai creditori particolari.

Art. 204 Procedura di composizione concordata della crisi di società con patrimoni destinati

Se la società, che ha costituito uno o più patrimoni destinati che non versano in situazione di crisi o di insolvenza, accede alla procedura di composizione concordata della crisi, il piano previsto dall'articolo 15 secondo comma n. 4, deve contenere specifiche disposizioni in merito alla gestione e all'eventuale cessione a terzi del patrimonio destinato.

In ogni momento il tribunale può affidare al commissario giudiziale la gestione del patrimonio destinato allo specifico affare se tale scelta appare opportuna ai fini della regolazione della crisi o dell'insolvenza della società.

Art. 205 Procedura di liquidazione concorsuale di società con patrimoni destinati

Se è aperta la procedura di liquidazione concorsuale nei confronti della società e il patrimonio destinato non è insolvente, l'amministrazione del patrimonio destinato è attribuita al curatore che vi provvede realizzando una gestione separata.

Il curatore gestisce l'affare e provvede alla cessione a terzi dello stesso per conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non è possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della società. Il prezzo della cessione al netto dei debiti del patrimonio e il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore della procedura della società.

Se nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato è divenuto insolvente presenta ricorso ai sensi dell'art. 41 per l'apertura della procedura di liquidazione concorsuale, fatta salva la facoltà della società di depositare la dichiarazione di crisi ai sensi dell'articolo 15.

Art. 206 Nomina del curatore, del commissario giudiziale e del consiglio dei creditori

Il tribunale nomina distinti commissari giudiziali o curatori se la procedura di composizione concordata della crisi o di liquidazione concorsuale riguarda sia la società che il

patrimonio destinato; il tribunale può nominare il medesimo curatore nel caso previsto dall'articolo 204 ultimo comma.

La composizione del consiglio dei creditori della procedura relativa alla società deve essere diversa da quella della procedura del patrimonio destinato.

Art. 207 Azioni revocatorie tra società e patrimoni destinati

Per gli atti e i pagamenti compiuti tra la società e il patrimonio destinato e viceversa, i termini previsti nel Titolo IV Capo VII della presente legge sono raddoppiati e, se prevista, la conoscenza dello stato di insolvenza si presume salvo prova contraria.

Art. 208 Responsabilità della società per debiti del patrimonio destinato

I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda ai sensi dell'articolo 133 nella procedura di liquidazione della società nei casi previsti dall'articolo 2447 *quinquies* quarto e quinto comma del codice civile e partecipano al concorso secondo l'ordine di cui all'articolo 153.

Art. 209 Violazione della separatezza patrimoniale

Se dopo la costituzione del patrimonio destinato, sono fraudolentemente violate le regole di separatezza fra più patrimoni destinati costituiti dalla società e fra il patrimonio destinato e il patrimonio della società, quest'ultima e i suoi amministratori rispondono illimitatamente per tutte le obbligazioni sorte con riferimento all'affare oggetto del patrimonio destinato le cui regole di separatezza risultano violate.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI PENALI

Art. 210 Bancarotta patrimoniale dell'imprenditore individuale

E' punito con la reclusione da due a sei anni l'imprenditore che, versando in stato d'insolvenza o trovandosi in una situazione di concreto ed attuale pericolo di insolvenza, ha sottratto, distratto, occultato, dissimulato, distrutto, danneggiato o dissipato, in tutto o in parte, i suoi beni, anche immateriali, o quelli che, a norma delle leggi civili, sono destinati al soddisfacimento dei creditori ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o

riconosciuto passività inesistenti. I fatti sono punibili se successivamente è emessa la sentenza di apertura della procedura di liquidazione concorsuale.

La stessa pena si applica all'imprenditore che, durante la procedura di liquidazione concorsuale, commette alcuno dei fatti previsti dal primo comma.

La stessa pena si applica altresì all'imprenditore che con dolo ha cagionato la propria insolvenza, se segue il provvedimento di apertura della procedura di liquidazione concorsuale.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Art. 211 Bancarotta documentale dell'imprenditore individuale

E' punito con la reclusione da due a sei anni, l'imprenditore che, versando in stato di insolvenza o trovandosi in una situazione di concreto ed attuale pericolo di insolvenza, ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, i libri o le altre scritture contabili, con lo scopo di recare pregiudizio ai creditori o di ostacolare l'accertamento di irregolarità di gestione, ovvero li ha tenuti o ne ha omesso la tenuta, se obbligatoria per legge, in modo da non rendere possibile o da rendere difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. I fatti sono punibili se successivamente è emessa la sentenza di apertura della procedura di liquidazione concorsuale.

La stessa pena si applica all'imprenditore assoggettato alla procedura di liquidazione concorsuale che, durante la procedura, sottrae, distrugge o falsifica, in tutto o in parte, i libri o le altre scritture contabili.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Art. 212 Bancarotta preferenziale dell'imprenditore individuale

E' punito con la reclusione da uno a quattro anni l'imprenditore che, versando in stato di insolvenza o trovandosi in una situazione di concreto ed attuale pericolo di insolvenza, se segue il provvedimento di apertura della procedura di liquidazione concorsuale ovvero successivamente a detto provvedimento, con lo scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue, senza

giustificato motivo, pagamenti o altre prestazioni estintive di obbligazioni ovvero concede o simula titoli di prelazione.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di cinque anni l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Art. 213 Aggravamento dell'insolvenza

Fuori dai casi di cui agli articoli 210, 211, 212, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se segue il provvedimento di apertura della procedura di liquidazione concorsuale, l'imprenditore che ha aggravato la propria insolvenza, omettendo o ritardando la presentazione dell'istanza per l'apertura della procedura di liquidazione concorsuale o ritardando il deposito della dichiarazione di cui all'articolo 24.

Art. 214 Bancarotta dei soggetti ai quali è estesa la procedura di liquidazione concorsuale

Le disposizioni degli articoli 210 e 211 si applicano ai fatti commessi sui propri beni dai soci illimitatamente responsabili e dagli altri soggetti ai quali è estesa la procedura di liquidazione concorsuale.

Art. 215 sottrazione fraudolenta al pagamento di debiti

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni il debitore non imprenditore o il piccolo imprenditore, assoggettato alla procedura di esecuzione concorsuale semplificata di cui ai Capi XIII e XIV del Titolo IV che, al fine di sottrarsi al pagamento dei debiti, distraendo, alienando simulatamente, occultando o compiendo altri atti di disposizione in frode ai creditori sui propri beni, anche immateriali, o, comunque, sul patrimonio che, a norma delle leggi civili, è destinato al soddisfacimento degli stessi, cagiona l'insolvenza, se segue il relativo provvedimento di apertura della procedura di liquidazione concorsuale.

La stessa pena si applica ai medesimi soggetti che, durante la procedura di liquidazione concorsuale, commettono alcuno dei fatti previsti dal comma precedente.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa, per la durata di otto anni,

l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Art. 216 Bancarotta dolosa societaria o di altri enti

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni a chi svolge funzioni di gestione, direzione, controllo o liquidazione di società o imprenditori collettivi o enti dichiarati insolventi, se ha commesso alcuno dei fatti preveduti nell'articolo 210 ovvero ha, per effetto, dell'abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti alla loro qualità, cagionato l'insolvenza della società; i fatti sono punibili se successivamente è emessa la sentenza di apertura della procedura di liquidazione concorsuale.

Si applica alle persone suddette la pena della reclusione da due a sette anni se hanno commesso alcuno dei fatti di cui agli articoli 2621, 2622, 2623, 2624 e 2638 del codice civile quando la società versava in stato di insolvenza; I fatti sono punibili se successivamente è emessa la sentenza di apertura della procedura di liquidazione concorsuale.

Si applica alle persone suddette la pena della reclusione da uno a quattro anni se hanno commesso alcuno dei fatti di cui all'articolo 212; , I fatti sono punibili se successivamente è emessa la sentenza di apertura della procedura di liquidazione concorsuale.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel comma primo del presente articolo importa, per la durata di dieci anni, l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; per i fatti previsti dal comma secondo la durata è di otto anni; per quelli previsti dal comma terzo è di cinque anni.

Salvo quanto previsto dal comma precedente, nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel I comma del presente articolo, importa, per la durata di dieci anni, l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Art. 217 Bancarotta colposa societaria o di altri enti

Si applicano le pene stabilite dall'art. 213 a chi svolge funzioni di gestione, direzione, controllo o liquidazione di società o imprenditori collettivi o enti dichiarati insolventi, se:

1) hanno commesso i fatti previsti dal suddetto articolo;

2) hanno cagionato l'insolvenza o aggravato la medesima con colpa per inosservanza di specifici obblighi imposti dalla legge, se segue il provvedimento di apertura della procedura di liquidazione concorsuale.

Art. 218 Reati dell'institore

All'institore dell'imprenditore, dichiarato insolvente nei confronti del quale è stata aperta la procedura di liquidazione concorsuale, che, nella gestione affidatagli, ha commesso i fatti preveduti negli articoli 210, 211, 212, 214, 217 si applicano le pene in questi stabilite.

Art. 219 Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso dell'insolvente

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, fuori dai casi di concorso in bancarotta, presenta, anche per interposta persona, domande di ammissione al passivo di crediti o di restituzione o separazione di beni ai sensi dell'articolo 133 fraudolentemente simulati.

Se le predette domande sono ritirate prima del provvedimento di cui all'articolo 136, o, se manca l'accertamento dei crediti o dei diritti, prima dell'esercizio dell'azione penale, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, non essendo creditore o titolare di diritti sul patrimonio dell'insolvente, consapevole dello stato di insolvenza o dell'apertura della procedura di liquidazione concorsuale dell'insolvente, sottrae beni, anche immateriali, dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente ovvero commette fatti che causano la diminuzione ingiustificata del patrimonio dell'insolvente, senza il suo concorso.

Se i beni sottratti al patrimonio dell'insolvente sono restituiti o reintegrati anche per equivalente la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

Art. 220 Falsa esposizione di dati o di informazioni o altri comportamenti fraudolenti

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:

a) espone false informazioni od omette informazioni imposte dalla legge per l'apertura della procedura di composizione concordata della crisi al fine di potervi indebitamente accedere;

b) nel corso della predette procedura commette i fatti di cui agli articoli 210, 211, 212 e 216 ovvero simula crediti inesistenti o compie atti fraudolenti al fine di influire sulla formazione delle maggioranze.

Alla stessa pena soggiace il creditore che riceve il pagamento o accetta la promessa al fine dell'espressione del proprio voto.

Art. 221 Circostanze aggravanti e attenuanti

Se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti negli articoli 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217 e 218, la pena è aumentata.

Se i reati previsti nel presente titolo hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità per i creditori, ovvero se vi è stato ricorso al credito con dissimulazione dello stato di insolvenza, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se i reati previsti nel presente titolo hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità per i creditori, la pena è diminuita da un terzo alla metà.

Le pene previste per i reati indicati nel presente titolo sono diminuite da un terzo a due terzi nel caso di:

- riparazione, prima del giudizio, del danno patrimoniale ai creditori, mediante restituzioni o integrale risarcimento;
- consegna della contabilità o di altri documenti idonei alla completa ricostruzione contabile del patrimonio o del movimento degli affari, da parte dell'autore del fatto, prima del provvedimento di cui all'art. 11-11 quinto comma o, se manca l'accertamento dei crediti o dei diritti, prima dell'esercizio dell'azione penale.

Art. 222 Disposizioni processuali

Il provvedimento di apertura della procedura di liquidazione concorsuale, divenuto irrevocabile, ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza dei suoi presupposti oggettivi e soggettivi, nel procedimento penale per i reati previsti nel presente titolo.

La competenza per territorio per i reati previsti nel presente titolo è determinata dal luogo in cui il tribunale pronuncia il provvedimento di apertura della procedura di liquidazione concorsuale.

Le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, relativamente ai reati previsti negli articoli 210, 211, 212, 214, 215, 216, 218, 2100, e l'adozione di misure cautelari reali volte ad evitare l'aggravamento delle relative conseguenze, sono consentite anche prima della dichiarazione dello stato di crisi o dell'insolvenza, se è già avanzata istanza per l'accesso alla procedura di composizione concordata della crisi o per l'applicazione della procedura di insolvenza.

Nel caso di opposizione ai sensi dell'articolo 51, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 479 del codice di procedura penale e la sospensione può essere disposta anche dal giudice dell'udienza preliminare.

Il curatore, pendente la procedura di liquidazione concorsuale, può costituirsi parte civile nel processo penale per il risarcimento del danno derivante dai reati previsti dal presente titolo.

Salvo quanto previsto dall'ultimo comma, i creditori, pendente la procedura di liquidazione concorsuale, possono costituirsi parte civile nel processo penale a carico dell'imputato esclusivamente per il risarcimento del danno derivante da reati diversi da quelli indicati nel comma precedente.

Il commissario giudiziale, il curatore ed i creditori possono costituirsi parte civile nel processo penale per il risarcimento del danno derivante dai reati previsti dall'articolo 2100. Per il danno derivante dall'art. 2101 è ammessa la costituzione di parte civile dei creditori nel processo penale, salvo che non sia dichiarata aperta la procedura di liquidazione concorsuale.

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Art. 223 Anticipazione delle spese dell'erario

Se fra i beni compresi nell'attivo acquisito non vi è denaro occorrente alle spese giudiziali per gli adempimenti richiesti dalla legge, tutte le spese fino alla chiusura della procedura, sono anticipate dall'erario.

L'anticipazione delle spese si esegue, quanto alle imposte di bollo ed a quelle di registro, mediante prenotazione a debito per ogni singolo atto della procedura, che deve essere autorizzata dal giudice delegato.

Art. 224 Certificazione sugli oneri fiscali e previdenziali

Gli Uffici e gli enti preposti all'accertamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, ciascuno per la propria competenza, sono tenuti a rilasciare, avvalendosi esclusivamente dei dati risultanti dai propri sistemi informativi, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta del contribuente che ha presentato istanza per l'apertura della procedura di composizione concordata della crisi e di liquidazione concorsuale, un certificato attestante i suoi oneri fiscali e contributivi dovuti fino all'ultimo periodo d'imposta liquidato o, se la liquidazione non è ancora avvenuta, fino all'anno precedente quello della richiesta. Ove il certificato non sia rilasciato entro il termine previsto, si presume, salvo prova contraria, che il contribuente fino all'ultimo periodo d'imposta liquidato ovvero fino all'anno precedente quello della richiesta, non ha alcun onere, ad esclusione di quelli che risultano al richiedente dagli atti, dichiarazioni e documenti rilevanti ai fini degli oneri predetti, conservati o presentati alla relativa Amministrazione.

Le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e le Amministrazioni previdenziali ed assistenziali, con proprio provvedimento, possono prorogare, per una volta soltanto, il termine di cui al primo comma per la durata di ulteriori trenta giorni se ne ravvisano la necessità.

Con uno o più decreti dirigenziali degli Enti di cui al secondo comma, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono dettate le procedure concernenti la richiesta ed il rilascio del certificato di cui alle disposizioni precedenti.

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli Enti che possono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Art. 225 Transazione sulle liti fiscali e previdenziali

Le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 possono transigere, ai sensi degli articoli 1965 e 1966 del codice civile, le liti connesse ai rapporti tributari dalle stesse amministrati e concludere accordi, con effetti anche transattivi, relativamente ai tributi iscritti a

ruolo dai propri Uffici nei confronti dei soggetti per i quali sono aperte le procedure di composizione concordata della crisi e di liquidazione concorsuale.

Il contribuente o il curatore della procedura di liquidazione, al fine di avvalersi della disposizione di cui al primo comma, presenta apposita istanza al competente Ufficio delle Agenzie fiscali.

Alla transazione e alla stipula dell'accordo si procede con atto approvato dai Dirigenti delle Agenzie fiscali di cui al quarto comma del presente articolo, se risulta la convenienza rispetto al prevedibile esito delle procedure di cui all'articolo 1., acquisita l'autorizzazione dell'organo di controllo della relativa procedura che attesti l'assenza di pregiudizio per gli altri creditori.

La liberazione del debitore dagli obblighi pregressi consegue all'adempimento nei termini di quanto convenuto tra le parti e, in presenza di tributi iscritti a ruolo, al pagamento entro i medesimi termini delle spese per gli atti esecutivi del concessionario del servizio nazionale della riscossione e dei relativi compensi.

I poteri di cui al secondo comma possono essere esercitati dai direttori regionali e dai direttori degli uffici delle Agenzie fiscali secondo criteri individuati con decreti dirigenziali da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con i quali sono dettate, altresì, le procedure concernenti le richieste da parte dei soggetti di cui al primo comma.

I provvedimenti di diniego assunti dalle Agenzie fiscali non sono soggetti a reclamo per le questioni attinenti la valutazione di convenienza di cui al secondo comma.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle Amministrazioni previdenziali ed assistenziali, nonché agli Enti che possono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Art. 226 Ravvedimento operoso, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale

Gli istituti del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dell'accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e della conciliazione di cui all'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si applicano ai soggetti per i quali sono aperte le procedure di composizione concordata della crisi e di liquidazione concorsuale, con riguardo a tutti i periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data dell'apertura delle procedure anzidette. Le sanzioni sono ridotte alla metà rispetto a quanto ordinariamente previsto.

Il termine per il versamento delle somme dovute è di trenta giorni dalla data di omologazione della procedura di composizione concordata della crisi ovvero dalla data di esecutività del piano di riparto dell'attivo nella procedura di liquidazione concorsuale.

Art.227 Disposizioni in tema di imposta sul valore aggiunto

Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni :

a) all'articolo 26 , secondo comma, concernente variazioni dell'imposta:

1) le parole “o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose” sono sostituite dalle seguenti : “o per mancato pagamento , in tutto o in parte, in seguito a procedure esecutive rimaste infruttuose o a causa di procedure concorsuali, per ammissione, anche parziale, allo stato passivo reso esecutivo”;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo : “Le variazioni eseguite a causa di procedure concorsuali determinano automaticamente un corrispondente credito a favore dell'erario da iscrivere nello stato passivo, mantenendo, tuttavia, il medesimo grado di soddisfazione del credito”;

b) all'art. 74-bis:

1) nel secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente : “Le fatture devono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni , con esonero dalla effettuazione delle liquidazioni e dei versamenti periodici e con l'obbligo di versare entro il 27 dicembre un acconto pari alla differenza tra l'ammontare dell'imposta divenuta esigibile nel periodo dal 1° gennaio al 20 dicembre e quello dell'imposta il cui diritto alla detrazione è esercitabile nello stesso periodo.”;

2) nel terzo comma:

2.a) dopo le parole “di liquidazione coatta amministrativa” sono inserite le seguenti: “o del provvedimento di apertura della procedura di composizione concordata della crisi”;

2.b) è aggiunto , in fine , il seguente periodo : “Le eccedenze detraibili risultanti dalla dichiarazioni annuali presentate nel corso delle predette procedure concorsuali possono essere chieste a rimborso anche se non ricorrono i presupposti di cui all'art. 30 commi terzo e quarto.”

La disposizione di cui alla precedente lettera a) , concernente le variazioni dell'imposta a causa di procedure concorsuali, si applica alle operazioni effettuate dalla data di entrata in vigore della presente legge e quella di cui alla precedente lettera 2) n. 2 b) alle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali, relative agli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge.

c) all'art. 6 comma quarto dopo le parole "ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma" sono aggiunte le parole: e ad eccezione del caso in cui è eseguita la vendita di beni immobili nella procedura di liquidazione concorsuale. In tale ultimo caso l'operazione si considera effettuata al momento della firma del decreto di trasferimento dell'immobile. Nel caso in cui il decreto di trasferimento sia antecedente al pagamento del prezzo, l'operazione si considera effettuata al momento del pagamento dell'intero prezzo di aggiudicazione.

Art. 228 Inapplicabilità della disciplina sulla elusione fiscale

Gli atti, i fatti ed i negozi esecutivi dei piani di composizione concordata della crisi non costituiscono operazioni elusive secondo l'articolo 37 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L'amministrazione finanziaria può disconoscere, i vantaggi tributari conseguiti mediante le operazioni di cui al comma precedente, applicando le imposte relative alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione, quando il piano è stato annullato o risolto.

L'avviso di accertamento è emesso anche oltre il termine per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ma non oltre un anno dopo l'avvenuta conoscenza dei fatti di inadempimento, annullamento o risoluzione.

Art. 229 Adempimenti contabili in materia di imposte

In caso di procedure concorsuali, la dichiarazione dei redditi, quella dell'imposta regionale sulle attività produttive e quella dei sostituti d'imposta relative al periodo d'imposta precedente l'apertura della procedura, sempre che i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti, sono presentate dal curatore in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro l'ultimo giorno del decimo mese

successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, ovvero entro quattro mesi dalla nomina del curatore se quest'ultimo termine scade successivamente al termine anzidetto.

I curatori che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni indicate nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono obbligati ad operare ritenute alla fonte ed a presentare, entro il 31 ottobre di ciascun anno, la dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa all'anno solare precedente, secondo le modalità di cui al comma precedente, esclusi i pagamenti effettuati con i piani di riparto.

Al decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, è apportata la seguente modificazione:

l'articolo 10, sesto comma, è sostituito dal seguente:

Per gli immobili compresi nelle procedure concorsuali, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dal decreto di trasferimento del bene. Nel caso in cui il giudice delegato emetta il decreto di trasferimento anche prima del pagamento del prezzo, il versamento dell'imposta sarà effettuato entro tre mesi dal momento del pagamento dell'intero prezzo di aggiudicazione. Entro gli stessi termini deve essere presentata la relativa dichiarazione.

I curatori sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 3 e 4, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.

Le scritture contabili tenute dal curatore a norma della presente legge sostituiscono, a far data dalla loro istituzione, il libro giornale, il libro degli inventari e le scritture ausiliarie di cui agli articoli 2214 del codice civile e del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 230 Assegnazione dei crediti non richiesti a rimborso

Nella procedura di liquidazione concorsuale, su richiesta dei creditori, il giudice delegato assegna i crediti d'imposta vantati dalla procedura con riserva di disconoscimento da parte dell'amministrazione e deposito del prezzo dell'assegnazione, nelle forme dei depositi giudiziari, sul conto corrente intestato alla procedura.

L'amministrazione finanziaria, nel termine di legge, provvede a ridurre o a dichiarare non spettanti i crediti d'imposta assegnati.

Dopo la scadenza dei termini della liquidazione dei rimborsi dovuti in base a dichiarazione di cui all'art. 36 *bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 il giudice delegato provvede comunque al riparto delle somme pagate per l'assegnazione.

Art. 231 *Fermo amministrativo*

Quando il curatore dichiara di voler compensare i crediti d'imposta vantati dalla procedura nei confronti dell'amministrazione finanziaria a fronte dei debiti risultanti da atti di contestazione o di irrogazione di sanzioni, l'ufficio dell'amministrazione finanziaria competente per il rimborso, accertata la fondatezza del credito vantato dalla procedura e la definitività dell'atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, pronuncia la compensazione del debito senza procedere al fermo amministrativo di cui all'art. 23 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

In ogni caso, entro trenta giorni, l'ufficio finanziario adotta un provvedimento specifico con il quale accorda o rifiuta la compensazione. Il silenzio dell'amministrazione mantenuto oltre il trentesimo giorno equivale a rifiuto della compensazione.

Dal momento della presentazione dell'istanza di cui al primo comma e fino alla scadenza del termine di cui al secondo comma, non opera il fermo amministrativo di cui all'art.23 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, salvo che l'amministrazione, con provvedimento motivato, adotti il fermo ritenendo esistente un concreto pericolo di grave pregiudizio alle proprie ragioni di credito.

I provvedimenti ed il silenzio di cui al secondo comma sono impugnabili innanzi alla commissioni tributarie.

Art. 232 *Norme di coordinamento*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nell'articolo 86, in materia di plusvalenze patrimoniali, al quinto comma le parole: "*in sede di concordato preventivo*" sono sostituite dalle seguenti: "*in sede di procedura di composizione concordata della crisi*";
- b) nell'articolo 88, in materia di sopravvenienze attive, al quarto comma le parole: "*in sede di concordato fallimentare o preventivo*" sono sostituite dalle seguenti: "*in*

sede di procedura di composizione concordata della crisi o di piano di regolazione dell'insolvenza";

c) nell'articolo 101, in materia di minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, al quinto comma il secondo periodo è sostituito dal seguente: *“Ai fini del presente comma il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data di pubblicazione del provvedimento di apertura della liquidazione concorsuale o del provvedimento di omologazione del piano di composizione concordata della crisi o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi”*;

d) all'articolo 126, in materia di limiti all'efficacia ed all'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo, il secondo comma è sostituito dal seguente: *“Nel caso di liquidazione concorsuale l'esercizio dell'opzione non è consentito e, se già avvenuto, cessa dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il provvedimento di apertura della liquidazione concorsuale”*;

e) l'articolo 183, in materia di fallimento e liquidazione coatta, è sostituito dal seguente:

Articolo 183, Liquidazione concorsuale:

“1. Nel caso di liquidazione concorsuale il reddito d'impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la data di pubblicazione del provvedimento di apertura della liquidazione concorsuale è determinato in base al bilancio redatto dal curatore. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice il detto reddito concorre a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei soci relativo al periodo di imposta in corso alla data di pubblicazione del provvedimento di apertura della liquidazione concorsuale.

2. Il reddito d'impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale, quale che sia la durata di questo ed anche se vi è stato esercizio provvisorio, è costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti.

3. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al secondo comma è diminuita dei corrispettivi delle cessioni di beni personali dell'imprenditore o dei soci compresi nella liquidazione concorsuale ed è

aumentata dei debiti personali dell'imprenditore o dei soci pagati dal curatore. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche il reddito che ne risulta, al netto dell'imposta locale sui redditi, è imputato all'imprenditore, ai familiari partecipanti all'impresa o ai soci nel periodo d'imposta in cui si è chiuso il procedimento; se questo si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell'art. 8. Per i redditi relativi ai beni e diritti non compresi nel procedimento concorsuale a norma dell'art. 46 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, restano fermi, in ciascun periodo d'imposta gli obblighi tributari dell'imprenditore o dei soci.

4. L'imposta locale sui redditi afferente il reddito d'impresa relativo al periodo di durata del procedimento è commisurata alla differenza di cui ai commi secondo e terzo ed è prelevata sulla stessa. Per i redditi di ciascuno degli immobili di cui all' art. 57, primo comma e di quelli personali dell'imprenditore o dei soci compresi nella liquidazione concorsuale l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita”.

f) all'articolo 184, in materia di applicazione analogica, le parole: “*nei casi di liquidazione e fallimento di enti diversi dalle società*” sono sostituite dalle seguenti: “*nei casi di liquidazione, sia ordinaria che concorsuale, di enti diversi dalle società*”;

2. All'articolo 74-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il titolo “*Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa*” è modificato nel seguente “*Disposizioni in materia di liquidazione concorsuale*” e sono, inoltre, apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: “*Per le operazioni effettuate anteriormente alla data di pubblicazione del provvedimento di apertura della liquidazione concorsuale, gli obblighi di fatturazione e registrazione, sempre che i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore entro quattro mesi dalla nomina*”;

b) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: “*Per le operazioni effettuate successivamente alla data di pubblicazione del provvedimento di apertura della liquidazione concorsuale, gli adempimenti previsti dal presente decreto, anche se è stato disposto l'esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore.*”;

c) al terzo comma, le parole: *“alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa”* sono sostituite dalle seguenti: *“alla data di pubblicazione del provvedimento di apertura della liquidazione concorsuale”*;

3. Al testo unico delle disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica della Sezione I, del Capo IV, del Titolo II, è sostituita dalla seguente *“Liquidazione concorsuale”*;

b) la rubrica della Sezione II, del Capo IV, del Titolo II, è sostituita dalla seguente *“Composizione concordata della crisi”*;

c) l'articolo 87, in materia di ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione al passivo, è sostituito dal seguente:

Articolo 87, *Ricorso per il provvedimento di apertura della liquidazione concorsuale e domanda di ammissione al passivo:*

“1. Il concessionario può, per conto dell’Agenzia delle entrate, presentare il ricorso di cui all’articolo 41.

2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al primo comma o su iniziativa di altri creditori, è sottoposto a liquidazione concorsuale, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell’Agenzia delle entrate l’ammissione al passivo della procedura.”

e) l'articolo 89, in materia di esenzione dell'azione revocatoria, è sostituito dal seguente:

Articolo 89, *Esenzione dell'azione revocatoria:*

“1. I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”;

f) l'articolo 90, in materia di ammissione del debitore al concordato preventivo o all'amministrazione controllata, è sostituito dal seguente:

Articolo 90, *Ammissione del debitore alla procedura di composizione concordata della crisi:*

“1. Se il debitore è ammesso alla procedura di composizione concordata della crisi, il concessionario compie, sulla base del ruolo, ogni attività necessaria ai fini dell’inserimento del credito da esso portato nell’elenco dei crediti della procedura.

2. *Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è comunque inserito in via provvisoria nell'elenco ai fini della prestazione del consenso e del calcolo delle maggioranze.*

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, in materia di dichiarazione nei casi di liquidazione, il quarto comma è sostituito dal seguente: *“Nel caso di liquidazione concorsuale, le dichiarazioni di cui al primo comma sono presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore, in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, terzo comma, entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello, rispettivamente, della nomina del curatore e della chiusura della procedura concorsuale; le dichiarazioni di cui al terzo comma sono presentate, con le medesime modalità, esclusivamente ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e soltanto se vi è stato esercizio provvisorio”*;

b) all'articolo 8, in materia di dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti, il quarto comma è sostituito dal seguente: *“In caso di liquidazione concorsuale, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, sempre che i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti, è presentata dal curatore con le modalità e i termini ordinari di cui al primo comma ovvero entro quattro mesi dalla nomina se quest'ultimo termine scade successivamente al termine ordinario. Con le medesime modalità e nei termini ordinari, il curatore presenta la dichiarazione per le operazioni registrate nell'anno solare in cui interviene l'apertura della liquidazione concorsuale. Per le operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla data di pubblicazione del provvedimento di apertura della liquidazione concorsuale è anche presentata, entro quattro mesi dalla nomina, apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale”*.

5. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, in materia di importi:

a.1) al terzo comma le parole: “*e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento*” sono sostituite dalle seguenti: “*e di opposizione al provvedimento di apertura della liquidazione concorsuale*”;

a.2) il quinto comma è sostituito dal seguente: “*Per la procedura di liquidazione concorsuale, il contributo dovuto è pari a euro 672*”;

b) all’articolo 144, in materia di processi in cui è parte un fallimento, il titolo è modificato nel seguente: “*Processo in cui è parte una liquidazione concorsuale*”, e la parola “*fallimento*” è sostituita dalla seguente “*liquidazione concorsuale*”;

c) all’articolo 146, in materia di prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese, il primo comma è sostituito dal seguente: “*Nella liquidazione concorsuale se tra i beni compresi nella liquidazione non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall’erario*”;

TITOLO VIII

RELAZIONI CON ALTRI ORDINAMENTI STATALI

Art. 233 *Insolvenze transnazionali*

Alla procedura di liquidazione concorsuale e alla procedura di composizione concordata della crisi si applicano le norme del Regolamento CE n. 1346/2000 del 20 maggio 2000; la procedura di composizione concordata della crisi va intesa, agli effetti del Regolamento, come procedura non liquidatoria.

Il tribunale competente come determinato ai sensi dell’articolo 2 lett. d , è agli effetti del Regolamento CE n. 1346/2000 del 20 maggio 2000 il tribunale indicato negli artt.3 e 27.

Agli effetti dell’art. 2 lett. f) del Regolamento, il momento in cui è aperta la procedura di composizione concordata della crisi è quello del deposito della dichiarazione di cui all’articolo 15.

Il tribunale ai fini dell’art. 3 del Regolamento, se risultano elementi di extraterritorialità comunitaria, dichiara se la sede è il centro degli interessi principali o una dipendenza.

Nei confronti degli Stati per i quali non trova applicazione il Regolamento, fatte salve le convenzioni internazionali, il tribunale, come individuato ai sensi dell’articolo 2 lett. d, può dichiarare lo stato di insolvenza e aprire la procedura di liquidazione se nel territorio dello Stato viene esercitata, da parte di una impresa avente sede all’estero, una attività economica non transitoria con impiego di mezzi umani e con utilizzo di beni.

Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la giurisdizione del tribunale, come individuato ai sensi dell'articolo 2. lett. d, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 41 ovvero se è avvenuto entro l'anno dalla pronuncia ai sensi dell'articolo 48 e il centro di interessi principali è rimasto nel territorio della Repubblica.

Art. 234 Giudizi in cui è parte il curatore

Sussiste la giurisdizione italiana con riferimento a tutte le controversie che derivano dalla procedura di liquidazione secondo quanto disposto dall'articolo 5.

Con riferimento alle altre controversie nelle quali è parte il curatore, la giurisdizione italiana sussiste in presenza dei criteri di cui all'articolo 3 della legge 31 maggio 1995, n. 218 in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio.

Art. 235 Riconoscimento di provvedimenti stranieri di insolvenza

I provvedimenti con i quali in un altro Stato, per il quale non si applica il Regolamento CE n. 1346/2000, viene aperta una procedura di regolazione dell'insolvenza o altra procedura che comporta limitazioni alle azioni esecutive dei creditori, producono effetto in Italia se vengono riconosciuti con sentenza della corte d'appello competente in relazione al luogo ove il provvedimento deve avere attuazione.

Si applica l'articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218.

La corte d'appello può rifiutare il riconoscimento se l'apertura della procedura determina effetti contrari all'ordine pubblico, se non sono stati rispettati i diritti essenziali della difesa ovvero se il provvedimento di cui si chiede il riconoscimento non è divenuto definitivo secondo le regole dell'altro ordinamento.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO

Art. I Norme applicabili alla liquidazione coatta amministrativa

Il procedimento di liquidazione coatta amministrativa è regolato dalle norme di cui al presente titolo, salvo che leggi speciali dispongano diversamente. La disciplina dei presupposti della liquidazione coatta amministrativa è dettata dalle leggi speciali. Tali presupposti consistono:

1) nello stato di insolvenza; 2) nella violazione di leggi o regolamenti; 3) nella non conformità dell'attività esercitata all'interesse generale.

La finalità della liquidazione coatta amministrativa è la tutela dell'ordine pubblico economico e la realizzazione dell'interesse dei creditori mediante l'estinzione dell'impresa che non è in grado di esercitare l'attività economica o l'esercita in maniera irregolare, sempre che non sussistano condizioni che rendano possibile la continuazione dell'impresa.

Le disposizioni sulle procedure di allerta e di composizione concordata della crisi si applicano anche alle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, intendendosi sostituita all'autorità giudiziaria quella amministrativa nelle attività di iniziativa, direzione e accertamento.

L'autorità amministrativa, che ha i poteri di vigilanza sulla liquidazione, accerta la sussistenza dei presupposti per il superamento della crisi e, in caso negativo, dispone la liquidazione coatta.

Art. II Accertamento giudiziario dell'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa

Se un'impresa è soggetta a liquidazione coatta amministrativa e si trova in stato d'insolvenza, il tribunale competente, sentita l'Autorità governativa che ha la vigilanza sull'impresa ed il debitore, su richiesta di uno o più creditori, dichiara, con sentenza, lo stato di insolvenza osservate le disposizioni del Titolo IV Capi I e II.

Con la sentenza o con successivo decreto, il tribunale adotta, su istanza di parte, i provvedimenti conservativi che hanno ad oggetto il patrimonio del debitore e che sono ritenuti opportuni nell'interesse dei creditori.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul giudizio di opposizione; l'opposizione può essere proposta da chiunque vi abbia interesse.

La sentenza è pubblicata nelle stesse forme della sentenza che dispone la liquidazione concorsuale e comunicata all'Autorità Governativa perché disponga la liquidazione.

Se, nel corso di una procedura d'allerta o di composizione concordata della crisi si manifestano i presupposti dello stato di insolvenza, l'autorità governativa chiede al tribunale di procedere alla dichiarazione di insolvenza.

Art. III Leggi speciali

Per le imprese soggette a liquidazione coatta per le quali la legge non esclude la procedura di liquidazione concorsuale si applica esclusivamente la procedura di liquidazione concorsuale.

Art. IV Pubblicità del provvedimento di liquidazione

Il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, entro dieci giorni dalla data di adozione, è pubblicato integralmente, a cura dell'Autorità che lo ha emanato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.

Art. V Organi della procedura

Con il provvedimento che ordina la liquidazione coatta o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore.

E' altresì nominato un comitato di sorveglianza di due o più membri, fino al numero massimo di dieci, scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo d'attività esercitata dall'impresa, possibilmente fra i creditori.

Possono essere nominati anche più commissari liquidatori, se la situazione lo richiede; in tal caso la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi.

Art. VI Responsabilità

Il commissario liquidatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è un pubblico ufficiale.

Durante la liquidazione, l'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo liquidatore con l'autorizzazione dell'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione.

Si applicano al commissario liquidatore le norme relative alla revoca ed alla responsabilità del curatore.

Il commissario liquidatore può delegare le attribuzioni del proprio ufficio ad altri, solo previa autorizzazione dell'amministrazione vigilante, e, previo parere del comitato di sorveglianza, può farsi coadiuvare da consulenti.

Art. VII Effetti del provvedimento di liquidazione per l'impresa

Dalla data del provvedimento di liquidazione si applicano al debitore le disposizioni della procedura di liquidazione concorsuale di cui al Titolo IV, Capo V.

A decorrere dalla stessa data gli atti ed i pagamenti effettuati dal debitore e dal soggetto cui è estesa la procedura sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori; la legittimazione processuale in tutti i giudizi pendenti relativi ai beni e diritti del debitore compresi nella procedura, spetta in via esclusiva al commissario liquidatore.

Si applicano al debitore la disciplina in tema di limitazioni personali e quella in tema di incapacità previste nel caso di apertura della procedura di liquidazione concorsuale.

Art. VIII Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti

Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni dei capi VI e VIII del titolo IV della presente legge, riguardanti gli effetti per i creditori e quelli sui rapporti giuridici pendenti della procedura concorsuale, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e nei poteri del consiglio dei creditori il comitato di sorveglianza.

Art. IX Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza

Se l'impresa, al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione si trovava in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata, il tribunale competente, su ricorso del commissario liquidatore, o su istanza del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio.

Si applicano le norme dell'articolo II, commi dal secondo al sesto.

Art. X Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza

Se è accertato con sentenza lo stato d'insolvenza, sono applicabili, con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione, le disposizioni di cui al capo VII del titolo IV della presente legge riguardanti gli effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori della procedura concorsuale, e ciò anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata.

L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore.

Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione revocatoria decorre dal momento in cui è emanato il decreto dell'Autorità Governativa se a quella data l'insolvenza è già stata accertata; altrimenti decorre dalla sentenza che accerta successivamente lo stato di insolvenza.

Il periodo sospetto per l'esercizio dell'azione revocatoria decorre dal decreto dell'Autorità Governativa o, se a quella data l'insolvenza è già stata accertata, dalla sentenza.

Il commissario liquidatore presenta la relazione particolareggiata sulle cause e circostanze dell'insolvenza all'Autorità di vigilanza, fermo l'obbligo di denuncia delle notizie di reato al pubblico ministero perché promuova l'azione penale.

Art. XI Commissario liquidatore

Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità che vigila sulla liquidazione e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.

Egli prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa, richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio, altrimenti redigendo processo verbale delle operazioni da lui effettuate.

Il commissario liquidatore forma quindi l'inventario, nominando, se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.

Art. XII Relazione del commissario

I rappresentanti degli enti sottoposti alla liquidazione coatta amministrativa devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.

Il commissario liquidatore, salvo che non sia autorizzato alla continuazione dell'attività, è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare ogni semestre all'Autorità di vigilanza, una relazione sulla situazione patrimoniale della società e l'andamento della gestione.

Art. XIII Poteri del commissario

Le azioni di responsabilità di cui agli articoli 2394 *bis*, 2407, 2409 *sexies*, 2409 *decies*, 2409 *terdecies*, 2409 *noviesdecies*, 2485, 2486 del codice civile sono esercitate dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

Durante la liquidazione coatta amministrativa non si applica l'articolo 2393 *bis* del codice civile.

Per il compimento degli atti di riduzione di crediti, transazioni, compromessi, rinunzie alle liti, ricognizioni di diritti dei terzi, cancellazione di ipoteche, restituzione di pegni, svincolo di cauzioni ed accettazione di eredità e donazioni, in quanto siano di valore indeterminato o superiore

a diecimila euro, e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa il commissario deve essere autorizzato dall'autorità governativa, previa assunzione del parere del comitato di sorveglianza.

Art. XIV Comunicazione a creditori e terzi e loro istanze e domande

Entro due mesi dalla nomina, il commissario comunica a ciascun creditore con le formalità di cui all'articolo 7 l'indicazione delle somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. La comunicazione si intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.

Analoga comunicazione è fatta a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, e restituzione su beni mobili o immobili di proprietà o in possesso dell'impresa.

Entro quindici giorni dalla avvenuta comunicazione, i creditori e le altre persone indicate nel primo comma possono far pervenire al commissario le osservazioni o istanze; in ogni caso creditori e terzi possono avanzare domande di riconoscimento dei propri crediti e restituzione dei propri beni entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale se non hanno avuto comunicazione personale a norma dei precedenti comma.

Art. XV Formazione dello stato passivo

Il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande di restituzione o di rivendicazione accolte o respinte e lo deposita nella cancelleria del tribunale competente, dandone comunicazione nelle forme di cui all'articolo 137.

Contro i risultati dell'elenco può essere proposta opposizione con reclamo che si deposita nella cancelleria del competente tribunale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 138, 139, 140, 141 e 142.

Restano salve le disposizioni contenute in leggi speciali sulla formazione dello stato passivo.

Art. XVI Piano di regolazione dell'insolvenza

Dopo il deposito dell'elenco previsto nell'articolo XV, l'autorità che vigile sulla liquidazione, acquisito il parere del commissario liquidatore e sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare il soggetto sottoposto alla procedura, uno o più creditori o il commissario liquidatore a presentare il piano di regolazione dell'insolvenza.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo IV Capo IV.

Art. XVII Liquidazione dell'attivo

Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione.

In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza.

Art. XVIII Società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci

Nella liquidazione di una società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci, il commissario liquidatore, dopo il deposito nella cancelleria del tribunale dell'elenco dei creditori, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, può chiedere ai soci il versamento delle somme che egli ritiene necessarie per l'estinzione delle passività.

Art. XIX Ripartizione dell'attivo

Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'articolo 4.11.

Previo il parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali, sia a tutti i creditori, sia ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.

Art. XX Chiusura della liquidazione

Prima dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di reparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorità, che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali che siano designati dall'autorità che vigila sulla liquidazione.

Nel termine di venti giorni dall'inserzione nella Gazzetta Ufficiale, gli interessati possono proporre, con ricorso al tribunale, le loro contestazioni. Si applicano le disposizioni del

procedimento camerale di cui agli articoli 70 e seguenti del Capo II del Titolo IV. Se non sono proposte osservazioni, decorso il termine di cui al presente comma, si intendono approvati bilancio, conto di gestione e piano di riparto. Il commissario provvede alla ripartizione finale tra i creditori, in applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dettate per la procedura di liquidazione concorsuale.

Art. XXI Norma di coordinamento

Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento a disposizioni o istituti contenuti in articoli del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, il riferimento, salvo che tali disposizioni o istituti non risultino abrogati per incompatibilità, si intende alle corrispondenti disposizioni o istituti disciplinati dalla presente legge.

Tali corrispondenti disposizioni o istituti sono in particolare:

- 1) la “procedura di composizione concordata della crisi” in luogo del “concordato preventivo” e dell’”amministrazione controllata”;
- 2) la “procedura di liquidazione concorsuale” in luogo del “fallimento”;
- 3) il “piano di regolazione dell’insolvenza” in luogo del “concordato fallimentare”;
- 4) la “ revocatoria concorsuale” in luogo della “revocatoria fallimentare”.

Art. XXII Revisione dell’articolo 2427 del codice civile

All’articolo 2427 del codice civile è aggiunto il seguente alinea: n. 23) l’indicazione della durata del mancato pagamento dei debiti tributari e dei debiti verso gli istituti di previdenza e di sicurezza sociale.

Art. XXIII Procedure pendenti

Alle procedure aperte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sino al loro esaurimento, si applicano le disposizioni di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con esclusione delle disposizioni di cui ai Capi X, XI, XII, del Titolo IV della presente legge che si applicano immediatamente, sostituito il consiglio dei creditori con il comitato dei creditori.

Il termine di cui all’articolo 144 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Si applicano le disposizioni del Capo II del Titolo IV sui procedimenti camerali quando tali norme vengono richiamate nei Capi X, XI, e XII.

Art. XXIV Abrogazioni

Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è abrogato

Art. XXV Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

La presente legge diventa obbligatoria il 1° gennaio 2005.